

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE LOMBARDIA

MILANO - LUNEDÌ, 29 LUGLIO 2002

SERIE EDITORIALE ORDINARIA N. 31

S O M M A R I O

A) ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 10 LUGLIO 2002 - N. VII/549 Indirizzi regionali in attuazione del d.lgs. 24 aprile 2001, n. 170 concernente il riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108	[1.3.0] 2676
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 10 LUGLIO 2002 - N. VII/550 Deliberazione n. 78 del 16 ottobre 2001, del Consiglio di amministrazione dell'ente regionale di sviluppo agricolo della Lombardia concernente «Il variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001»	[1.7.0] 2678
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 10 LUGLIO 2002 - N. VII/551 Deliberazione n. 33 del 18 aprile 2001, del Consiglio di amministrazione dell'ente regionale di sviluppo agricolo della Lombardia concernente «Assestamento e I variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001»	[1.7.0] 2678
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 10 LUGLIO 2002 - N. VII/558 Accettazione delle dimissioni del Consigliere Lorenzo Strik Lievers dalla carica di Consigliere Regionale e provvedimenti conseguenti	[1.7.0] 2678
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 10 LUGLIO 2002 - N. VII/559 Nomina di quattro componenti nel Consiglio di amministrazione del Centro lombardo per lo sviluppo tecnologico e produttivo dell'artigianato e delle piccole imprese - CESTEC s.p.a.	[1.8.0] 2679
DELIBERAZIONE UFFICIO PRESIDENZA CONSIGLIO REGIONALE 26 GIUGNO 2002 - N. 121 Adozione del Manuale concernente «Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi», elaborato dall'Osservatorio legislativo interregionale	[1.2.0] 2679
DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE 8 LUGLIO 2002 - N. 1032 Designazione di un componente supplente nel comitato misto paritetico per le servitù militari, in sostituzione del sig. Giuseppe Attilio Altioni, che ha rinunciato all'incarico.	[1.8.0] 2710
COMUNICATO REGIONALE 22 LUGLIO 2002 - N. 132 Consiglio regionale - Comunicato della presidenza del Consiglio regionale - Elenco dirigenti del Consiglio regionale - Integrazione	[1.2.0] 2710
COMUNICATO REGIONALE 29 LUGLIO 2002 - N. 134 Consiglio regionale - Nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale della Lombardia di rappresentanti regionali in enti ed organismi diversi - Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER) di: Milano, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Pavia, Sondrio, Varese, Lecco, Lodi	[1.8.0] 2711

B) DECRETI E ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 22 LUGLIO 2002 - N. 13813 Costituzione ed insediamento del Collegio dei Revisori dei conti della Fondazione Centro Lombardo per l'Incremento della Floro-Orto-Frutticoltura, Scuola di Minoprio	[1.8.0] 2712
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

C) DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 12 LUGLIO 2002 - N. 7/9741 Approvazione deliberazione n. 1/1576/V adottata dal Consiglio dei delegati del Consorzio di bonifica Revere con sede in Villa Poma (MN), recante per oggetto: «Esame bozza nuovo statuto consortile»	[4.3.0] 2713
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

1.3.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Enti locali
 1.7.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Persone giuridiche, aziende regionali e locali
 1.8.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Nomine
 1.2.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Ordinamento regionale
 4.3.0 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 12 LUGLIO 2002 - N. 7/9775 [5.3.0]
Approvazione dello schema di Convenzione che disciplina il rapporto di collaborazione tra la Regione Lombardia, il Comune di Sannazzaro de' Burgondi (PV) ed il Comune di Ferrera Erbognone (PV) nella fase di applicazione sperimentale, relativamente agli stessi Comuni, delle disposizioni contenute nel d.m. LL.PP. 9 maggio 2001 2713

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 12 LUGLIO 2002 - N. 7/9781 [5.3.1]
Individuazione dei criteri e delle modalità per l'attribuzione di contributi alle Province per la redazione e l'aggiornamento dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali, ai sensi della l.r. 1/2000, art. 3, comma 2, lett. j) (Obiettivo gestionale 10.1.3.3 - Verifica istituzionale del quadro territoriale di riferimento) 2716

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 19 LUGLIO 2002 - N. 7/9864 [4.6.4]
Determinazione annuale dei criteri di priorità e modalità per la concessione dei contributi alle Aziende di Promozione Turistica per progetti ed iniziative promozionali 2002» ai sensi dell'art. 18 della l.r. 30 luglio 1986, n. 28 2720

D) CIRCOLARI E COMUNICATI

COMUNICATO REGIONALE 22 LUGLIO 2002 - N. 131 [4.6.4]
Comunicazione del Direttore Generale D.G. Industria, PMI, Cooperazione e Turismo, in merito alle manifestazioni fieristiche all'estero - Settore Turismo - alle quali la Regione Lombardia parteciperà nel secondo semestre 2002 2721

COMUNICATO REGIONALE 25 LUGLIO 2002 - N. 136 [3.5.0]
Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie della Lombardia - U.O. Musei e Patrimonio A.A.S.S. - Struttura Documentazione, restauro e valorizzazione - Avviso di sollecito per la consegna della documentazione relativa alla richiesta di contributi ai sensi delle ll.rr. 39/84 e 39/91. 2721

E) DECRETI DEI DIRETTORI GENERALI

DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 10 LUGLIO 2002 - N. 13070 [3.1.0]
Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro - Depubblicizzazione dell'I.P.A.B. «Asilo infantile Vescovi» con sede nel comune di Calcio (BG), in applicazione delle ll.rr. 21 e 22/1990 e succ. modd., e contestuale riconoscimento all'ente della personalità giuridica di diritto privato 2722

DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 10 LUGLIO 2002 - N. 13071 [3.1.0]
Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro - Depubblicizzazione dell'I.P.A.B. Scuola materna Fondazione «G. Zucchi», con sede nel comune di Cusano Milanino, in applicazione delle ll.rr. 21 e 22/1990 e succ. modd., e contestuale riconoscimento all'ente della personalità giuridica di diritto privato 2722

DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 11 LUGLIO 2002 - N. 13154 [3.1.0]
Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro - Depubblicizzazione dell'I.P.A.B. Scuola materna «Lavinia Storti», con sede nel comune di Chiuduno (BG), in applicazione delle ll.rr. 21 e 22/1990 e succ. modd., e contestuale riconoscimento all'ente della personalità giuridica di diritto privato 2722

DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 11 LUGLIO 2002 - N. 13155 [3.1.0]
Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro - Depubblicizzazione dell'I.P.A.B. Asilo Infantile «Umberto I», con sede nel comune di Melzo (MI), in applicazione delle ll.rr. 21 e 22/1990 e succ. modd., e contestuale riconoscimento all'ente della personalità giuridica di diritto privato. 2723

DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 12 LUGLIO 2002 - N. 13302 [4.3.0]
Direzione Generale Agricoltura - Reg. CE 1493/99 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo - Attuazione della d.g.r. 9 novembre 2001 - n. 7/6715 - Albo regionale dei distillatori, assimilati ai distillatori e assimilati ai produttori - Proroga dei riconoscimenti in atto 2723

DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 16 LUGLIO 2002 - N. 13499 [4.3.0]
Direzione Generale Agricoltura - Anagrafe bovina informatizzata: definizione delle modalità di trasmissione delle informazioni da parte degli impianti di macellazione. 2724

F) DECRETI DEI DIRIGENTI DI STRUTTURA E DI UNITÀ ORGANIZZATIVA

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 4 LUGLIO 2002 - N. 12670 [5.3.4]
Direzione Generale Affari Generali e Personale - Individuazione dell'Autorità Competente in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, ai sensi della direttiva 96/61/CE e del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 372 e contestuale attivazione dello «Sportello Integrated/Pollution/Prevention and Control (I.P.P.C.)». 2725

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 5 LUGLIO 2002 - N. 12790 [5.3.0]
Direzione Generale Territorio e Urbanistica - Progetto per la realizzazione di una derivazione d'acqua a scopo idroelettrico dal Torrente Grigna (scarico della Centrale Isola) e Torrente Valle delle Valli, nei comuni di Bienno, Berzo Inferiore ed Esine (BS) per la realizzazione dell'impianto idroelettrico denominato III salto - Committente Società Carlo Tassara s.p.a. - Breno (BS) - Pronuncia di compatibilità ambientale della Regione Lombardia ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 12 aprile 1996 e art. 1 della l.r. 20/99 2726

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 10 LUGLIO 2002 - N. 13058 [5.0.0]
Direzione Generale Territorio e Urbanistica - P.I.I. - Programma Integrato di Intervento l.r. 9/99 da realizzarsi in comune di Milano area Montecity - Rogoredo - Committente: Nuova Immobiliare s.p.a. Milano - Pronuncia di compatibilità ambientale della Regione Lombardia ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 12 aprile 1996 e art. 1 della l.r. 20/99 2727

5.3.0 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente
 5.3.1 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Beni ambientali e aree protette
 4.6.4 SVILUPPO ECONOMICO / Attività terziarie / Turismo
 3.5.0 SERVIZI SOCIALI / Attività culturali
 3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza
 4.3.0 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura
 5.3.4 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Tutela dell'inquinamento
 5.0.0 AMBIENTE E TERRITORIO

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 16 LUGLIO 2002 – N. 13522	[2.1.0]
Direzione Generale Risorse Finanziarie e Bilancio – U.O. Bilancio e Ragioneria – Prelevamenti dal fondo di riserva del bilancio di cassa ai sensi dell’art. 41, comma 2-bis della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni	2729
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 18 LUGLIO 2002 – N. 13631	[2.1.0]
Direzione Generale Risorse Finanziarie e Bilancio – Prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie	2733
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 19 LUGLIO 2002 – N. 13726	[4.6.4]
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa e Cooperazione e Turismo – L.r. 27 giugno 1988 n. 36. Assegnazione di contributi in conto capitale per l’abbattimento degli interessi di cui al Titolo IV a favore di soggetti privati per l’ammodernamento, il potenziamento e la qualificazione delle strutture ed infrastrutture turistiche	2733

A) ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ALLEGATO A

[BUR2002011]

[1.3.0]

D.C.R. 10 LUGLIO 2002 – N. VII/549

Indirizzi regionali in attuazione del d.lgs. 24 aprile 2001, n. 170 concernente il riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108

Presidenza del Vice Presidente Prosperini

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Richiamati:

– l'art. 14 della legge 5 agosto 1981 n. 416 «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria» e successive modificazioni ed integrazioni che dettava disposizioni in ordine agli aspetti regolativi della stampa quotidiana e periodica;

– la legge 13 aprile 1999, n. 108 «Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica» che ha avviato una fase di sperimentazione di nuove forme di vendita di giornali quotidiani e periodici della durata di diciotto mesi e ha delegato il governo ad emanare un d.lgs. diretto a riordinare in maniera organica il sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica;

– il d.lgs. 24 aprile 2001, n. 170 «Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108» ed in particolare:

– l'articolo 1 che, nel definire l'ambito di applicazione del decreto, detta principi per la disciplina delle regioni, delle modalità e condizioni di vendita della stampa quotidiana e periodica;

– l'articolo 6 che attribuisce alle regioni la competenza ad emanare indirizzi per la predisposizione da parte dei comuni dei piani di localizzazione dei punti di vendita esclusivi;

– la legge regionale 22 novembre 1982, n. 64 «Indirizzi programmatici per la razionalizzazione della rete di rivendite di giornali e riviste» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la proposta della Giunta regionale approvata con deliberazione n. 7/9143 del 28 maggio 2002;

Dato atto che gli indirizzi regionali di cui al citato articolo 6 del d.lgs. sono stati predisposti in relazione:

– al disposto di cui all'articolo 1, comma 1 del citato d.lgs. che attribuisce alla Regione la funzione di disciplina delle modalità e delle condizioni di vendita della stampa quotidiana e periodica;

– ai parametri di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del citato d.lgs. e precisamente la valutazione:

- della densità della popolazione;
 - del numero delle famiglie;
 - delle caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona o quartiere;
 - dell'entità delle vendite, rispettivamente di quotidiani e periodici, negli ultimi due anni;
 - delle condizioni di accesso, con particolare riferimento alle zone insulari, rurali o montane;
 - dell'esistenza di altri punti di vendita esclusivi;
- alle indicazioni emerse a seguito della consultazione dei soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) del citato d.lgs.;

Sentita la relazione della VII Commissione consiliare «Cultura, Formazione Professionale, Commercio, Sport e Informazione»

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

– di approvare gli «Indirizzi regionali in attuazione del d.lgs. 24 aprile 2001, n. 170 concernente il riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108» di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Il vice presidente: Pier Gianni Prosperini
I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza – Giuseppe Adamoli
Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

_____ • _____

Indirizzi regionali in attuazione del d.lgs. 24 aprile 2001, n. 170 concernente il riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108

Art. 1 – Ambito di applicazione e definizioni

1. I presenti indirizzi concernono la disciplina degli aspetti regolativi, delle modalità e delle condizioni di vendita della stampa quotidiana e periodica, da parte dei comuni, in attuazione del d.lgs. 24 aprile 2001, n. 170 «Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108».

2. Nelle disposizioni che seguono il d.lgs. 170/01 è indicato con la denominazione «d.lgs.».

3. Ai fini dei presenti indirizzi, si intende per:

a) punti di vendita esclusivi quelli che, previsti nel piano comunale di localizzazione, sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici; sono considerati, altresì, punti di vendita esclusivi quelli autorizzati ai sensi dell'articolo 14 della legge 416/1981;

b) punti di vendita non esclusivi, gli esercizi, previsti dall'articolo 2, comma 3 del d.lgs., che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di soli quotidiani o di soli periodici. L'attività quale punto di vendita non esclusivo può essere attivata dagli esercizi individuati dal citato articolo 2 comma 3.

Sono considerati, altresì, punti di vendita non esclusivi:

b1) gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell'articolo 1 della legge 108/99 mediante la vendita o di soli quotidiani o di soli periodici ovvero di quotidiani e periodici ed ai quali, su loro richiesta, è stata rilasciata di diritto l'autorizzazione prima dell'entrata in vigore del d.lgs.;

b2) gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell'articolo 1 della legge 108/99 mediante la vendita o di soli quotidiani o di soli periodici ovvero di quotidiani e periodici.

Ai titolari degli esercizi di cui ai punti b1) e b2) che hanno venduto sia quotidiani e sia periodici i comuni rilasciano, su loro richiesta, entrambe le autorizzazioni quale punto di vendita non esclusivo.

Art. 2 – Autorizzazioni all'esercizio dell'attività

1. La rete di diffusione e di vendita della stampa quotidiana e periodica è articolata in:

a) punti di vendita esclusivi;

b) punti di vendita non esclusivi;

c) luoghi particolari di vendita individuati dall'articolo 3 del d.lgs.

2. L'attività di cui al comma 1 lettera a) è soggetta ad autorizzazione, anche a carattere stagionale, rilasciata a persone fisiche o a società regolarmente costituite secondo le norme vigenti. Sono condizioni per il rilascio dell'autorizzazione da parte del comune territorialmente competente:

– il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del d.lgs. 114/98;

– la dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d-bis) numeri 4), 5), 6), e 7) della legge 108/99;

– il rispetto dei piani comunali di localizzazione di cui all'articolo 6 del d.lgs. che i comuni sono tenuti a predisporre sulla base delle indicazioni di cui al successivo articolo 6.

I punti di vendita esclusivi possono destinare una parte della superficie di vendita risultante dalla autorizzazione, in misura non superiore al 30%, alla commercializzazione di prodotti diversi da quelli editoriali ossia i pastigliaggi e i prodotti del settore non alimentare.

3. L'attività di vendita e di diffusione della stampa quotidiana e periodica in forma esclusiva deve essere effettuata con modalità ed in locali separati rispetto ad eventuali altre attività commerciali e di servizi ad essa contigue.

La disposizione di cui al presente comma non si applica alle attività di vendita esclusive già autorizzate e svolte insieme ad altre attività nei medesimi locali nel rispetto delle norme edilizie ed igienico-sanitarie alla data di entrata in vigore del d.lgs. nonché nei comuni di cui al comma 5 dell'art. 6.

4. L'attività di cui al comma 1 lettera b) è soggetta ad autorizzazione, anche a carattere stagionale, rilasciata a persone

fisiche o a società regolarmente costituite secondo le norme vigenti. Sono condizioni per il rilascio dell'autorizzazione da parte del comune territorialmente competente:

- il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del d.lgs. 114/98;
- la dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera d-bis) numeri 4), 5), 6), e 7) della legge 108/99;
- il rispetto dei criteri di cui all'art. 2, comma 6 del d.lgs.

Ai soggetti che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell'articolo 1 della legge 108/99, l'autorizzazione di cui al presente comma è rilasciata di diritto anche in deroga ai criteri sopra richiamati. I soggetti che pur avendo presentato la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 108/99 non hanno effettuato la predetta sperimentazione hanno titolo di priorità nel rilascio della autorizzazione quale punto di vendita non esclusivo qualora, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente atto, chiedano ai comuni interessati la predetta autorizzazione.

5. L'attività di cui al comma 1 lettera c) nei casi previsti dall'articolo 3, comma 1 del d.lgs. non è soggetta ad autorizzazione.

6. Il trasferimento di sede dei punti di vendita di cui al presente articolo non comporta il rilascio di nuova autorizzazione qualora compatibile con le disposizioni del piano di localizzazione di cui all'articolo 6 del d.lgs. Il trasferimento può essere effettuato decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione inviata al comune se questo non notifici al richiedente il ricorrere di cause ostative. A seguito dell'avvenuto trasferimento il comune procede alla voltura della autorizzazione con la nuova ubicazione dell'esercizio.

Art. 3 - Subingresso nell'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica

1. Al trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda avente ad oggetto l'attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) si applicano in quanto compatibili le norme generali dell'ordinamento in materia di subingresso e le disposizioni di cui al d.lgs. 114/98.

2. Nel caso di trasferimento in proprietà dell'azienda averle ad oggetto l'attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), l'attività di vendita della stampa non può essere ceduta separatamente dall'attività primaria o prevalente dell'esercizio in base alla quale era stata richiesta la relativa autorizzazione. È consentito il trasferimento in gestione della attività di vendita della stampa quotidiana o periodica anche separatamente dalla attività primaria, a condizione che venga svolta nei medesimi locali.

Art. 4 - Modalità di vendita

1. La vendita della stampa quotidiana e periodica è effettuata con le modalità e alle condizioni dettate dai presenti indirizzi e dalle disposizioni del d.lgs.. La Giunta Regionale, con proprio atto, può stabilire ulteriori modalità applicative dei presenti indirizzi.

2. Si applicano gli obblighi previsti dagli articoli 4 e 5 del d.lgs. e dal d.lgs. 114/98 in quanto compatibili.

3. In base al divieto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d) del d.lgs., giornali, riviste e materiale pornografico non possono essere resi visibili né dall'esterno né dall'interno dei locali di vendita.

Art. 5 - Rilevazione della rete distributiva

1. La Giunta Regionale individua con apposito provvedimento criteri uniformi per la rilevazione sistematica dei punti vendita della stampa e per il suo periodico aggiornamento.

2. Ai fini del monitoraggio della rete distributiva a cura dell'Osservatorio Regionale del Commercio, i comuni sono tenuti a comunicare alla Regione le variazioni relative a subingressi, cessazioni, decadenze e rilasci entro 30 giorni dalla loro effettuazione.

Art. 6 - Criteri per l'adozione dei piani di localizzazione dei punti di vendita esclusivi e per il rilascio delle autorizzazioni per i punti di vendita non esclusivi

1. I comuni adottano o adeguano i Piani di localizzazione dei punti esclusivi di vendita in base ai criteri di cui al presente articolo sentite le associazioni degli editori e dei distributori, nonché le organizzazioni sindacali dei rivenditori maggiormente rappresentative a livello provinciale e regionale. I piani di localizzazione hanno validità biennale a decorrere dalla loro adozione o adeguamento.

2. I Comuni, ai fini della predisposizione dei Piani di localizzazione che possono prevedere la fissazione di limiti minimi di distanza tra i punti di vendita, tengono conto delle caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona o quartiere e in particolare:

- degli insediamenti residenziali;
- degli insediamenti scolastici e universitari, delle sedi di attività culturali e sportive, nonché di uffici pubblici e privati, insediamenti industriali, produttivi e commerciali;
- dell'assetto viario e delle comunicazioni;
- delle infrastrutture di traffico quali stazioni ferroviarie e aeroporti;
- dei flussi turistici, permanenti e stagionali.

3. Al fine della predisposizione dei Piani di localizzazione dei punti di vendita esclusivi, i comuni tengono conto altresì:

- a) del rapporto tra la popolazione residente e punti vendita esclusivi; sono considerati nel rapporto anche i punti vendita non esclusivi equiparando cinque punti vendita non esclusivi ad un punto vendita esclusivo e tre punti di vendita non esclusivi ad un punto di vendita esclusivo quando gli stessi siano inseriti in una media o grande struttura di vendita;
- b) del rapporto tra il numero delle famiglie e il numero dei punti vendita esclusivi; sono considerati nel rapporto anche i punti vendita non esclusivi equiparando cinque punti vendita non esclusivi ad un punto vendita esclusivo e tre punti di vendita non esclusivi ad un punto di vendita esclusivo quando gli stessi siano inseriti in una media o grande struttura di vendita;
- c) del numero dei quotidiani venduti nel biennio antecedente all'approvazione del piano;
- d) del numero dei periodici venduti nel biennio antecedente l'approvazione del piano.

I Piani comunali possono prevedere un incremento fino al 15% dei punti di vendita esclusivi se in base ai seguenti parametri è raggiunto un punteggio minimo pari a punti 1,50:

- a)
 - da 0 a 1.000 residenti per punto vendita punti 0,25
 - da 1.001 a 2.000 residenti per punto vendita punti 0,50
 - da 2.001 a 3.000 residenti per punto vendita punti 0,75
 - oltre 3.000 residenti per punto vendita punti 1
- b)
 - da 0 a 700 numero famiglie per punto vendita punti 0,25
 - da 701 a 800 numero famiglie per punto vendita punti 0,50
 - da 801 a 900 numero famiglie per punto vendita punti 0,75
 - oltre 900 numero famiglie per punto vendita punti 1

Per i comuni a prevalente economia turistica e gli ambiti artistici, individuati ai sensi dell'articolo 12, comma 3 del d.lgs. 114/98 e delle vigenti disposizioni regionali, l'incremento di cui sopra è consentito se in base ai sopra riportati parametri è raggiunto un punteggio minimo complessivo pari ad 1 punto.

Nei comuni capoluogo di provincia e nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, in caso di conseguimento del predetto punteggio, è consentito un incremento massimo del 10%.

I comuni possono prevedere un ulteriore incremento di una unità o comunque un incremento fino al 5% dei punti di vendita esclusivi in relazione a particolari fenomeni di mobilità interessanti il comune o una parte del suo territorio ovvero qualora il volume delle vendite annuo nel comune, nei parametri di cui alle lettere c) e d), registri un incremento superiore al 2% per i quotidiani e al 4% per i periodici.

4. Nei comuni capoluogo di provincia e nei comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti gli indicatori di cui al presente articolo si applicano per aree urbane differenziate con eventuale riferimento alle circoscrizioni amministrative. La predetta norma è applicabile anche in comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti qualora il comune presenti delle particolari caratteristiche dal punto di vista territoriale ed amministrativo. I trasferimenti di punti di vendita esclusivi nell'ambito del comune o delle aree differenziate di cui sopra hanno priorità rispetto all'autorizzazione di nuovi punti di vendita.

I Piani di localizzazione individuano i punti di vendita e-

esclusivi per i quali si prevede, in relazione alle caratteristiche della zona, il rilascio di autorizzazioni stagionali. A tali punti di vendita non si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 3.

5. Al fine di rendere più efficiente il servizio ai consumatori nei comuni montani e nei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti che sono sprovvisti di punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, non si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 3.

6. Al fine di determinare la consistenza della rete distributiva dei quotidiani e dei periodici esistente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i comuni procedono alla ricognizione dei punti di vendita già autorizzati in relazione alla tipologia di esclusivi e non esclusivi ai sensi del precedente articolo 1, comma 3.

7. I comuni possono definire, anche nell'ambito del Piano di localizzazione, i criteri di cui all'articolo 2, comma 6, del d.lgs. concernenti i punti di vendita non esclusivi applicando le disposizioni del presente articolo. Qualora fossero previsti limiti quantitativi al rilascio delle autorizzazioni per gli esercizi di cui all'articolo 2, comma 3 del d.lgs., almeno il 20% delle stesse deve essere riservato agli esercizi ivi indicati alla lettera b).

8. In assenza del piano di localizzazione ovvero della sua mancata riformulazione ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del d.lgs. non possono essere rilasciate autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettere a) e b), salvo che nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3 del medesimo d.lgs..

Art. 7 – Orari di vendita

1. Ai punti di vendita che effettuano la vendita esclusiva di quotidiani e periodici non si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del d.lgs. 114/98.

2. Ai punti di vendita esclusivi con attività promiscua ed a quelli non esclusivi si applica la disciplina degli orari previsti per l'attività prevalente.

3. Il Sindaco può, sentiti i soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, determinare l'orario minimo di vendita dei punti vendita esclusivi e non esclusivi nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 49 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con la finalità di garantire comunque un servizio ai consumatori.

[BUR2002012]

[1.7.0]

D.C.R. 10 LUGLIO 2002 – N. VII/550

Deliberazione n. 78 del 16 ottobre 2001, del Consiglio di amministrazione dell'ente regionale di sviluppo agricolo della Lombardia concernente «Il variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001»

Presidenza del Vice Presidente Prosperini

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la legge regionale 21 luglio 1979, n. 35 «Istituzione dell'ente regionale di sviluppo agricolo della Lombardia (E.R.S.A.L.)»;

Considerato che ai sensi dell'articolo 16, comma 2 della succitata legge regionale spetta al Consiglio regionale approvare il bilancio di previsione e le conseguenti variazioni;

Viste le disposizioni dell'articolo 78 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione n. 78 del 16 ottobre 2001 del C.d.A. dell'ente regionale di sviluppo agricolo della Lombardia concernente «Il variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001»;

Dato atto che la Giunta regionale, con deliberazione n. 7764 del 18 gennaio 2002, accerta la piena legittimità della sopracitata deliberazione attestando che non emergono impedimenti giuridico – contabili all'approvazione della stessa;

Udita la relazione della I Commissione consiliare «Programmazione e Bilancio»;

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

– di ratificare la deliberazione n. 78 del 16 ottobre 2001 del C.d.A. dell'ente regionale di sviluppo agricolo della Lombardia concernente «Il variazione al bilancio di previsione per

l'esercizio finanziario 2001» di cui all'allegato «A» che fa parte integrante e sostanziale del presente atto (*omissis*) (1).

Il vice presidente: Pier Gianni Prosperini

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza – Giuseppe Adamoli

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati alla presente deliberazione e non vengono riprodotti nel presente bollettino, possono essere consultati presso la sede del Consiglio regionale.

[BUR2002013]

[1.7.0]

D.C.R. 10 LUGLIO 2002 – N. VII/551

Deliberazione n. 33 del 18 aprile 2001, del Consiglio di amministrazione dell'ente regionale di sviluppo agricolo della Lombardia concernente «Assestamento e I variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001»

Presidenza del Vice Presidente Prosperini

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la legge regionale 21 luglio 1979, n. 35 «Istituzione dell'ente regionale di sviluppo agricolo della Lombardia (E.R.S.A.L.)»;

Considerato che ai sensi dell'articolo 16, comma 2 della succitata legge regionale spetta al Consiglio regionale approvare il bilancio di previsione e le conseguenti variazioni;

Viste le disposizioni dell'articolo 78 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione n. 33 del 18 aprile 2001 del C.d.A. dell'ente regionale di sviluppo agricolo della Lombardia concernente «Assestamento e I variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001»;

Dato atto che la Giunta regionale, con deliberazione n. 7765 del 18 gennaio 2001, accerta la piena legittimità della sopracitata deliberazione attestando che non emergono impedimenti giuridico – contabili all'approvazione della stessa;

Vista la relazione della I Commissione consiliare «Programmazione e Bilancio»;

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

– di ratificare la deliberazione n. 33 del 18 aprile 2001 del C.d.A. dell'ente regionale di sviluppo agricolo della Lombardia concernente «Assestamento e I variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001» di cui all'allegato «A» che fa parte integrante e sostanziale del presente atto (*omissis*) (1).

Il vice presidente: Pier Gianni Prosperini

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza – Giuseppe Adamoli

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati alla presente deliberazione e non vengono riprodotti nel presente bollettino, possono essere consultati presso la sede del Consiglio regionale.

[BUR2002014]

[1.7.0]

D.C.R. 10 LUGLIO 2002 – N. VII/558

Accettazione delle dimissioni del Consigliere Lorenzo Strik Lievers dalla carica di Consigliere Regionale e provvedimenti conseguenti

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la lettera del 3 luglio 2002 (prot. 6656), con la quale il Consigliere Lorenzo Strik Lievers, eletto nella circoscrizione di Varese per la lista n. 1 «Emma Bonino» ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Consigliere regionale;

Vista la legge 17 febbraio 1968, n. 108;

Visto l'articolo 9 del Regolamento interno;

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

di accettare le dimissioni del Consigliere Lorenzo Strik Lievers.

Il Presidente, informa che ai sensi dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 il seggio rimasto vacante è attribuito al Signor Litta Modignani Alessandro Giulio (con voti

n. 65) che nella stessa lista e circoscrizione segue immediatamente l'ultimo degli eletti, come risulta dal verbale dell'ufficio centrale circoscrizionale del Tribunale di Varese per le elezioni del Consiglio regionale del 16 aprile 2000.

Il presidente: Attilio Fontana
I consiglieri segretari:
Luciano Valaguzza – Giuseppe Adamoli
Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

[BUR2002015]

D.C.R. 10 LUGLIO 2002 – N. VII/559

[1.8.0]

Nomina di quattro componenti nel Consiglio di amministrazione del Centro lombardo per lo sviluppo tecnologico e produttivo dell'artigianato e delle piccole imprese – CESTEC s.p.a.

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 6 gennaio 1979, n. 6 «Partecipazione regionale al Centro lombardo per lo sviluppo tecnologico e produttivo delle piccole e medie imprese – CESTEC»;

Richiamata la nota del Presidente del Centro lombardo per lo sviluppo tecnologico e produttivo dell'artigianato e delle piccole imprese – CESTEC s.p.a. del 13 maggio 2002, con la quale si comunicano le avvenute dimissioni dei componenti del Consiglio di amministrazione del Centro medesimo, con efficacia differita al 31 luglio 2002;

Preso atto delle candidature pervenute a seguito del comunicato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 21 S.O. del 20 maggio 2002;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 7/9432 del 21 giugno 2002 «Preso d'atto delle proposte di candidatura pervenute per la nomina di quattro componenti nel Consiglio di amministrazione del Centro lombardo per lo sviluppo tecnologico e produttivo dell'artigianato e delle piccole imprese – CESTEC s.p.a.»;

Acquisito il parere del Comitato Tecnico di Valutazione, previsto dall'art. 8 della l.r. n. 14/95, espresso nella seduta del 3 luglio 2002;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 7/9715 del 9 luglio 2002 «Proposta di designazione di quattro componenti nel Consiglio di amministrazione del Centro lombardo per lo sviluppo tecnologico e produttivo dell'artigianato e delle piccole imprese – CESTEC s.p.a.»;

Verificato che la nomina di quattro componenti nel Consiglio di amministrazione del Centro lombardo per lo sviluppo tecnologico e produttivo dell'artigianato e delle piccole imprese CESTEC s.p.a. è inserita nell'elenco di cui alla Tabella A allegata alla legge regionale 6 aprile 1995, n. 14;

Richiamato in particolare quanto previsto dall'art. 9 della legge regionale n. 14/95;

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

di nominare quale componenti nel Consiglio di amministrazione del Centro lombardo per lo sviluppo tecnologico e produttivo dell'artigianato e delle piccole imprese – CESTEC s.p.a. i Signori:

- Fracassi Mario Fabrizio nato a Pavia il 12 settembre 1957 ed ivi residente in via Aselli;
- Malacrida Massimo, nato a Como il 5 dicembre 1957 e residente in via Negrini, 3 a Ceremate (CO);
- Ponzio Luigi, nato a Pavia il 17 novembre 1923 e residente in via delle rose, 6/A a San Genesio ed Uniti (PV).
- Monaci Piergiorgio, nato a Bergamo il 27 ottobre 1959 e residente in via Catone, 17 a Milano.

Il presidente: Attilio Fontana
I consiglieri segretari:
Luciano Valaguzza – Giuseppe Adamoli
Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

[BUR2002016]

[1.2.0]

D.U.P.C.R. 26 GIUGNO 2002 – N. 121

Adozione del Manuale concernente «Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi», elaborato dall'Osservatorio legislativo interregionale

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge 6 dicembre 1973, n. 853, recante norme sull'autonomia contabile e funzionale dei Consigli regionali delle Regioni a Statuto ordinario;

Visto il Manuale concernente «Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi» elaborato dall'Osservatorio legislativo interregionale (OLI) nel 2002 in sede di verifica e revisione del Manuale elaborato dallo stesso OLI nel 1989;

Considerato che fin dalle passate legislature le strutture consiliari dedicate all'assistenza e al supporto dell'attività legislativa svolgono l'attività di *drafting* dei testi legislativi tenendo conto delle regole e suggerimenti contenuti nel Manuale dell'OLI del 1989;

Valutato che l'applicazione di alcune regole redazionali non interferisce, neanche indirettamente, sulla potestà decisionale del legislatore;

Ritenuto pertanto necessario che, per il miglioramento della qualità tecnico-giuridica redazionale dei testi legislativi, sia garantita l'applicazione delle regole riportate nell'allegato D del citato Manuale revisionato, nonché l'adeguamento nella redazione stessa alle altre regole e suggerimenti dello stesso Manuale in modo diffuso presso tutte le strutture di supporto agli organi consiliari nell'esercizio della funzione legislativa;

Dato mandato al direttore generale assistenza legislativa di promuovere idonee misure organizzative ed iniziative di formazione ed aggiornamento professionale dei funzionari della direzione stessa;

All'unanimità dei voti, espressi a scrutinio palese

Delibera

1) è adottato il Manuale concernente «Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi», elaborato dall'Osservatorio legislativo interregionale nel 2002 in sede di revisione del Manuale elaborato nel 1989, ed allegato alla presente deliberazione come sua parte essenziale;

2) il direttore generale dell'area assistenza legislativa assume le misure organizzative idonee a garantire la applicazione d'ufficio delle regole redazionali di cui all'allegato D del Manuale citato ed a impegnare le strutture organizzative interessate ad applicare le altre regole e suggerimenti utili all'effettuazione del *drafting* dei testi; formula altresì proposte all'Ufficio di presidenza e al suo Presidente per l'adozione di iniziative di sviluppo e diffusione della cultura istituzionale e professionale concernente la qualità tecnico-giuridica dei testi legislativi;

3) l'operato del direttore generale assistenza legislativa, dei dirigenti e del personale direttamente coinvolto nella applicazione del Manuale sarà preso in considerazione ai fini della valutazione annuale;

4) il Presidente del Consiglio regionale, nell'esercizio delle funzioni ad esso complessivamente attribuite dall'art. 10, comma 1, e dall'art. 82 del regolamento interno del Consiglio regionale, garantisce istituzionalmente la correttezza tecnica dei testi legislativi deliberati nel corso e a conclusione dell'iter legislativo;

5) il Presidente del Consiglio regionale adotta ogni iniziativa utile per l'informazione e la diffusione del Manuale e delle misure adottate per la sua applicazione, diretta ai consiglieri, ai capigruppo e ai Presidenti di Commissione consiliare, e interviene presso il Presidente della Giunta regionale affinché il Manuale sia fatto proprio dalla Giunta e sia applicato dalle strutture organizzative dell'esecutivo;

6) il testo della presente deliberazione e del relativo allegato è trasmesso per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il presidente: Attilio Fontana
Il segretario: Giovanni Buratti

**Regole e suggerimenti
per la redazione dei testi normativi
marzo 2002**

INDICE

Parte I - Linguaggio normativo

1. Brevità del periodo
2. Stile
3. Tempi e modi dei verbi
4. Verbi servili
5. Forma passiva dei verbi
6. Avverbi di negazione
7. Significato sintattico delle congiunzioni
8. Congiunzioni disgiuntive
9. Congiunzioni condizionali
10. Carattere tassativo o esemplificativo, cumulativo o alternativo delle enumerazioni
11. Proposizioni prive di significato normativo
12. Scelta e uso dei termini
13. Termini giuridici o tecnici
14. Termini con significato diverso nel linguaggio giuridico e in quello corrente
15. Definizioni
16. Omogeneità terminologica
17. Termini stranieri
18. Neologismi
19. Ripetizione di termini
20. Previsione di adempimenti a carico di altri soggetti

Parte II - Scrittura dei testi normativi

21. Uso di abbreviazioni e sigle
22. Scrittura di sigle e abbreviazioni
23. Uso delle lettere maiuscole
24. Nomi di enti e organi composti da più parole
25. Scrittura dei numeri
26. Date
27. Citazione di partizioni di atti normativi
28. Segni d'interpunzione e altri segni tipografici d'uso corrente
29. Simboli convenzionali di unità di misura e monetarie
30. Simboli convenzionali propri di linguaggi tecnici o scientifici
31. Citazione di testi normativi
32. Citazione di atti non normalizzati
33. Scrittura della citazione
34. Regole particolari nella scrittura delle citazioni.
35. Citazione di partizioni di atti comunitari o internazionali

Parte III - Struttura dell'atto normativo

36. Elementi del testo ufficiale
37. Sommario delle rubriche
38. Titolo dell'atto
39. Omogeneità terminologica fra titolo e testo
40. Titolo di atti che modificano o integrano atti previgenti
41. Titolo di atti che attuano la normativa comunitaria o internazionale
42. Partizioni dell'atto di livello superiore all'articolo
43. L'articolo
44. I commi
45. Partizioni interne ai commi
46. Allegati
47. Intestazione degli allegati
48. Rinvio espresso dall'articolo all'allegato
49. Partizioni interne agli allegati
50. Omogeneità materiale dell'atto e delle singole partizioni. Divieto di disposizioni intruse
51. Sequenza delle disposizioni

Parte IV - Riferimenti (o rinvii)

52. Definizione di riferimento o rinvio
53. Riferimenti interni
54. Riferimenti a partizioni superiori all'articolo
55. Riferimenti all'articolo o a partizioni inferiori all'articolo
56. Riferimenti esterni
57. Riferimenti ad atti modificati
58. Riferimenti a testi unici misti
59. Riferimenti ad atti antichi e difficili da reperire

Parte V – Modifiche

60. Definizione e uso del termine "modifica"
61. Uso dei termini sostituzione, integrazione, abrogazione
62. Modifiche implicite ed esplicite testuali e non testuali
63. Modifiche esplicite testuali
64. Titolo degli atti che modificano precedenti atti come loro contenuto principale o esclusivo
65. Titolo degli atti che contengono al loro interno parti che modificano testualmente precedenti atti
66. Titolo degli atti che modificano atti più volte modificati
67. Atti di consolidamento
68. Formulazione delle disposizioni contenenti modifiche esplicite testuali (o novelle)
69. Numerazione degli articoli aggiuntivi e delle partizioni aggiuntive di livello superiore all'articolo
70. Numerazione dei commi all'interno delle modifiche testuali
71. Lettere e numeri aggiuntivi
72. Modifiche testuali contemporanee di molte disposizioni contenute in atti non facilmente elencabili
73. Sistematica delle modifiche
74. Abrogazioni innominate e parzialmente innominate
75. Abrogazione espressa di atti o disposizioni
76. Abrogazione di atti o disposizioni a termine
77. Differenza fra abrogazione espressa e sostituzione
78. Modifiche non testuali e abrogazione espressa
79. Formula di abrogazione espressa finale
80. Modifiche esplicite non testuali
81. Preferenza per la modifica testuale rispetto a quella non testuale
82. Modifiche implicite
83. Interpretazioni autentiche
84. Deroghe
85. Deroga implicita e deroga esplicita
86. Deroga testuale e non testuale
87. Proroghe e sospensioni
88. Reviviscenza
89. Delegificazione e deregolamentazione

ALLEGATO A - Simboli convenzionali di unità di misura di cui al testo vigente dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802 (Attuazione della direttiva n. 80/181/CEE relativa alle unità di misura) (paragrafo 29)

ALLEGATO B - Forme di citazione (paragrafo 31)

1. Forme di citazione degli atti normativi
2. Forme di citazione di parti di atti normativi
3. Forme di citazione delle pubblicazioni ufficiali

ALLEGATO C - Formule per le modifiche testuali (paragrafo 68)

ALLEGATO D - Regole applicabili d'ufficio

INDICE ANALITICO

PARTE I LINGUAGGIO NORMATIVO

1. *Brevità del periodo*
 1. Il periodo deve essere breve e semplice. Ridurre allo stretto necessario il numero di proposizioni contenute in un periodo.
 2. Preferibilmente la proposizione principale deve precedere le eventuali subordinate.
2. *Stile*
 1. Non perseguire concisione ed eleganza stilistica del testo a scapito della sua completezza e univocità.
3. *Tempi e modi dei verbi*
 1. Nella formulazione dei precetti assicurare l'uniformità nell'uso dei modi e dei tempi verbali. Di regola usare l'indicativo presente, evitando l'uso del congiuntivo e del futuro.
4. *Verbi servili*
 1. Evitare l'uso di verbi servili per sottolineare l'imperatività della norma ⁽¹⁾.
5. *Forma passiva dei verbi*
 1. Evitare la forma passiva (in particolare il "si" passivante) quando col suo impiego non risulta chiaro l'agente o il destinatario cui la disposizione si riferisce.
6. *Avverbi di negazione*
 1. Evitare la doppia negazione.
7. *Significato sintattico delle congiunzioni*
 1. Esprimere il significato sintattico delle congiunzioni in modo chiaro e univoco. In caso di ambiguità impiegare opportuni accorgimenti linguistici.
8. *Congiunzioni disgiuntive*
 1. Per esprimere una relazione disgiuntiva inclusiva usare preferibilmente la parola "o" posta fra i due termini; evitare invece la parola "e" (che va riservata alle relazioni congiuntive: la fattispecie si realizza quando tutti gli elementi correlati si avverano) e la espressione "e/o" ⁽²⁾.
 2. Per esprimere una relazione disgiuntiva esclusiva, qualora tale relazione non risulti evidente dalla fattispecie regolata ⁽³⁾, usare particolari accorgimenti quali ad esempio "o soltanto A o soltanto B", "A o B ma non entrambi" e simili.
 3. Se la parola "o" non è sufficientemente univoca, usare formulazioni più ampie (anche se ineleganti) per esprimere la relazione disgiuntiva in modo da risolvere l'ambiguità.
9. *Congiunzioni condizionali*
 1. Le norme condizionate sono norme riconducibili alla formula "se f allora g", dove f è la fattispecie condizionante e g la conseguenza giuridica. In questa formula la particella "se" può essere intesa nel senso che g consegue da f, ma può conseguire anche da altre fattispecie. Se si vuole che g venga prodotta solo da f e non da altre fattispecie usare la formula "solo se f, allora g" (o espressioni equivalenti).
10. *Carattere tassativo o esemplificativo, cumulativo o alternativo delle enumerazioni*
 1. Esprimere chiaramente il carattere tassativo o esemplificativo, oppure il carattere cumulativo o alternativo delle enumerazioni ⁽⁴⁾.
11. *Proposizioni prive di significato normativo*
 1. Evitare proposizioni prive di significato normativo, come raccomandazioni, dichiarazioni d'intenti - diverse dalle finalità della legge -, motivazioni, previsioni, auspici e simili.

(1) Ad esempio: "deve"; "ha l'obbligo"; "è tenuto a".

(2) Le congiunzioni disgiuntive ("o", "oppure", ecc.) esprimono una relazione disgiuntiva tra due termini che può essere inclusiva o esclusiva. Per relazione disgiuntiva esclusiva, nel linguaggio normativo, s'intende una relazione tra elementi di una fattispecie tale per cui la fattispecie si realizza, e quindi si danno le conseguenze, nel caso che si avveri uno solo dei due elementi, ma non ambedue. Per relazione disgiuntiva inclusiva s'intende invece una relazione tra elementi tale per cui la fattispecie si realizza, e quindi si danno le conseguenze, sia nel caso che si avveri uno solo dei due elementi, sia nel caso che si avverino ambedue.

(3) Del tipo "La camera approva o respinge": la camera non può approvare e respingere contemporaneamente.

(4) Il carattere tassativo si esprime usando parole quali "soltanto", "esclusivamente", "unicamente"; il carattere esemplificativo si esprime usando parole quali "tra l'altro", "come", "ad esempio".

Il carattere cumulativo dell'enumerazione indica che tutti gli elementi della fattispecie devono essere realizzati. Esempio di enumerazione cumulativa:

"Affinché si attui la conseguenza g devono avverarsi tutte le seguenti condizioni:

a) ...

b) ...

c) ...".

Il carattere alternativo dell'enumerazione indica che è sufficiente la realizzazione di uno degli elementi della fattispecie: in tal caso - se necessario - va precisato se la relazione disgiuntiva tra gli elementi è di tipo inclusivo o esclusivo. Esempio di enumerazione alternativa inclusiva:

"Affinché si attui la conseguenza g deve avverarsi almeno una (una o più) delle seguenti condizioni:

a)...

b)...

c)...".

Esempio di enumerazione alternativa esclusiva:

"Affinché si attui la conseguenza g deve avverarsi una sola delle seguenti condizioni:

a)...

b)...

c)...".

12. *Scelta e uso dei termini*
1. Scegliere, per un dato concetto, il termine che lo esprime nel modo più preciso, avuto riguardo in primo luogo alla legislazione vigente.
 2. Usare i termini non strettamente giuridici o tecnici nella loro accezione corrente.
13. *Termini giuridici o tecnici*
1. Impiegare in modo appropriato i termini attinti dal linguaggio giuridico o da un linguaggio tecnico, tenendo conto del significato loro assegnato dalla scienza o tecnica che li concerne.
 2. In particolare, per i termini giuridici tener conto in primo luogo del loro significato legale, desumibile dalle definizioni contenute nei codici o in altre leggi; secondariamente, e in via subordinata, di quello attribuito dalla giurisprudenza consolidata; in terzo luogo, e in modo ancora subordinato, dalla dottrina prevalente.
14. *Termini con significato diverso nel linguaggio giuridico e in quello corrente*
1. Se un termine tecnico-giuridico ha un significato diverso da quello che ha nel linguaggio corrente, occorre fare in modo che dal contesto sia chiaro in quale delle due accezioni il termine è impiegato ⁽⁵⁾.
15. *Definizioni*
1. Quando un termine non ha un significato chiaro e univoco, o quando viene adoperato in un'accezione non corrispondente a quella corrente nel linguaggio comune, nel linguaggio giuridico o in quello tecnico, indicare, usando definizioni appropriate, qual è il significato attribuito al termine nel testo in questione. Quando non si pongono problemi del genere evitare le definizioni.
16. *Omogeneità terminologica*
1. Individuare gli stessi concetti o istituti con denominazioni identiche nel titolo, negli articoli e negli allegati, anche tenendo conto delle definizioni contenute nelle altre leggi che disciplinano la materia.
 2. Quando si modificano testi superati nella terminologia o nello stile è preferibile riformulare l'intero testo previgente usando termini più aggiornati.
17. *Termini stranieri*
1. Evitare l'uso di termini stranieri, salvo che siano entrati nell'uso corrente della lingua italiana e non abbiano termini corrispondenti in tale lingua. Se necessario, anche per i termini stranieri fornire la definizione secondo quanto indicato nel paragrafo 15.
 2. La parola straniera assunta nella lingua italiana è indeclinabile, salvi i casi entrati nell'uso.
18. *Neologismi*
1. Evitare i neologismi non entrati nell'uso corrente della lingua italiana. Se è necessario usare tali termini, corredarli di una definizione.
19. *Ripetizione di termini*
1. Le singole partizioni dell'atto (in particolare articoli e commi) sono unità autonome del testo. La ripetizione dei termini di comma in comma o di articolo in articolo, come pure l'uso di riferimenti normativi completi, sono utili e spesso necessari alla comprensione del testo nonché alla sua compatibilità con modifiche o integrazioni successive e con l'uso di sistemi informatici. Evitare, pertanto, l'uso di pronomi personali o pronomi e aggettivi dimostrativi riferiti a termini impiegati in altri articoli o commi (e anche nello stesso comma, se l'uso del pronome o dell'aggettivo genera ambiguità). Ripetere invece il termine richiamato; quand'è necessario a evitare equivoci, inoltre, ricorrere a riferimenti interni ⁽⁶⁾.
20. *Previsione di adempimenti a carico di altri soggetti*
1. Le disposizioni che prevedono una pronuncia dell'assemblea legislativa su atti o proposte di atti non individuano l'organo assembleare competente.
 2. Le disposizioni che prevedono adempimenti a carico di enti locali e quelle che trasferiscono o conferiscono compiti ad essi non individuano l'organo competente ad adempiere, né il tipo di atto da emanare.
 3. In ogni caso, quando si fa riferimento a organi oppure a strutture delegificate o, comunque, regolate da una fonte diversa per grado - o da un altro ordinamento -, anziché chiamarli col nome completo è preferibile indicarli genericamente come organi competenti nella materia tale.

PARTE II

SCRITTURA DEI TESTI NORMATIVI

21. *Uso di abbreviazioni e sigle*
1. Evitare le abbreviazioni consistenti nel troncamento della parte finale della parola o di altre parti che la compongono, con l'eccezione delle abbreviazioni ammesse in forma normalizzata per le citazioni di testi normativi secondo quanto previsto nel paragrafo 31 e nell'allegato B.

(5) Ad esempio "ripetizione".

(6) Per esempio, la formulazione:
 "1. Il consiglio regionale approva ...
 2. Esso delibera anche ..."
 dev'essere sostituita con la formulazione:
 "1. Il consiglio regionale approva ...
 2. Il consiglio regionale delibera anche ..."

2. Quando in uno stesso testo occorre ripetere più volte un'espressione la cui sigla è d'uso corrente, dopo aver scritto nella prima citazione l'espressione per intero seguita dalla sigla tra parentesi tonde, è consentito nel seguito del testo usare solo la sigla al posto dell'espressione intera ⁽⁷⁾.

3. Qualora sia necessario ripetere più volte in uno stesso testo la medesima espressione composta, è consentita la sua sostituzione con una denominazione abbreviata, riportando nella prima citazione l'espressione per esteso seguita dalla denominazione abbreviata che sarà usata al suo posto, preceduta dalle parole "di seguito denominato/a". Se possibile la denominazione abbreviata contiene un'indicazione sulla materia cui fa riferimento l'espressione composta, anche per agevolarne la comprensione e la ricerca ⁽⁸⁾.

22. Scrittura di sigle e abbreviazioni

1. Le sigle usate per designare enti, organi, programmi e simili sono assimilabili ai nomi propri. A differenza delle abbreviazioni usate come nomi comuni (s.p.a., l.r.) vanno scritte con lettere maiuscole senza punti di separazione, anche per agevolarne la ricerca informatica. Questo vale quando ogni lettera è iniziale di una parola (ONU, ENI), e anche quando una parte della sigla non è una semplice iniziale, ma una parola trunca (ISTAT, EURATOM).

2. L'abbreviazione di termini riportati al plurale è identica a quella usata al singolare; basta porre al singolare o al plurale l'articolo determinativo che li accompagna.

3. Le abbreviazioni, quando ammesse, vanno scritte in lettere minuscole intervallate o seguite da un punto in sostituzione delle lettere omesse ⁽⁹⁾.

23. Uso delle lettere maiuscole

1. L'uso della maiuscola è prescritto:

- a) all'inizio del testo e dopo ogni punto fermo;
- b) per i nomi propri di persona;
- c) per i nomi propri geografici;
- d) per i nomi di enti od organi individui.

24. Nomi di enti e organi composti da più parole

1. Nei nomi di enti od organi composti da più parole solo l'iniziale del primo sostantivo si scrive in maiuscolo ⁽¹⁰⁾.

2. Nei casi seguenti seguire i criteri indicati:

- a) quando la prima parola è un aggettivo seguito da un sostantivo entrambe iniziano con lettera maiuscola ⁽¹¹⁾;
- b) quando una denominazione ne contiene un'altra, ciascuna inizia con lettera maiuscola ⁽¹²⁾.

3. In ogni caso all'interno di un testo seguire criteri uniformi.

25. Scrittura dei numeri

1. In genere i numeri sono scritti in lettere salvo che siano inclusi in tabelle, elenchi e simili ⁽¹³⁾.

2. I capitoli di bilancio, le quantità percentuali e quelle accompagnate da unità di misura e monetarie si scrivono in cifre. In questi casi per separare le centinaia dalle migliaia, le migliaia dai milioni ecc., usare il punto fermo in basso, e non in alto; per separare i numeri interi dai decimali usare la virgola, e non il punto ⁽¹⁴⁾.

3. Peraltro gli importi monetari dell'ordine di milioni o miliardi possono scriversi in forma mista di cifre e lettere, a meno che non si allunghi troppo l'espressione ⁽¹⁵⁾. Questa regola non si osserva nelle tabelle, in cui le espressioni numeriche si riportano sempre in cifre.

26. Date

1. Le date si scrivono in cifre arabe, salvi i mesi e le ore che si scrivono in lettere. Scrivere sempre l'anno con quattro cifre ⁽¹⁶⁾.

27. Citazione di partizioni di atti normativi

1. Per i numeri che servono a citare partizioni di atti normativi contrassegnati da cifre (articoli, commi numerati, numeri interni ai commi) si rinvia al paragrafo 31 e all'allegato B.

(7) Ad esempio:
prima citazione:
"Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)".
Citazioni successive:
"Il CIPE".

(8) Per esempio, se l'espressione composta è "Osservatorio regionale per il monitoraggio dell'entità e dell'efficienza della rete distributiva commerciale", nelle citazioni successive si può usare la denominazione abbreviata "Osservatorio del commercio".

(9) Vedi paragrafi 21 e 28.

(10) Ad esempio: Comunità europea dell'energia atomica; Ministro della pubblica istruzione; Ministero della pubblica istruzione.

(11) Ad esempio "Alto Commissario".

(12) Ad esempio: "Commissione delle Comunità europee"; "Presidente del Consiglio dei ministri"; "Presidente della Commissione delle Comunità europee".

(13) Ad esempio: "il termine di trenta giorni".

(14) Esempi: "una somma di 46.527,32 euro"; "un tasso del 2,25 per cento" (per l'uso del simbolo % vedi il paragrafo 28).

(15) Esempi:

- 5.000.000.000 va scritto 5 miliardi;
- 7.120.000.000 va scritto 7 miliardi 120 milioni;
- 8.000.000 va scritto 8 milioni;
- 4.150.000 va scritto 4 milioni 150 mila;
- 785.000 va scritto 785 mila;
- 65.350 va scritto 65 mila 350;
- 10.000 va scritto 10 mila;

ma il numero

- 5.120.450.000 si scrive in cifre; e così i numeri 632.365.615, 1.290.300, ecc.

(16) Ad esempio: "2 marzo 1982".

28. *Segni d'interpunzione e altri segni tipografici d'uso corrente*

1. Usarli nei casi e con il significato sotto specificato:

- a) punto fermo (.):
 - significato sintattico;
 - nelle abbreviazioni di parole in luogo delle lettere omesse;
 - dopo il numero che contrassegna un comma;
- b) virgola (,):
 - significato sintattico;
- c) due punti (:):
 - significato sintattico; in particolare, dopo la parte introduttiva (alinea) di una modificazione testuale o di una sequenza di partizioni interne ai commi;
- d) punto e virgola (;):
 - significato sintattico;
 - alla fine delle partizioni interne di un comma (lettere, numeri), tranne l'ultima dell'elenco o quella funzionante da alinea.
- e) punto interrogativo (?), punto esclamativo (!):
 - evitarli, in quanto propri del discorso diretto;
- f) virgolette ("..."):
 - significato sintattico;
 - per racchiudere citazioni di testi normativi; se è necessario usare le virgolette all'interno di un testo già racchiuso da virgolette usare i segni: '';
- g) puntini di sospensione (...):
 - evitarli, specie all'inizio, all'interno e alla fine di citazioni o modificazioni testuali;
- h) trattino (-):
 - nella divisione in sillabe per fine riga;
 - per unire due parole occasionalmente collegate (es. decreto-legge)
- i) doppio trattino (...-...-...):
 - se indispensabile, per delimitare una doppia parentetica, quando ce n'è già una tra due virgole;
- l) parentesi tonde (...):
 - di regola vanno evitate; si usano per racchiudere le sigle nel caso previsto dal paragrafo 21, comma 2, per racchiudere i titoli o le rubriche nelle citazioni di atti normativi, per racchiudere i termini latini o stranieri che seguono l'equivalente espressione in lingua italiana;
- m) parentesi tonda di chiusura (...):
 - dopo la lettera o il numero che contrassegna una partizione interna al comma;
- n) parentesi quadre [...]:
 - evitarle;
- o) asterisco (*):
 - di regola evitarlo; se usato, specificarne preventivamente il significato;
- p) sbarretta (/):
 - evitarla, tranne che nel linguaggio tecnico e nelle forme semplificate di citazione dei testi normativi (vedi l'allegato B);
- q) "o" e "a" piccole in alto a destra di numeri arabi:
 - evitarle; impiegare invece il numero romano o il numero ordinale scritto in lettere; si mantiene la scrittura 1° per indicare il primo giorno del mese nelle date;
- r) per cento (%):
 - si usa solo in tabelle, elenchi e simili;
- s) paragrafo (§):
 - evitarlo; usare invece l'espressione "paragrafo", abbreviabile in "par." se seguita da un numero.

29. *Simboli convenzionali di unità di misura e monetarie*

1. Le unità di misura e monetarie si scrivono per esteso. E' ammesso l'uso di simboli convenzionali all'interno di tabelle, elenchi e simili. Per l'uso e la scrittura delle unità di misura attenersi ai simboli e alle definizioni previste dall'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802, come modificato dalla legge 28 ottobre 1988, n. 473 e dal decreto del Ministro dell'industria 29 gennaio 2001, riportati per estratto nell'allegato A del presente testo. Per simboli e unità di misura espressi con abbreviazioni o sigle poco note svolgere la sigla o rinviare agli atti normativi contenenti la definizione del simbolo o dell'unità di misura.

30. *Simboli convenzionali propri di linguaggi tecnici o scientifici*

1. Sono ammessi quando strettamente necessari alla formulazione dei testi normativi (ad esempio per dettare prescrizioni tecniche attraverso algoritmi matematici). Quando non vi è accordo sul significato attribuito al simbolo o esso non è di dominio comune, specificare preventivamente il significato attribuito nel testo al simbolo in questione.

31. *Citazione di testi normativi*

1. Per le citazioni di testi normativi italiani, comunitari, internazionali, attenersi alle formule e ai criteri contenuti nell'allegato B1.
2. Per le citazioni di partizioni interne agli atti normativi attenersi alle formule e ai criteri contenuti nell'allegato B2.
3. Per le citazioni di pubblicazioni ufficiali attenersi alle formule e ai criteri contenuti nell'allegato B3.
4. Se la denominazione ufficiale dell'atto non include la menzione dell'autorità che lo ha emanato integrare la denominazione con tale menzione ⁽¹⁷⁾.
5. Per individuare univocamente l'atto, quando esso non è numerato, se ne ricorda il titolo o altri elementi sufficienti a identificarlo, come gli estremi di pubblicazione.

(17) Ad esempio, nel caso di decreti emanati da ministri, assessori regionali, o nel caso di deliberazioni adottate da comitati interministeriali, occorre specificare il ministro, l'assessore o il comitato interministeriale.

6. Bisogna dare un'indicazione sull'oggetto delle disposizioni citate, in modo da facilitare la comprensione del rinvio. Di norma lo si fa riportando il titolo dell'atto, quand'esso è citato per la prima volta: il titolo è riportato fra parentesi tonde, dopo la data e il numero dell'atto; in alternativa, se indicato nell'intestazione ufficiale, è riportato il titolo breve. Se il titolo dell'atto è troppo lungo lo si riassume. Se il titolo dell'atto non permette d'individuare l'argomento del rinvio (ad esempio: se si rinvia a disposizioni intrusive, o a disposizioni contenute in leggi finanziarie) si indica l'oggetto delle disposizioni citate ⁽¹⁸⁾.

32. Citazione di atti non normalizzati

1. Se l'atto citato non è stato redatto secondo i criteri qui indicati, la citazione deve rispettare la sua struttura così come si presenta, seguendo però, per quant'è possibile, i criteri formali qui indicati (ad esempio per quanto riguarda le minuscole e maiuscole, le abbreviazioni, le virgole, i segni tipografici e simili).

2. Se però la citazione di disposizioni redatte secondo criteri diversi può generare confusione per la loro contraddittorietà con i nuovi criteri, è preferibile usare formulazioni magari ineleganti ma inequivoche, quali ad esempio citazioni testuali complete che cominciano con la parola iniziale e terminano con la parola finale (compresa) della disposizione richiamata.

33. Scrittura della citazione

1. Quando occorre citare una parte di un atto normativo (ad esempio un articolo o una singola disposizione) contenuta in un atto diverso o nello stesso atto in cui si cita, menzionare, oltre all'atto, le partizioni interne che contengono tale parte. Citare le partizioni in ordine decrescente, separandole con virgole (ad esempio: "articolo 1, comma 2, lettera b) ..."), se non quando un ordine diverso è consigliabile per motivi particolari. Questo vale, in specie, per le disposizioni modificative: ad esempio, se si vuole sostituire il comma 2 dell'articolo 1 bisogna usare quest'ordine - crescente -, per rendere evidente che ad essere sostituito è il comma 2, e non l'articolo 1.

2. Per ragioni di chiarezza, la citazione deve arrivare sino alla partizione del livello più basso necessario per individuare la parte del testo citato.

3. Quando si citano articoli raggruppati in partizioni di livello superiore, è superfluo menzionare tali partizioni, poiché la numerazione degli articoli è continua nel corso dell'atto.

4. Nei riferimenti interni non impiegare, in luogo della citazione esatta della partizione interna, le parole "precedente" o "successivo". Non aggiungere alla citazione l'espressione "della presente legge" o "del presente articolo" a meno che non vi sia ambiguità nel riferimento, ad esempio nel caso di vicinanza di riferimenti esterni e interni.

5. Dovendo citare partizioni di livello superiore all'articolo nella loro interezza, la citazione va fatta in ordine decrescente, a partire dalla partizione di livello più alto ⁽¹⁹⁾.

34. Regole particolari nella scrittura delle citazioni

1. Evitare l'espressione "ultimo/penultimo comma" o "ultimi due commi" nonché le grafie 3°, 3^a, III quando ci si riferisce a commi (vedi anche il paragrafo 28, comma 1, lettera q).

2. Citare le lettere e i numeri che contrassegnano partizioni interne ai commi usando la denominazione "lettera" e "numero", seguita dalla lettera dell'alfabeto o dalla cifra araba e da una parentesi tonda di chiusura.

3. Citare la parte del comma che introduce una modifica testuale, consistente in un articolo o in uno o più commi, lettere o numeri, con la denominazione di "alinea".

4. La parte del comma che contiene le modificazioni testuali (o novelle) è denominata "capoverso" quando sostituisce o introduce un'intera partizione interna all'articolo; se la novella comprende una pluralità di partizioni da inserire o sostituire, esse assumono la denominazione di "primo capoverso", "secondo capoverso", "terzo capoverso", ecc. ⁽²⁰⁾.

5. Quando si citano commi numerati usare il numero cardinale ("comma 1"). Quando si citano commi non numerati, invece, usare il numero ordinale ("primo comma").

6. In caso di parti del testo non contrassegnate da lettere, cifre o altre espressioni (ad esempio allegati non numerati, frasi contraddistinte da trattini o altri segni tipografici), la citazione va fatta usando il numero ordinale che la contraddistingue (ed evitando le parole "ultimo, penultimo, ultimi due" o simili), scritto in lettere ("primo allegato", "primo trattino", ecc.).

7. Se le predette forme di citazione non risultano del tutto chiare o se s'intende citare parti di testo (frasi, parole, insiemi di parole) non costituenti formalmente unità autonome nella struttura dell'atto, la citazione va fatta riportando per esteso, fra virgolette, la parte di testo che si intende citare.

35. Citazione di partizioni di atti comunitari o internazionali

1. Quando si citano partizioni di atti comunitari o internazionali seguire la terminologia adoperata in tali testi.

(18) Quando viene riportato il titolo di un atto che contiene già delle parentesi, anziché racchiuderlo a sua volta fra parentesi si può farlo precedere dalla parola "concernente", racchiudendolo fra virgolette.

Se un atto viene citato per la prima volta nel titolo di un altro atto la citazione per esteso (estremi completi più titolo) va ripetuta una seconda volta quando esso viene citato nell'articolato.

(19) Ad esempio: titolo I, capo II, sezione III.

(20) Esempio: l'articolo 1 della legge 14 febbraio 1987, n. 37 che recita:

"1. L'articolo 24 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

Art. 24 - (Ciclomotori).

1. Ciclomotori sono i veicoli con due ruote o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche:

a) cilindrata fino a 50 centimetri cubi;

b) capacità di sviluppare su strada piana una velocità fino a 40 chilometri l'ora.

2. Detti veicoli qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate nel comma 1, sono considerati motoveicoli."

Nelle citazioni, le parole da "L'articolo 24 del testo unico" fino a "seguente" sono chiamate "alinea"; il comma 1 del nuovo testo dell'articolo 24 può essere chiamato "primo capoverso del comma 1 dell'articolo 1"; il comma 2, a sua volta, può essere citato come "secondo capoverso". La lettera a) del nuovo testo del comma 1 può essere chiamata, di conseguenza, "lettera a) del primo capoverso". E' altrettanto valida la citazione come: "comma 1 (o "comma 2", o "lettera a) del comma 1") dell'articolo 24 della legge (...), come sostituito dall'articolo 1".

PARTE III

STRUTTURA DELL'ATTO NORMATIVO

36. *Elementi del testo ufficiale*

1. Il testo ufficiale dell'atto normativo, sotto il profilo formale, consta dei seguenti elementi:
 - a) intestazione (che nel decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217, recante il regolamento di esecuzione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, viene chiamato titolo), indicante nell'ordine:
 - 1) la denominazione giuridica dell'atto;
 - 2) la data di promulgazione (o di emanazione, per gli atti non legislativi);
 - 3) il numero d'ordine (quando previsto);
 - 4) il titolo dell'atto (che nel regolamento citato è chiamato argomento);
 - b) formula di promulgazione (per gli atti legislativi) o di emanazione (per gli atti non legislativi);
 - c) preambolo o premessa (per gli atti non legislativi);
 - d) testo degli articoli;
 - e) formule finali sulla pubblicazione e l'obbligatorietà dell'atto ("La presente legge sarà pubblicata nel bollettino ufficiale ... E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla ..."), che quindi non sono inserite nell'articolo, né numerate come commi;
 - f) luogo e data di promulgazione (o emanazione), sottoscrizioni;
 - g) allegati (eventuali).
2. Nelle regole che seguono i predetti termini sono impiegati nel senso sopra specificato.

37. *Sommario delle rubriche*

1. Quando un atto contiene partizioni superiori all'articolo o numerosi articoli forniti di rubrica (cioè di un titoletto) è bene premettere al testo dell'atto un sommario delle rubriche.

38. *Titolo dell'atto*

1. Di norma il titolo dell'atto dev'essere breve.
2. Qualora ciò non sia possibile, al titolo può seguire un secondo titolo più breve entro parentesi tonde.
3. Il titolo deve riguardare tutti gli argomenti principali trattati dall'atto. In particolare, evitare sia espressioni generiche, sia semplici citazioni di date e numeri di atti ("titoli muti").

39. *Omogeneità terminologica fra titolo e testo*

1. I termini usati nel titolo devono essere identici a quelli usati nel testo degli articoli quando si riferiscono ai medesimi oggetti.

40. *Titolo di atti che modificano o integrano atti previgenti*

1. Per la redazione dei titoli di atti che modificano atti previgenti si rinvia ai paragrafi 57, 64, 65.

41. *Titolo di atti che attuano la normativa comunitaria o internazionale*

1. I titoli degli atti che attuano norme comunitarie o internazionali devono citararle, seguendo le regole espresse nel paragrafo 31.

42. *Partizioni dell'atto di livello superiore all'articolo*

1. Un atto lungo e complesso può essere diviso in parti minori, ciascuna contenente uno o più articoli. Le partizioni, se usate, comprendono tutti gli articoli dell'atto.
2. Denominare le partizioni in modo uniforme con i seguenti termini, e impiegarle secondo la seguente gerarchia (in ordine crescente): capo (eventualmente diviso in sezioni), titolo, parte, libro.
3. Non usare una partizione gerarchicamente superiore se non è usata quella inferiore. Fanno eccezione le sezioni, che sono utilizzate solo come eventuali partizioni interne di un capo.
4. Corredare le partizioni superiori all'articolo con una rubrica, evidenziata con adeguati accorgimenti grafici.
5. Le partizioni dello stesso livello portano una numerazione continua all'interno di ogni partizione immediatamente superiore. Contrassegnare ogni partizione con un numero ordinale, scritto in cifre romane.

43. *L'articolo*

1. La partizione di base del testo normativo è l'articolo. Nessuna parte del testo normativo, tranne gli allegati, può essere esclusa dalla partizione in articoli.
2. L'articolo deve essere breve.
3. Evitare di inserire in uno stesso articolo disposizioni che non siano in rapporto diretto tra loro ⁽²¹⁾.
4. Numerare sempre gli articoli progressivamente (salvo il caso che modifiche successive determinino vuoti non colmati: in tal caso la numerazione originaria resta ferma e diventa progressiva, ma non continua). Nell'intestazione gli articoli sono contrassegnati con l'abbreviazione "Art.", seguita da uno spazio bianco e dal numero cardinale scritto in cifre arabe; l'abbreviazione è usata solo nelle intestazioni. Tale regola si osserva anche nel caso di un testo costituito da un unico articolo, che pertanto è contrassegnato come "Art. 1".
5. Nell'intestazione gli articoli, oltre al numero, recano una rubrica, evidenziata con adeguati accorgimenti grafici.
6. Quando si aggiungono o sostituiscono articoli ci si conforma, quanto alla presenza o meno di rubriche, al testo in cui gli articoli sono inseriti.

44. *I commi*

1. Ogni articolo si divide in commi. Il comma termina con il punto a capo.

(21) Per esempio non inserire nello stesso articolo (né tantomeno nello stesso comma) norme sostanziali e procedurali.

2. Ogni comma può suddividersi in periodi, senza andare a capo. Ogni periodo termina con il punto fermo. All'interno del comma si va a capo solo in caso di suddivisione del testo in enumerazioni contrassegnate da lettere o numeri, oppure dopo la parte introduttiva ("alinea") di una modifica testuale ("novella").
3. In uno stesso articolo i commi sono contrassegnati con numeri cardinali progressivi (salvo il caso di modifiche successive, come nell'ipotesi degli articoli), espressi in cifre arabe, seguiti da un punto.
4. Il comma unico di un articolo è contrassegnato con il numero "1."

45. Partizioni interne ai commi

1. Le partizioni interne al comma possono essere usate solo per evidenziare una serie di proposizioni di un periodo tra loro coordinate, oppure un'enumerazione. Pertanto all'interno o al termine di tali partizioni non possono essere introdotti nuovi periodi prima di passare al comma successivo. Se è necessario inserire nella singola lettera frasi definitorie o simili, si fa precedere la frase da un punto e virgola, senza andare a capo.
2. Le partizioni interne ai commi sono contrassegnate da lettere minuscole dell'alfabeto. La lettera è seguita dal segno destro di una parentesi tonda. Le partizioni interne a una lettera sono contrassegnate da un numero cardinale espresso in cifre arabe e seguito da una parentesi. Se le lettere dell'alfabeto (comprese j, k, w, x, y) non sono sufficienti a esaurire l'elencazione, si prosegue a lettere raddoppiate e se occorre triplicate ⁽²²⁾.
3. Quando il comma si suddivide in lettere, si va a capo dopo i due punti con cui termina la parte introduttiva (denominata "alinea"), nonché alla fine di ogni lettera che termina con il punto e virgola; non si va a capo all'interno di una lettera, a meno che questa, a sua volta, non si suddivida in numeri, nel qual caso si va a capo sia dopo l'alinea che alla fine di ogni numero. Se necessario la partizione prosegue nel modo seguente: 1.1; 1.2; 1.3...; 1.25, ecc.
4. L'impiego di trattini o di altri segni per contraddistinguere partizioni interne di un comma non è consentito.
5. Ogni partizione inferiore comincia con un "a capo" più interno rispetto all'"a capo" di quella superiore ⁽²³⁾.
6. Per quanto riguarda la continuità e progressività di lettere e numeri si osservano i criteri validi per articoli e commi.

46. Allegati

1. Si ricorre all'uso di allegati in presenza di testi in forma di tabelle, elenchi, prospetti e simili, di prescrizioni tecniche lunghe e dettagliate che altrimenti appesantirebbero il testo degli articoli, nonché di rappresentazioni grafiche quali cartografie, disegni, ecc. Non inserire negli allegati (e in particolare nelle loro note esplicative) disposizioni sostanziali collocabili nell'articolato.
2. Non inserire gli allegati nel corpo degli articoli, ma collocarli al termine dell'articolato.
3. Si distinguono dagli allegati propriamente detti (che integrano e completano le disposizioni contenute nel testo degli articoli) i testi che costituiscono l'oggetto su cui verte l'atto (atti di approvazione, autorizzazione, esecuzione e simili); tali atti si dividono correttamente in atti che approvano o autorizzano o danno esecuzione e simili, e atti approvati, autorizzati, eseguiti e simili (testi unici, accordi internazionali, bilanci, piani, programmi, statuti, ecc.), i quali hanno carattere autonomo pur essendo annessi all'atto che li contempla.

47. Intestazione degli allegati

1. Intestare gli allegati propriamente detti con la denominazione "Allegato" e contraddistinguerli con una lettera maiuscola.
2. Corredarli inoltre con una rubrica che indichi il contenuto dell'allegato e, fra parentesi, la disposizione dell'atto che fa rinvio ad esso.
3. Quando l'allegato è in forma di tabella è possibile usare, per contraddistinguerlo, la parola "Tabella" anziché "Allegato".

48. Rinvio espresso dall'articolo all'allegato.

1. Il testo dell'articolo cui è collegato oggettivamente l'allegato deve contenere un rinvio espresso all'allegato o agli allegati.

49. Partizioni interne agli allegati.

1. La partizione interna degli allegati deve consentire con chiarezza la citazione delle singole parti in cui si suddivide l'allegato.

50. Omogeneità materiale dell'atto e delle singole partizioni. Divieto di disposizioni intrusive.

1. La materia delle disposizioni contenute nell'atto dev'essere omogenea.
2. Evitare disposizioni riguardanti materie del tutto estranee a quella dell'atto nel suo complesso. Se s'intende includere disposizioni del genere, esse devono essere contenute in un apposito articolo e di esse si deve fare menzione nel titolo dell'atto.
3. La divisione delle disposizioni dell'atto in articoli o in partizioni superiori all'articolo deve informarsi a criteri di omogeneità interna delle singole partizioni.

51. Sequenza delle disposizioni

1. Qualora il testo normativo costituisca una disciplina organica di una determinata materia, si raccomanda che l'ordine delle disposizioni nel corso dell'atto osservi la seguente sequenza:
 - a) Parte introduttiva, contenente le "disposizioni generali", quali ad esempio:
 - 1) finalità dell'atto e principi generali (evitando peraltro mere dichiarazioni d'intenti);
 - 2) campo di applicazione (soggetti destinatari delle norme, materie disciplinate, eventuali limiti di efficacia delle norme, ecc.);

(22) Ad esempio: "aa), bb), cc)", ecc.; "aaa), bbb), ccc)", ecc.

(23) Ad esempio:

```

1. ....:
  a) .....:
    1) .....;
    2) .....;
  b) .....
2. ....
3. ....:
  a) .....;
  b) .....

```


- 3) definizioni.
- b) Parte principale: contiene le disposizioni sostanziali e procedurali relative alla materia disciplinata, oltre alle eventuali sanzioni. Preferibilmente le sanzioni sono collocate dopo le disposizioni sostanziali o procedurali cui si riferiscono; se ce ne sono molte, però, è possibile accorparle in un unico articolo dopo tutte le disposizioni sostanziali e procedurali. Le disposizioni sanzionatorie devono contenere un inequivoco riferimento alle corrispondenti disposizioni sostanziali, a meno che la sanzione non si riferisca all'intero atto.
- c) Parte finale, contenente:
- 1) disposizioni sull'attuazione dell'atto: indicano l'organo che emana le disposizioni attuative, la loro forma e, se necessario, le direttive cui l'organo deve attenersi; possono autorizzare l'organo esecutivo a modificare alcune parti dell'atto (come gli allegati contenenti prescrizioni tecniche che richiedono frequenti aggiornamenti);
 - 2) disposizioni di coordinamento: chiariscono l'ambito di applicazione delle nuove disposizioni rispetto a quelle previgenti, in genere modificandole;
 - 3) disposizioni transitorie: disciplinano il passaggio dal regime previgente a quello nuovo, individuando chiaramente le fattispecie soggette alla disciplina transitoria; indicano un tempo definito per la loro applicazione, evitando - in particolare - espressioni generiche come "in sede di prima applicazione". Di norma non devono essere modificate;
 - 4) disposizioni abrogative: rimuovono dall'ordinamento atti normativi - o loro parti - riguardanti materie disciplinate dalle nuove disposizioni o con esse incompatibili. Un singolo articolo o singole disposizioni strettamente collegate alle nuove, però, possono essere abrogate nella parte principale, con un articolo che segue immediatamente le nuove disposizioni;
 - 5) disposizioni sulla copertura finanziaria.
- d) disposizioni sull'entrata in vigore dell'atto e sulla decorrenza - o scadenza - d'efficacia di singole sue disposizioni: fissano la data di entrata in vigore dell'atto (se diversa dal termine fissato costituzionalmente o - nel caso di atti non legislativi - per legge), nonché il termine iniziale di decorrenza - o quello finale di scadenza - dell'efficacia di singole disposizioni (se diversi da quello di entrata in vigore o di scadenza dell'atto). Le date devono essere fissate in modo certo e conoscibile dalla generalità dei cittadini: in particolare, quando l'entrata in vigore dell'atto o la decorrenza d'efficacia di sue disposizioni vengono fatte dipendere da atti successivi, la pubblicazione di questi ultimi con modalità analoghe al primo atto determina le date in questione ⁽²⁴⁾.

PARTE IV RIFERIMENTI (O RINVII)

52. *Definizione di riferimento o rinvio*
1. Con "riferimenti normativi" (o "rinvii") s'intendono tutti i casi in cui il testo dell'atto si riferisce a un altro atto (riferimenti esterni) o a un'altra parte dello stesso atto (riferimenti interni).
 2. I criteri formali concernenti la scrittura delle citazioni dei testi normativi sono contenuti nei paragrafi da 31 a 35.
 3. Evitare i riferimenti a catena (si rinvia all'art. x che a sua volta rinvia all'art. y).
53. *Riferimenti interni*
1. E' riferimento interno una proposizione che si riferisce a un'altra parte dello stesso atto.
 2. Verificare se il riferimento interno è necessario o utile per la migliore articolazione del testo, o, viceversa, se può essere evitato con una riformulazione completa della disposizione.
54. *Riferimenti a partizioni superiori all'articolo*
1. In certi casi, prevedibilmente rari, può essere opportuno o necessario rinviare a una partizione dell'atto superiore all'articolo. Tale tipo di riferimento è ammesso solo se esso comprende tutte le disposizioni della partizione richiamata; in altre parole va evitata l'espressione "si applicano le disposizioni del titolo x" nel caso in cui solo alcune disposizioni del titolo x si possono applicare.
55. *Riferimenti all'articolo o a partizioni inferiori all'articolo*
1. Salvi i casi ricordati nel paragrafo 54, il riferimento indica sempre con precisione il numero dell'articolo contenente le disposizioni richiamate e indica anche, se il riferimento non è a tutto l'articolo, le partizioni inferiori.
 2. Per le forme di citazione delle partizioni interne di un atto normativo si rinvia ai paragrafi da 31 a 35.
56. *Riferimenti esterni*
1. E' riferimento esterno la proposizione che si riferisce a disposizioni di un altro atto.
 2. Si distingue tra riferimento con funzione normativa (più comunemente chiamato rinvio) e riferimento senza funzione normativa.
 3. Il riferimento con funzione normativa si divide in rinvio formale (o mobile o non recettizio) e rinvio materiale (o recettizio). Nel primo caso l'atto rinvia a un altro atto con l'intesa che tale rinvio viene fatto alla fonte prima ancora che alla disposizione, e dunque comprende tutte le successive modificazioni a cui sarà sottoposto l'atto richiamato. Nel secondo caso l'atto rinvia proprio e solo alle disposizioni richiamate, che diventano idealmente parte dell'atto rinviante così come si trovano scritte nel momento in cui avviene il rinvio, cosicché tutte le successive modificazioni dell'atto richiamato non toccano l'atto rinviante.
 4. Evitare il rinvio materiale, giacché è possibile, e più corretto, riscrivere l'intero testo senza operare alcun rinvio. Comunque, se si deve fare un rinvio materiale, il riferimento dev'essere seguito da una formula che indichi il carattere materiale del rinvio. Si suggerisce di usare una formula di questo genere: "l'art. w della legge z, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge" o, se si vuol scegliere un'altra data, "l'art. x della legge y, nel testo vigente il ...".
 5. In ogni caso, prima di fare un rinvio, accertarsi che esso non sia vietato dall'ordinamento (come accade ogni qualvolta i giudici competenti ritengono illegittimo quel rinvio che pretende o comunque rischia di novare illegittimamente una fonte).

(24) Quando l'efficacia dell'atto o di singole disposizioni dipende dalla loro compatibilità con il regime degli aiuti previsto dal trattato istitutivo della Comunità europea si inserisce nell'atto una disposizione di questo tipo: "L'efficacia di questa legge (o degli articoli ...) decorre dal giorno in cui è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione l'avviso sull'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione dell'Unione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo".

6. Il riferimento senza funzione normativa si ha quando, per una qualche ragione, è necessario o opportuno indicare o ricordare un altro atto normativo: se ad esempio bisogna denominare un certo organo senza nome attraverso l'indicazione dell'atto che lo istituisce ("la commissione di cui all'art. x della legge z"), oppure si ricorda che il nuovo atto attua disposizioni di un atto sovraordinato (dell'art. x dello statuto regionale, ad esempio), oppure un precedente atto è l'oggetto di un nuovo atto (ad esempio una legge di rifinanziamento). In tutti questi casi il riferimento, per quanto necessario od opportuno, non serve a travasare disposizioni contenute in un altro atto all'interno dell'atto rinviate, ma per indicare o ricordare o denominare qualcosa a cui ci si riferisce.

57. *Riferimenti ad atti modificati*

1. Nei riferimenti ad atti modificati, oltre a una funzione normativa, si può rintracciare una funzione informativa. Il riferimento svolge la sua funzione normativa in base ai principi contenuti nel paragrafo 56. Il riferimento svolge una funzione informativa, inoltre, se vengono menzionate le modificazioni all'atto o alla disposizione citata.

2. Quando il riferimento svolge una funzione informativa vanno menzionate le modificazioni dell'atto (se viene citato l'atto, più articoli o partizioni superiori all'articolo) o dell'articolo (se viene citato un articolo o sue partizioni). Nel primo caso basta ricordare l'atto modificativo; nel secondo bisogna citare i singoli articoli modificativi. Non occorre ricordare l'oggetto dell'atto o degli articoli modificativi. La menzione delle modifiche è necessaria solo nella prima citazione.

3. Se si fa riferimento a disposizioni che sono state sostituite, aggiunte o modificate da atti successivi bisogna citare l'atto base, e non gli atti modificativi.

58. *Riferimenti a testi unici misti*

1. Quando si citano i testi unici misti previsti dall'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50 si fa riferimento al solo decreto del Presidente della Repubblica (testo A), omettendo inoltre le indicazioni (L o R) affiancate alle singole disposizioni.

59. *Riferimenti ad atti antichi e difficili da reperire*

1. In caso di riferimenti ad atti antichi e difficili da reperire si deve facilitare la comprensione e la conoscenza del testo o evitando addirittura il rinvio (con la riproduzione del testo), o citando i dati di pubblicazione dell'atto.

PARTE V MODIFICHE

60. *Definizione e uso del termine "modifica"*

1. Per "modifica" s'intende ogni disposizione che interviene in qualsiasi modo su un testo normativo previgente o comunque incide sul contenuto normativo di disposizioni previgenti.

2. E' preferibile non modificare atti dotati di forza inferiore con atti dotati di forza superiore (ad esempio, non modificare regolamenti con legge), anche per evitare che le singole parti degli atti modificati abbiano un diverso grado di resistenza di fronte a ulteriori modificazioni.

61. *Uso dei termini sostituzione, integrazione, abrogazione*

1. Usare termini più specifici solo quando il caso rientra senza ambiguità nelle definizioni seguenti:

a) "sostituzione": la nuova disposizione, nel togliere precedenti parole, le sostituisce con nuove;

b) "integrazione": la nuova disposizione aggiunge nuove parole (e non toglie nessuna parola);

c) "abrogazione": la nuova disposizione si limita a togliere disposizioni (se toglie singole parole usare il termine "soppressione");

d) per le nozioni di deroga, proroga e sospensione vedi i paragrafi da 84 a 87.

62. *Modifiche implicite ed esplicite testuali e non testuali*

1. Va fatta distinzione fra modifiche implicite e modifiche esplicite.

2. Si ha modifica implicita quando la nuova disposizione modifica le norme ricavabili dalla precedente disposizione senza nessuna avvertenza contenuta nel nuovo testo (vedi il paragrafo 82). Spetta all'operatore giuridico, mettendo a confronto vecchie e nuove disposizioni, decidere se le vecchie sono state abrogate, integrate, sostituite o comunque modificate, e definire l'entità della modificazione.

3. Si ha modifica esplicita quando l'atto successivo avverte in qualche modo che una specifica disposizione precedente è stata modificata. Non costituisce modifica esplicita l'abrogazione innominata (vedi il paragrafo 74).

4. La modifica può essere segnalata dal nuovo atto in molti modi. Va fatta distinzione, preliminarmente, tra modifica esplicita testuale e modifica esplicita non testuale.

63. *Modifiche esplicite testuali*

1. Si ha modifica esplicita testuale quando il legislatore, con opportune formule (vedi il paragrafo 68 e l'allegato C), prescrive che un precedente testo sia letto e scritto in modo diverso, e detta il nuovo testo (o abroga puramente e semplicemente il vecchio testo).

64. *Titolo degli atti che modificano precedenti atti come loro contenuto principale o esclusivo*

1. Quando il legislatore delibera un nuovo atto con lo scopo principale o esclusivo di modificare uno o più atti precedenti, l'atto modificativo indica nel titolo l'intento modificativo e gli atti modificati.

2. Le formule da usare nel titolo possono essere diverse a seconda del contenuto (legge che sostituisce, che integra, che abroga, che modifica, ecc.), però si consiglia:

a) di usare, in generale, le parole "modifica/modifiche" e il verbo "modificare", compresi i casi in cui il nuovo atto contemporaneamente abroga alcune disposizioni, ne integra altre, ne sostituisce altre ancora;

b) di riservare la parola "abrogazione" e il verbo "abrogare" solo al caso in cui la nuova legge si limita a eliminare un precedente atto, o si limita ad abrogare una parte di un precedente atto;

c) di riservare la parola "integrazione" e il verbo "integrare" al caso in cui il nuovo atto lascia integralmente in vita il testo del precedente atto, limitandosi ad aggiungere nuove parole.

65. *Titolo degli atti che contengono al loro interno parti che modificano testualmente precedenti atti*
- Quando le modifiche sono conseguenza di una nuova disciplina, e quindi sono contenute in alcuni articoli dell'atto, bisogna segnalarle non solo nelle rubriche di questi articoli, ma anche nel titolo dell'atto, almeno in maniera riassuntiva.
66. *Titolo degli atti che modificano atti più volte modificati*
- Per quanto riguarda i titoli degli atti che modificano atti precedenti più volte modificati si applicano i criteri indicati nel paragrafo 57.
67. *Atti di consolidamento*
- Se un atto base è stato modificato più volte, e le successive modificazioni si sono stratificate nel tempo, è opportuno non continuare ad aggiungere nuove modificazioni, ma riformulare l'intero testo, inglobando ed eliminando tutte le precedenti variazioni.
68. *Formulazione delle disposizioni contenenti modifiche esplicite testuali (o novelle)*
- Inserire le modifiche esplicite testuali in un articolo specifico, evitando di collocare modifiche testuali e disposizioni di altro genere in commi o, peggio, in partizioni minori del comma nell'ambito dello stesso articolo.
 - L'unità minima del testo da sostituire è preferibilmente il comma (o una lettera di un comma, o un numero di un'elencazione contenuta in una lettera), anche quando si tratta di modificare una singola parola o un insieme di parole.
 - Talvolta per le integrazioni, specie quando altri commi contengono richiami a commi precedenti o seguenti, può essere opportuno, anziché aggiungere un nuovo comma, aggiungere una frase alla fine di un comma (ma solo dopo un punto fermo), in modo da non alterare il numero complessivo dei commi.
 - Se si modificano più commi è preferibile riscrivere tutto l'articolo; analogamente, se si modificano più lettere di un comma (o più numeri di una lettera) è preferibile riscrivere tutto il comma (o tutta la lettera).
 - Le disposizioni che recano modifiche testuali (chiamate anche "novelle") si compongono di due parti: l'alea che introduce la modifica, e la parte che contiene la modifica testuale. Le due parti costituiscono un unico comma.
 - L'alea della disposizione recante la modifica testuale contiene il dispositivo volto a precisare il rapporto (sostituzione o integrazione) fra la disposizione previgente e quella recata dalla modifica testuale: di norma esso termina con due punti, ai quali fa seguito la modifica testuale, inserita fra virgolette, in apertura e chiusura.
 - L'alea non deve limitarsi a stabilire, genericamente, l'inserimento o l'aggiunta della modifica testuale nel testo previgente, ma deve sempre indicare l'esatta ubicazione della parte modificata, precisando quindi dopo quali parole o dopo quale articolo o altra partizione va inserita la modifica testuale.
 - Se la parte modificativa consiste in un articolo intero o in uno o più commi, lettere o numeri, essa viene scritta, fra virgolette, a capo, dopo i due punti con cui si chiude l'alea.
 - Se viceversa la modifica testuale consiste in un periodo o più periodi, o in parole da inserire, in sostituzione o in aggiunta, nella disposizione previgente, la modifica va riportata, fra virgolette, di seguito all'alea (quindi senza andare a capo).
 - Nell'allegato C sono riportate le formule da adoperare nelle modifiche testuali.
69. *Numerazione degli articoli aggiuntivi e delle partizioni aggiuntive di livello superiore all'articolo*
- Gli articoli aggiuntivi da inserire con modifiche testuali in testi normativi previgenti vanno contrassegnati con il numero cardinale dell'articolo dopo il quale essi sono collocati, integrato con l'avverbio numerale latino⁽²⁵⁾. Tale criterio va seguito anche nel caso di articoli da aggiungere dopo l'ultimo del testo previgente, e anche quando gli articoli sono aggiunti dopo un articolo unico privo di numerazione cardinale.
 - Gli articoli aggiuntivi collocati prima dell'articolo 1 di un atto previgente vanno contrassegnati con il numero "01" ("02", "03", ecc.).
 - Gli articoli da inserire con modifiche testuali in testi normativi previgenti, e che si renda indispensabile collocare in posizione intermedia tra articoli aggiunti successivamente al testo originario, vanno contrassegnati con il numero dell'articolo dopo il quale sono inseriti, integrato da un numero cardinale (l'articolo inserito tra l'1 bis e l'1 ter diviene quindi 1 bis 1).
 - Quando s'inserisce un articolo fra l'articolo 1 e l'articolo 1 bis lo si indica come articolo 1.1. Quando, in un secondo tempo, s'inserisce un articolo fra l'1.1 e l'1 bis lo si indica come 1.1.1.
 - Le predette regole si applicano anche nel caso di partizioni aggiuntive di livello superiore all'articolo.
 - Non usare numeri corrispondenti ad articoli abrogati in precedenza.
 - Quando si sostituiscono degli articoli non cambiarne radicalmente l'oggetto: se lo si vuol fare è meglio abrogare l'articolo originario e aggiungere un nuovo articolo.
70. *Numerazione dei commi all'interno delle modifiche testuali*
- Nelle modifiche testuali recanti sostituzione integrale di un articolo di un atto previgente, nel quale i commi sono numerati, i commi del nuovo testo vanno ugualmente contrassegnati con numeri cardinali. Se invece la modifica testuale inserisce nuovi commi tra due commi del testo previgente, questi vanno contrassegnati con lo stesso numero cardinale del comma dopo il quale sono collocati, seguito dall'avverbio numerale latino (bis, ter, quater, ecc.).
 - Se la modifica testuale aggiunge nuovi commi dopo l'ultimo comma di un articolo si seguono gli stessi criteri.
 - Se è necessario collocare dei commi prima del comma 1, essi vanno contrassegnati con il numero "01" ("02", "03", ecc.).
 - Se è necessario (anche se è sconsigliabile) inserire un nuovo comma tra due commi aggiunti successivamente a un testo previgente, esso va contrassegnato con il numero del comma dopo il quale è inserito, integrato da un numero cardinale (ad esempio, il comma inserito tra l'1 bis e l'1 ter diviene 1 bis 1).
 - Quando s'inserisce un comma fra il comma 1 e il comma 1 bis lo si indica come comma 1.1. Quando, in un secondo tempo, s'inserisce un comma fra l'1.1 e l'1 bis lo si indica come 1.1.1.

(25) Elenco dei primi avverbi numerali latini: bis, ter, quater, quinquies, sexies, septies, octies, novies, decies, undecies, duodecies, terdecies, quaterdecies, quindecies, sex decies, septies decies, duodevicies, undevicies, vicies.

6. Nelle modifiche testuali di atti previgenti i cui commi non siano numerati i nuovi commi vanno sempre numerati, anche quando si aggiungono o si sostituiscono singoli commi. Nella numerazione si seguono le regole di questo paragrafo. Di conseguenza, quando un comma 1 bis è inserito in un articolo con un primo e un secondo comma non numerati, il comma successivo all'1 bis continua a essere citato come secondo comma.
7. Non usare numeri corrispondenti a commi precedentemente abrogati.
71. *Lettere e numeri aggiuntivi*
1. Per aggiungere lettere o numeri a testi previgenti si seguono i criteri di cui ai paragrafi 69 e 70.
72. *Modifiche testuali contemporanee di molte disposizioni contenute in atti non facilmente elencabili*
1. Per apportare modifiche testuali dello stesso tenore a un numero di atti non facilmente elencabili, usare una formula riassuntiva del tipo: "Ovunque ricorra l'espressione 'y', questa va sostituita con 'z'" ⁽²⁶⁾.
73. *Sistematica delle modifiche*
1. Le modifiche vanno collocate all'interno dell'atto secondo i seguenti criteri:
- a) quanto alla suddivisione in articoli, formulare un articolo per ogni articolo modificato (ad esempio, dovendo modificare due articoli di uno stesso atto, scrivere due articoli ciascuno dei quali modifica un articolo); formulare invece più commi (o più lettere) di uno stesso articolo per modificare più commi di un articolo, ciascuno dei quali modifica un comma (qualora non si ritenga opportuna la sostituzione completa dell'articolo);
- b) qualora i commi dell'articolo modificato non siano numerati evitare, se possibile, di sostituire più commi adiacenti con un comma solo. Se lo si facesse, infatti, si altererebbe la sequenza dei commi richiamati nello stesso atto o in altri atti, dato che la numerazione della sequenza originale dei commi s'intende modificata in seguito all'abrogazione di commi.
74. *Abrogazioni innominate e parzialmente innominate*
1. Si chiama abrogazione innominata quella che consiste nella formula "sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge" e simili; si chiama abrogazione parzialmente innominata quella espressa con la formula "sono abrogate le disposizioni della legge x, in quanto incompatibili con la presente legge". Abrogazioni parzialmente innominate sono pure quelle risultanti da altre formule interpretabili come limiti all'abrogazione (ad esempio: "sono abrogate le disposizioni della legge ... riguardanti ...").
2. Evitare ambedue i tipi di abrogazione, sia perché bisogna sforzarsi di abrogare esplicitamente (vedi il paragrafo 75), sia perché, nel dubbio o nell'ignoranza, meglio non dire nulla, essendo le formule di cui sopra per lo meno inutili.
75. *Abrogazione espressa di atti o disposizioni*
1. Il legislatore deve abrogare in maniera espressa, indicando con precisione le disposizioni o gli atti abrogati e usando le formule previste dall'allegato C. La data da cui decorre l'effetto abrogativo dev'essere individuabile con certezza.
2. Secondo i principi generali, i rapporti nati prima dell'abrogazione e non ancora esauriti continuano a essere regolati dalle disposizioni abrogate. Quindi l'abrogazione non incide sulle disposizioni finanziarie, gli atti di gestione del personale e simili riguardanti questi rapporti.
3. Se l'abrogazione viene fatta dipendere dall'approvazione di atti successivi, questi devono essere pubblicati con modalità identiche a quelle degli atti abrogati.
4. Nell'abrogazione espressa occorre tener conto, oltre che delle indicazioni successive, di quanto suggerito nel paragrafo 51, comma 1, lettera c), numero 4).
76. *Abrogazione di atti o disposizioni a termine*
1. Non occorre abrogare gli atti che - opportunamente - contengono un termine certo. Allo scadere del termine, infatti, questi atti escono dal sistema normativo vigente in maniera analoga agli atti abrogati. Quando il termine è incerto, viceversa, è bene abrogare. Non occorre eccettuare dall'abrogazione singole disposizioni a termine comprese in un atto da abrogare.
77. *Differenza fra abrogazione espressa e sostituzione*
1. Quando il legislatore sostituisce con una modifica testuale parti di precedenti atti, e cioè toglie parole e contemporaneamente introduce al loro posto nuove parole, non usare le espressioni "abroga e sostituisce" e simili.
2. Usare la parola "abrogazione" solo quando la disposizione abrogatrice si limita a sopprimere parti del testo.
3. Se un articolo, un comma o altra parte ha sostituito testualmente un precedente articolo, comma o altra parte, dopo aver scritto "l'art. x della l. y è sostituito dal seguente" non c'è alcun bisogno di aggiungere: "l'art. x della l. y è abrogato"; una formula simile, anzi, è pericolosa, perché può indurre in errore l'operatore.
4. Ugualmente, se all'interno dell'atto alcuni articoli hanno sostituito con modifiche testuali parti di precedenti atti, non solo non c'è bisogno di introdurre nelle norme finali una disposizione che elenca quelle stesse parti come abrogate a causa della sostituzione fatta, ma ciò è da sconsigliare, per gli equivoci che potrebbe ingenerare.
78. *Modifiche non testuali e abrogazione espressa*
1. Quando il nuovo atto non introduce modifiche testuali rispetto al precedente atto, elencare in una disposizione finale le precedenti disposizioni che risultano abrogate a causa delle nuove disposizioni, fermo restando che la nozione di abrogazione si applica solo a quelle disposizioni il cui testo, a causa delle nuove disposizioni, non è più vigente.
79. *Formula di abrogazione espressa finale*
1. Elencare le abrogazioni espresse, se collocate alla fine dell'atto, in un solo articolo tra le disposizioni finali.

(26) Ad esempio quando, a seguito della riforma del diritto di famiglia, l'istituto della patria potestà fu sostituito dall'istituto della potestà dei genitori, il legislatore sentì giustamente il bisogno di imporre una modifica testuale in tutte le leggi in cui compariva l'espressione "patria potestà", da sostituire con "potestà dei genitori": nell'impossibilità di elencare tutti gli articoli di tutte le leggi da modificare, dispose con una formula riassuntiva che ovunque si trovasse l'espressione "patria potestà" questa andava sostituita con "potestà dei genitori".

2. Bisogna abrogare, assieme a una legge base, le leggi o disposizioni che la modificano, senza anteporre alla citazione di queste disposizioni la formula "come modificato". Quindi non basta abrogare la sola legge base accompagnandola con la generica formula "e successive modificazioni".
3. Quando si abrogano molti atti la disposizione abrogativa deve distinguere le singole abrogazioni usando elenchi, allegati ben articolati o simili.
4. Talvolta è opportuno usare la formula: "sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni: ...". Ci si cautele così di fronte alla possibilità che, qualunque sia la ragione, non siano state elencate tutte le disposizioni effettivamente abrogate (è sempre possibile che vi siano, oltre a quelle espresse, abrogazioni tacite, che tocca all'operatore individuare nel caso concreto).
5. Non usare termini diversi da quello di abrogazione ("cessa di applicarsi", "perde efficacia" e simili), se non nei rari casi in cui il fenomeno è effettivamente diverso, come quando sono in questione disposizioni di altri ordinamenti precedentemente recepite con rinvio materiale, o quando non ci si riferisce all'abrogazione di disposizioni, ma al fatto che esse non devono più essere applicate a certe fattispecie.

80. *Modifiche esplicite non testuali*

1. Spesso il legislatore apporta esplicitamente modifiche (citando l'atto modificato) senza modificare testualmente il precedente atto.
2. I casi più importanti in cui si ricorre a questa tecnica sono: la deroga esplicita, la sospensione, la proroga. Ad essi sono dedicati i paragrafi da 84 a 87.

81. *Preferenza per la modifica testuale rispetto a quella non testuale*

1. La modifica testuale è preferibile a quella non testuale, perché più sicura (e anche meglio conoscibile, giacché tutte le pubblicazioni di fatto riporteranno il nuovo testo, e non più il vecchio, informando eventualmente in nota della disposizione modificativa).

82. *Modifiche implicite*

1. Sono modifiche implicite tutte quelle che derivano da disposizioni successive senza che il legislatore abbia in qualche modo avvertito che specifiche disposizioni precedenti risultano modificate a causa delle nuove ⁽²⁷⁾.

83. *Interpretazioni autentiche*

1. Le disposizioni d'interpretazione autentica devono esplicitare il loro intento e devono citare l'atto interpretato. L'intento interpretativo e l'atto interpretato devono risultare dalla rubrica dell'articolo interpretativo.
2. Le disposizioni d'interpretazione autentica non vanno confuse con le disposizioni modificative con effetto retroattivo.

84. *Deroghe*

1. Si ha deroga quando la nuova disposizione prescrive una regola che fa eccezione a una precedente disposizione rimasta immutata nel suo tenore letterale. Per conseguenza, se la deroga viene tolta, la primitiva disposizione riespande la sua efficacia anche nei confronti della fattispecie prima disciplinata con norme di eccezione.

85. *Deroga implicita e deroga esplicita*

1. Anche la deroga può essere implicita o esplicita.
2. E' implicita quando il legislatore non segnala in alcun modo che sta creando un caso specifico disciplinato in modo eccezionale rispetto a un precedente caso più generale (nel quale per l'innanzi rientrava anche il caso che ora viene disciplinato in modo distinto).
3. E' esplicita quando il legislatore usa formule del tipo: "In deroga all'art. x della l. y", e simili.

86. *Deroga testuale e non testuale*

1. Dal punto di vista concettuale la deroga esplicita può essere testuale o non testuale (anche se la deroga disposta con modifica testuale, dal punto di vista formale, non appare più come deroga ma come riformulazione della precedente disposizione).
2. La deroga è testuale quando il legislatore riformula il precedente testo inserendo l'eccezione come parte integrante dell'originaria disposizione ⁽²⁸⁾.
3. E' preferibile che la deroga sia espressa come modifica testuale, e comunque che sia esplicita.

87. *Proroghe e sospensioni*

1. Mentre le modifiche (ivi comprese le deroghe) riguardano o direttamente le disposizioni o comunque le norme che si ricavano dalle disposizioni, proroghe e sospensioni non entrano nel contenuto delle disposizioni, ma riguardano la loro sfera temporale di efficacia.
2. La proroga prescrive che la disposizione x (o l'atto y), la cui vigenza doveva cessare il giorno z, cesserà invece o nel termine t o all'avverarsi della condizione v. Quando il termine di vigenza è già scaduto non si parla di proroga, ma di differimento.
3. La sospensione prescrive che per un periodo determinato, o fino a nuova disposizione, o fino all'avverarsi di una determinata condizione, la disposizione x (o l'intero atto y) non dev'essere applicato: resta formalmente in vigore (fa ancora parte dell'ordinamento), ma non è efficace nel periodo indicato.

(27) Vi rientrano ad esempio:

- a) l'abrogazione tacita, nel qual caso l'operatore applica la nuova disposizione e ritiene non più vigente la vecchia per totale incompatibilità;
- b) l'abrogazione per rinnovazione di materia, nel qual caso l'operatore applica il nuovo atto e scarta come non più vigenti i precedenti atti o parti di atti che regolavano la stessa materia;
- c) la deroga implicita;
- d) l'integrazione tacita (ad esempio: un certo beneficio spettava ad a e b; una nuova disposizione, senza far menzione della precedente, prescrive che lo stesso beneficio spetti a c).

(28) Ad esempio: se l'articolo k della l. z imponeva un certo obbligo x a tutti i soggetti rientranti nella classe a, e il legislatore vuole imporre un obbligo z ad alcuni soltanto dei soggetti che rientrano nella classe a, fermo restando l'obbligo x per tutti gli altri, la deroga testuale, introdotta con un nuovo atto, si presenta così: "l'articolo k della l. z è sostituito dal seguente: "Tutti i soggetti a hanno l'obbligo x, ad eccezione (o tranne, o esclusi, o espressioni simili) dei soggetti b, che hanno l'obbligo z".

4. E' preferibile esprimere le proroghe e le sospensioni come modificazioni testuali della disposizione prorogata o sospesa. In ogni caso le proroghe, i differimenti e le sospensioni devono indicare esplicitamente l'atto o la disposizione prorogata, differita o sospesa.

88. *Reviviscenza*

1. L'abrogazione di disposizioni abrogative non fa rivivere le disposizioni da esse abrogate. Se il legislatore vuole far rivivere una disposizione abrogata, quindi, non basta che abroghi la disposizione abrogativa, ma bisogna che disponga la reviviscenza della disposizione abrogata⁽²⁹⁾. E' preferibile, comunque, riscrivere la disposizione abrogata.

2. Analogamente, l'abrogazione di disposizioni modificative non fa rivivere il testo nella versione antecedente la modifica. Se il legislatore vuole far rivivere una disposizione nella versione antecedente una modifica, quindi, non basta che abroghi la disposizione modificativa, ma bisogna che disponga la reviviscenza del testo nella versione precedente la modifica. E' preferibile, comunque, riscrivere la disposizione modificata.

89. *Delegificazione e deregolamentazione*

1. Delegificare significa trasferire al regolamento la facoltà di disciplinare una determinata materia o attività, per l'innanzi disciplinata con legge. Nel redigere norme di delegificazione si osservano i principi dell'ordinamento in materia, indicando, in particolare, l'organo competente a emanare l'atto che si sostituisce alla legge.

2. La delegificazione produce l'abrogazione delle disposizioni delegificate, normalmente differita all'entrata in vigore dell'atto che si sostituirà alla legge. A quest'abrogazione si applicano le regole valide per le abrogazioni in generale (paragrafi da 74 a 79).

3. La legge delegificante deve individuare le singole disposizioni delegificate e precisare che esse sono abrogate a decorrere dall'entrata in vigore degli atti che si sostituiranno alla legge. Questi ultimi atti, comunque, dovranno dichiarare quali sono le disposizioni legislative abrogate, rinviando alla norma delegificante. Se la legge non potesse individuare con precisione le disposizioni abrogate dovrà demandarne l'individuazione ai regolamenti.

4. Il passaggio di competenze agli enti locali produce effetti simili alla delegificazione. In tal caso si applicano, se possibile, i principi individuati a proposito di delegificazione.

5. Deregolamentare significa trasferire all'autonomia privata la facoltà di disciplinare una determinata materia o attività, per l'innanzi disciplinata con legge o regolamento.

6. Un caso di deregolamentazione si verifica quando alla legge si sostituiscono i contratti collettivi; ciò produce l'abrogazione di disposizioni nella materia contrattualizzata. A quest'abrogazione si applicano, se possibile, le regole valide per le abrogazioni in generale (paragrafi da 74 a 79): inoltre, dopo la conclusione dei contratti un atto normativo deve confermare l'avvenuta abrogazione delle disposizioni previgenti, in modo da ripulire il sistema normativo.

(29) Ad esempio, se l'art. x della legge y ha abrogato la legge w, che si vuole far rivivere con effetto ex tunc, si potrà dire: "L'art. x della legge y è abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore della legge y. A decorrere dalla medesima data vige nuovamente la legge w." Se invece la si vuole far rivivere con effetto ex nunc si potrà dire: "L'art. x della legge y è abrogato. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge vige nuovamente la legge w."

ALLEGATO A

Simboli convenzionali di unità di misura di cui al testo vigente dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802 (Attuazione della direttiva n. 80/181/CEE relativa alle unità di misura) (paragrafo 29)

1. Unità SI, loro multipli e sottomultipli decimali**1.1. Unità SI di base**

Grandezza	Unità	
	Nome	Simbolo
Lunghezza	Metro	m
Massa	Chilogrammo	kg
Tempo	Secondo	s
Intensità di corrente elettrica	Ampère	A
Temperatura termodinamica	Kelvin	K
Quantità di materia	Mole	mol
Intensità luminosa	Candela	cd

Le definizioni delle unità SI di base sono le seguenti:

Unità di lunghezza

Il metro è la lunghezza del tragitto percorso dalla luce nel vuoto in un intervallo di $1/299792458$ di secondo.
(17^a CGPM, 1983, ris. 1)

Unità di massa

Il chilogrammo è l'unità di massa; esso è pari alla massa del prototipo internazionale del chilogrammo.
(3^o CGMP, 1901, pag. 70 del resoconto)

Unità di tempo

Il secondo è la durata di $9.192.631.770$ periodi della radiazione corrispondente alla transizione fra i due livelli iperfini dello stato fondamentale dell'atomo del cesio 133.
(13^a CGMP, 1967, ris. 1)

Unità di intensità di corrente elettrica

L'ampère è l'intensità di una corrente elettrica costante, che percorrendo due conduttori paralleli rettilinei, di lunghezza infinita, di sezione circolare trascurabile, posti alla distanza di un metro l'uno dall'altro nel vuoto, produrrebbe fra questi conduttori una forza eguale a 2×10^{-7} newton su ogni metro di lunghezza.

(CIPM, 1946, ris. 2, approvata dalla 9^o CGPM, 1948)

Unità di temperatura termodinamica

Il kelvin, unità di temperatura termodinamica, è la frazione $1/273,16$ della temperatura termodinamica del punto triplo dell'acqua.
(13^a CGMP, 1967, ris. 4)

Unità di quantità di materia

La mole è la quantità di materia di un sistema che contiene tante entità elementari quanti sono gli atomi in $0,012$ chilogrammi di carbonio 12.

Quando si usa la mole, le entità elementari devono essere specificate; esse possono essere atomi, molecole, ioni, elettroni, altre particelle, oppure raggruppamenti specificati di tali particelle.

(14^a CGMP, 1971, ris. 3)

Unità di intensità luminosa

La candela è l'intensità luminosa, in una determinata direzione, di una sorgente che emette un irraggiamento monocromatico di frequenza 540×10^{12} hertz e la cui intensità energetica in tale direzione è $1/683$ watt per steradiante.

(16^a CGMP, 1979, ris. 3)

1.1.1. Nome e simbolo speciali dell'unità SI di temperatura nel caso della temperatura Celsius

Grandezza	Unità	
	Nome	Simbolo
Temperatura Celsius	Grado Celsius	°C

La temperatura Celsius t è definita dalla differenza $t = T - T_0$ tra due temperature termodinamiche T e T_0 con $T_0 = 373,15$ K. Un intervallo o una differenza di temperatura possono essere espressi in kelvin o in gradi Celsius. L'unità "grado Celsius" è uguale all'unità "kelvin".

1.2. Altre unità SI**1.2.1. Unità supplementari SI**

Grandezza	Unità	
	Nome	Simbolo
Angolo piano	Radiante	Rad
Angolo solido	Steradiante	sr

(11^a la GCMP, 1960, ris. 12).

Le definizioni delle unità supplementari SI sono le seguenti:

Unità di angolo piano

Il radiante è l'angolo piano compreso tra due raggi di un cerchio i quali delimitano, sulla circonferenza del cerchio, un arco di lunghezza pari a quella del raggio.

(Norma internazionale ISO 31 - 1 : 1992)

Unità di angolo solido

Lo steradiano è l'angolo solido di un cono che, avendo il vertice al centro di una sfera, delimita sulla superficie di questa un'area pari a quella di un quadrato il cui lato ha una lunghezza pari al raggio della sfera.

(Norma internazionale ISO 31 - 1 : 1992)

1.2.2. Unità derivate SI

Le unità derivate in modo coerente delle unità SI di base e dalle unità supplementari SI vengono indicate mediante espressioni algebriche sotto forma di prodotti di potenze delle unità SI di base e delle unità supplementari SI con un fattore numerico pari a 1.

1.2.3. Unità derivate SI che hanno nomi e simboli speciali

Grandezza	Unità		Espressione	
	Nome	Simbolo	in altre unità SI	in unità SI di base e supplementari
Frequenza	Hertz	Hz		s ⁻¹
Forza	Newton	N		m · kg · s ⁻²
Pressione e tensione	Pascal	Pa	N · m ⁻²	m ⁻² · kg · s ⁻²
Energia, lavoro, quantità di calore	Joule	J	N · m	m ² · kg · s ⁻²
Potenza (¹), flusso energetico	Watt	W	J · s ⁻¹	m ² · kg · s ⁻³
Quantità di elettricità, carica elettrica	Coulomb	C		s · A
Tensione elettrica, potenziale elettrico, forza elettromotrice	Volt	V	W · A ⁻¹	m ² · kg · s ⁻³ · A ⁻¹
Resistenza elettrica	Ohm	Ω	V · A ⁻¹	m ² · kg · s ⁻³ · A ⁻²
Conduttanza	Siemens	S	A · V ⁻¹	m ⁻² · kg ⁻¹ · s ³ · A ²
Capacità elettrica	Farad	F	C · V ⁻¹	m ⁻² · kg ⁻¹ · s ⁴ · A ²
Flusso d'induzione magnetica	Weber	Wb	V · s	m ² · kg · s ⁻² · A ⁻¹
Induzione magnetica	Testa	T	Wb · m ⁻²	kg · s ⁻² · A ⁻¹
Induttanza	Henry	H	Wb · A ⁻¹	m ² · kg · s ⁻² · A ⁻²
Flusso luminoso	Lumen	lm		cd · sr
Illuminamento	Lux	lx	lm · m ⁻²	m ⁻² · cd · sr
Attività (irraggiamento ionizzante)	Hacquarel	Bq		s ⁻¹
Dose assorbita, energia comunicata, massa Kerma, indice di dose assorbita	Gray	Gy	J · kg ⁻¹	m ² · s ⁻²
Dose equivalente	Sievert	Sv	J · kg ⁻¹	m ² · s ⁻²

(1) Nomi speciali dell'unità di potenza il nome "voltampère", simbolo "VA", per esprimere la potenza apparente della corrente elettrica alternata e il nome "var", simbolo "var", per esprimere la potenza elettrica reattiva. Il nome "var" non è incluso in risoluzioni della CGPM.

Alcune unità derivate dalle unità SI di base o supplementari possono essere espresse impiegando le unità del capitolo 1.

In particolare, alcune unità derivate SI possono essere espresse con i nomi e i simboli speciali riportati nella tabella di cui sopra, per esempio: l'unità SI della viscosità dinamica può essere espressa come m⁻¹ · kg · s⁻¹ oppure N · s · m⁻² oppure Pa · s.

1.3. Prefissi e loro simboli che servono a designare taluni multipli e sottomultipli decimali

Fattore	Prefisso	Simbolo	Fattore	Prefisso	Simbolo
10 ²⁴	yota	Y	10 ⁻¹	Deci	d
10 ²¹	zeta	Z	10 ⁻²	Centi	c
10 ¹⁸	Exa	E	10 ⁻³	Milli	m
10 ¹⁵	Peta	P	10 ⁻⁶	Micro	μ
10 ¹²	Tera	T	10 ⁻⁹	Nano	n
10 ⁹	Giga	G	10 ⁻¹²	Pico	p
10 ⁴	Mega	M	10 ⁻¹⁵	Femto	f
10 ³	Chilo	k	10 ⁻¹⁸	Atto	a
10 ²	Etto	h	10 ⁻²¹	zepto	z
10 ¹	Deca	da	10 ⁻²⁴	yocto	y

I nomi ed i simboli dei multipli e sottomultipli decimali dell'unità di massa vengono formati mediante l'aggiunta dei prefissi alla parola "grammo" e dei loro simboli al simbolo "g".

Per designare alcuni multipli decimali di un'unità derivata la cui espressione si presenta sotto forma di una frazione, un prefisso può essere legato indifferentemente alle unità che figurano al numeratore, al denominatore o in entrambi.

Sono vietati i prefissi composti, cioè formati mediante giustapposizione di più prefissi di cui sopra.

1.4. Nomi e simboli speciali autorizzati di multipli e sottomultipli decimali di unità SI

Grandezza	Unità		
	Nome	Simbolo	Relazione
Volume	Litro	l o L ⁽¹⁾	1 l = 1 dm ³ = 10 ⁻³ m ³
Massa	Tonnellata	t	1 t = 1 Mg = 10 ³ kg
Pressione e tensione	Bar	bar ⁽²⁾	1 bar = 10 ⁵ Pa

(1) Per l'unità litro possono essere utilizzati i due simboli "l" e "L". (16^a CGPM, 1979, ris. 5).

(2) Unità che, nell'opuscolo dell'Ufficio internazionale dei pesi e misure, è compresa tra le unità ammesse temporaneamente.

Avvertenza: I prefissi ed i simboli di cui al punto 1.3. si applicano alle unità ed ai simboli elencati nella tabella del punto 1.4.

2. Unità definite in base alle unità SI, ma che non sono multipli o sottomultipli decimali di queste

Grandezza	Unità			
	Nome	Simbolo	Relazione	
Angolo piano	Angolo giro (°) ⁽¹⁾ ⁽²⁾	gon (°)	1 angolo giro = 2 π rad	
	Grado centesimale (°)		1 gon = π/200 rad	
	oppure (°)			
	Grado sessagesimale		°	1° = π/180 rad
	Minuto d'angolo		'	1' = π/10800 rad
Secondo d'angolo	"	1" = π/648000 rad		
Tempo	Minuto	min	1 min = 60 s	
	Ora	h	1 h = 3.600 s	
	Giorno	d	1 d = 86.400 s	

(1) Il segno (°) dopo un nome o un simbolo di unità ricorda che questi non figurano negli elenchi compilati dalla CGPM, dalla CIPM e dal BIPM. Questa osservazione si applica al presente allegato nel suo complesso.

(a) Non esiste un simbolo internazionale.

Avvertenza: I prefissi di cui al punto 1.3. si applicano soltanto ai nomi "grado" e "gon" ed i relativi soltanto al simbolo "gon".

3. Unità definite indipendentemente dalle sette unità SI di base

Quantità	Unità		
	Denominazione	Simbolo	Definizione
Energia	elettronvolt	eV	L'elettronvolt è l'energia cinetica che un elettrone acquista attraversando, nel vuoto, una differenza di potenziale di 1 volt
Massa	unità di massa atomica unificata	u	L'unità di massa atomica unificata è uguale a 1/12 della massa di un atomo del nuclide ¹² C

Nota: unitamente alle due unità sopracitate e ai relativi simboli, possono essere utilizzati i prefissi e i relativi simboli elencati al punto 1.3.

4. Unità e nomi di unità ammessi unicamente in settori di applicazione specializzati

Grandezza	Unità		
	Nome	Simbolo	Valore
Vergenza dei sistemi ottici	Diottria(°)		1 diottria = 1 m ⁻¹
Massa delle pietre preziose	Carato metrico		1 carato metrico = 2.10 ⁻⁴
Area delle superfici agrarie e dei fondi	Ara	a	1 a = 10 ² m ²
Massa lineica delle fibre tessili e dei filati	Tex (°)	tex (°)	1 tex = 10 ⁻⁶ kg. m ⁻¹
Pressione sanguigna e pressione di altri liquidi organici	millimetro di mercurio	mm Hg	1 mm Hg = 133,322 Pa
Sezione efficace	barn	b	1 b = 10 ⁻²⁸ m ²

Avvertenza: I prefissi ed i loro simboli di cui al punto 1.3. si applicano alle unità ed ai simboli di cui sopra, ad eccezione del millimetro di mercurio e del suo simbolo. Il multiplo 10² è tuttavia denominato "ettaro".

5. Unità composte

Combinando le unità di cui al capitolo I si costituiscono unità composte.

ALLEGATO B*Forme di citazione (paragrafo 31)***1. Forme di citazione degli atti normativi**

Tipo di atto citato	Forma integrale di citazione (prima citazione)	Forme semplificate di citazione (citazioni ripetute)
legge statale	legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della presidenza del Consiglio dei ministri)	l. 400/1988 oppure legge 400/1988 oppure legge n. 400 del 1988
legge regionale	legge regionale 29 febbraio 1984, n. 14 (<i>argomento</i>)	l.r. 14/1984 oppure legge regionale 14/1984 oppure legge regionale n. 14 del 1984
legge provinciale	legge provinciale 29 febbraio 1984, n. 14 (<i>argomento</i>)	l.p. 14/1984 oppure legge provinciale n. 14 del 1984
legge di altra regione o provincia autonoma	legge regionale Toscana 29 febbraio 1984, n. 14 (<i>argomento</i>) oppure legge della Regione Toscana 29 febbraio 1984, n. 14 (<i>argomento</i>) legge provinciale Trento 29 febbraio 1984, n. 14 (<i>argomento</i>) oppure legge della Provincia autonoma di Trento 29 febbraio 1984, n. 14 (<i>argomento</i>)	l.r. Toscana 14/1984 oppure legge regionale Toscana n. 14 del 1984 oppure legge della Regione Toscana n. 14 del 1984 l.p. Trento 14/1984 oppure legge provinciale Trento n. 14 del 1984 oppure legge della Provincia autonoma di Trento n. 14 del 1984
decreto-legge (non ancora convertito)	decreto-legge 4 agosto 1981, n. 391 (<i>argomento</i>)	d.l. 391/1981 oppure decreto-legge n. 391 del 1981
decreto-legge (convertito in legge)	decreto-legge 4 agosto 1981, n. 391 (<i>argomento</i>), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 settembre 1981, n. 409	d.l. 391/1981 convertito dalla l. 409/1981 oppure decreto-legge n. 391 del 1981 convertito dalla legge n. 409 del 1981
decreto legislativo (dopo l'entrata in vigore della legge 400 del 1988)	decreto legislativo 19 gennaio 1989, n. 1 (<i>argomento</i>)	d.lgs. 1/1989 oppure decreto legislativo n. 1 del 1989
decreto del Presidente della Repubblica	decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (<i>argomento</i>)	d.p.r. 616/1977 oppure decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977
regio decreto	regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285 (<i>argomento</i>)	r.d. 1285/1920 oppure regio decreto n. 1285 del 1920
regio decreto-legge	regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1261 (<i>argomento</i>), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1926, n. 1263	r.d.l. 1261/1925 convertito dalla l. 1263/1926 oppure regio decreto-legge n. 1261 del 1925 convertito dalla legge n. 1263 del 1926
decreto luogotenenziale	decreto luogotenenziale 24 luglio 1944, n. 40 (<i>argomento</i>)	d.lgt. 40/1944 oppure decreto luogotenenziale n. 40 del 1944
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri	decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 giugno 1988, n. 240 (<i>argomento</i>)	d.p.c.m. 240/1988 oppure decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 240 del 1988
decreto ministeriale (numerato)	decreto del Ministro della sanità 9 giugno 1988, n. 202 (<i>argomento</i>)	d.m. sanità 202/1988 oppure decreto del Ministro della sanità n. 202 del 1988
decreto ministeriale (non numerato)	decreto del Ministro della sanità del 14 maggio 1986 (<i>argomento</i>)	d.m. sanità 14 maggio 1986 oppure decreto del Ministro della sanità 14 maggio 1986
ordinanza	ordinanza del Ministro della sanità del 14 maggio 1986 (<i>argomento</i>)	o.m. sanità del 14 maggio 1986 oppure ordinanza del Ministro della sanità del 14 maggio 1986
testo unico	testo unico ... emanato con decreto del Presidente della Repubblica 1 gennaio 1989, n. 1 (<i>argomento</i>)	t.u. ... emanato con d.p.r. 1/1989 oppure testo unico ... emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1 del 1989

Tipo di atto citato	Forma integrale di citazione (prima citazione)	Forme semplificate di citazione (citazioni ripetute)
regolamento governativo (ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988)	regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 1 gennaio 1989, n. 1 (<i>argomento</i>)	reg. emanato con d.p.r. 1/1989 oppure regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1 del 1989
regolamenti ministeriali (ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988)	regolamento adottato con decreto del Ministro della sanità 1° gennaio 1989, n. x (<i>argomento</i>)	reg. min. adottato con d.m. sanità x/1989 oppure regolamento adottato con decreto del Ministro della sanità n. x del 1989
deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (o altri comitati interministeriali)	deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 1 gennaio 1989, n. 1 (<i>argomento</i>)	deliberazione CIPE 1/1989 oppure deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 1 del 1989
regolamento regionale (*)	regolamento regionale 1 gennaio 1989, n. 1 (<i>argomento</i>)	regol. reg. 1/1989 oppure r.r. 1/1989 oppure regolamento regionale n. 1 del 1989
regolamento regionale (interno) (*)	regolamento interno approvato con deliberazione del Consiglio (o della Giunta) regionale 1 gennaio 1989, n. 1 (<i>argomento</i>)	regol. interno approvato con del. cons. (o giunta) reg. 1/1989 oppure regolamento interno approvato con deliberazione del Consiglio (o Giunta) regionale n. 1 del 1989
deliberazione del Consiglio regionale (*)	deliberazione del Consiglio regionale 1 gennaio 1989, n. 1 (<i>argomento</i>)	del. cons. reg. 1/1989 oppure deliberazione del Consiglio regionale n. 1 del 1989
deliberazione della Giunta regionale (*)	deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 1990, n. 8275 (<i>argomento</i>)	del. giunta reg. 8275/1990 oppure deliberazione della Giunta regionale n. 8275 del 1990
decreto del Presidente della Giunta regionale (*)	decreto del Presidente della Giunta regionale 1 gennaio 1989, n. 1 (<i>argomento</i>)	d.pres. giunta reg. 1/1989 oppure decreto del Presidente della Giunta regionale n. 1 del 1989
decreto dell'assessore regionale (o altro) (*)	decreto dell'Assessore regionale alla sanità 1 gennaio 1989, n. 1 (<i>argomento</i>)	d.ass. reg. sanità 1/1989 oppure decreto dell'Assessore regionale alla sanità n. 1 del 1989
regolamenti CEE (ed EURATOM) - prima del 1° gennaio 1963 - prima del 1° gennaio 1968 - prima del 1° novembre 1993 - prima del 1° gennaio 1999 dopo il 1° gennaio 1999	regolamento n. 19 della Commissione della CEE del 31 dicembre 1962, relativo a ... regolamento n. 1068/67/CEE della Commissione, del 31 dicembre 1967, relativo a ... regolamento (CEE) n. 3013/81 della Commissione, del 19 ottobre 1981, relativo a ... regolamento (CE) n. 737/95 del Consiglio, del 26 aprile 1995, relativo a ... regolamento (CE) n. 1/1999 della Commissione, del 5 gennaio 1999, che modifica ...	reg. 19/62 della CEE oppure regolamento n. 19 del 1962 della CEE reg. 1068/67/CEE oppure regolamento n. 1068/1967 della CEE reg. (CEE) 3013/81 oppure regolamento (CEE) n. 3013/81 reg. (CE) 737/95 oppure regolamento (CE) n. 737/95 reg. (CE) 1/1999 oppure regolamento (CE) n. 1/1999
decisioni e raccomandazioni CECA	decisione n. 2804/81/CECA... raccomandazione n. 1997/81/CECA...	dec. 2804/81/CECA oppure decisione n. 2804/81/CECA racc. 1997/81/CECA oppure raccomandazione n. 1997/81/CECA
direttive, decisioni, raccomandazioni CEE (ed EURATOM)	direttiva 89/438/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1989, relativa a ... decisione 89/430/CEE della Commissione, del 30 giugno 1989, relativa a ... raccomandazione 89/214/CEE della Commissione, del 24 febbraio 1989, relativa a ...	dir. 89/438/CEE oppure direttiva n. 89/438/CEE dec. 89/430/CEE oppure decisione n. 89/430/CEE racc. 89/214/CEE oppure raccomandazione n. 89/214/CEE

Tipo di atto citato	Forma integrale di citazione (prima citazione)	Forme semplificate di citazione (citazioni ripetute)
atti internazionali	Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, firmata a Berna il 19 settembre 1979, ratificata ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 503 (**)	Convezione di Berna di cui alla l. 503/1981 oppure ...di cui alla legge n. 503 del 1981

(*) Se necessario per la comprensione del riferimento indicare, sia nelle forme integrali di citazione che in quelle semplificate, il nome della regione cui appartiene l'organo che emana l'atto. Per esempio: decreto del Presidente della Giunta regionale della Toscana.

(**) A seconda dei casi, le ultime parole potranno essere sostituite da "la cui ratifica è stata autorizzata dalla legge ..." o da "resa esecutiva dalla legge ...".

2. Forme di citazione di parti di atti normativi

Tipo di partizione citata	Forma di citazione
<u>Singole partizioni:</u>	
Libro	il libro I (Disposizioni generali) del codice di procedura civile (nei successivi esempi la menzione della rubrica è omessa)
Parte (all'interno di un libro)	il libro I, parte I, della legge
Parte	la parte I della legge
Titolo	il titolo I della legge
Capo	il capo I della legge
Sezione	il capo I, sezione I, della legge
Articolo	l'articolo 1 della legge
Comma	
I ipotesi	l'articolo 1, comma primo (oppure: primo comma), della legge (se nel testo originario i commi non sono numerati)
II ipotesi	l'articolo 1, comma 1, della legge (se nel testo originario i commi sono numerati)
Lettera	l'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge
Numero	l'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), della legge
Articolo aggiuntivo	l'articolo 1 bis della legge l'articolo 1 bis 1 della legge l'articolo 01 della legge
Comma aggiuntivo (numerato)	l'articolo 1, comma 1 bis, della legge l'articolo 1, comma 1 bis 1, della legge l'articolo 2, comma 01, della legge
Lettere e numeri aggiuntivi	l'articolo 1, comma 1, lettera a bis), della legge l'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1 bis) della legge
Allegato	l'allegato A della legge
<u>Enumerazione di partizioni:</u>	
Articoli	gli articoli 1 e 2 della legge gli articoli 1, 4 e 9 della legge gli articoli da 1 a 9 della legge gli articoli da 1 a 4 e 9 della legge
Articoli e commi	l'articolo 1, l'articolo 2, commi 2 e 3, e gli articoli da 3 a 5 della legge

Tipo di partizione citata	Forma di citazione
<u>Articoli di atti generalmente noti:</u>	
Articolo della Costituzione	l'articolo 117 della Costituzione
Articolo dello statuto regionale	l'articolo 62 dello statuto
Articolo di statuto di altre regioni	l'articolo 62 dello Statuto della Regione Toscana
Articolo del codice civile (di procedura civile, penale, di procedura penale)	l'articolo 15 del codice civile (di procedura civile, penale, di procedura penale)
<u>Partizioni di atti comunitari:</u>	
Parte	la parte I
Titolo	il titolo I
Capitolo	il capitolo I
Sezione	la sezione I
Articolo	l'articolo 1 della direttiva...
Paragrafo	il paragrafo I

3. Forme di citazione delle pubblicazioni ufficiali

Pubblicazione ufficiale	Forma di citazione
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee	g.u.c.e. serie L 1 del 1° gennaio 1989, p. 25 (la pagina può essere omessa)
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana	g.u. n. 90 del 6 aprile 1981 oppure g.u. 6 aprile 1981, n. 90
- prima della riforma dell'ordinamento ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1985	
- dopo la riforma dell'ordinamento	g.u. n. 53 del 4 marzo 1989 oppure g.u. 4 marzo 1989, n. 53 oppure g.u. n. 10 dell'8 marzo 1989, parte I (o II o III o IV)
Supplemento ordinario	suppl. ord. n. 14 alla g.u. n. 90 del 6 aprile 1989
Bollettino ufficiale della Regione	b.u.r. n. 8 del 4 marzo 1982
Bollettino ufficiale del Ministero della sanità (o altro ministero)	b.u. Ministero della sanità (o altro) n. 15 del 10 aprile 1983

ALLEGATO C*Formule per le modifiche testuali (paragrafo 68)***a) Sostituzioni***1) Sostituzione di un articolo:*

1. L'articolo 2 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (argomento della legge), è sostituito dal seguente:

"Art. 2 (Rubrica dell'articolo) [solo se gli articoli dell'atto modificato recano rubriche].

1. (Testo dell'articolo, i cui commi vanno sempre numerati anche se gli articoli dell'atto modificato non recano commi numerati)

2."

2) Sostituzione della rubrica di un articolo o del titolo di una legge

1. La rubrica dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è sostituita dalla seguente: "..."

3) Sostituzione di un comma (testo previgente con commi numerati o non numerati):

1. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è sostituito dal seguente:

"6. (testo del comma)."

4) Sostituzione di una lettera all'interno di un comma:

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è sostituita dalla seguente:

"a)"

5) Sostituzione di un numero all'interno di una lettera:

1. Il numero 1) della lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è sostituito dal seguente:

"1)"

b) Integrazioni*1) Inserimento o aggiunta di un articolo:**1.1) Inserimento di articolo fra due articoli dell'atto modificato:*

1. Dopo l'articolo 2 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (argomento della legge), è inserito il seguente:

"Art. 2 bis (Rubrica dell'articolo) [solo se gli articoli dell'atto modificato recano rubriche].

1. (Testo dell'articolo, i cui commi vanno sempre numerati, anche se gli articoli dell'atto modificato non recano commi numerati)

2."

1.2) Inserimento di un articolo tra due articoli dell'atto modificato aggiunti successivamente (ad esempio tra gli articoli 1 bis e 1 ter):

1. Dopo l'articolo 1 bis della legge 28 febbraio 1986, n. 41, introdotto dall'articolo 2 della legge 20 giugno 1988, n. 229, è inserito il seguente:

"Art. 1 bis 1" (per la rubrica e la numerazione dei commi vedi numero 1.1)

N.B. Se nell'atto modificato è stato successivamente inserito un solo articolo (ad esempio 1 bis dopo l'articolo 1) si segue il criterio ordinario (quindi l'articolo da collocare dopo l'1 bis assume il numero 1 ter). Invece, se si aggiunge un articolo fra l'articolo 1 e l'articolo 1 bis bisogna numerarlo 1.1; se si aggiunge un articolo fra l'articolo 1.1 e l'articolo 1 bis bisogna numerarlo 1.1.1.

1.3) Inserimento di un articolo prima dell'articolo 1 dell'atto modificato:

1. Prima dell'articolo 1 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è inserito il seguente:

"Art. 01" (per la rubrica e la numerazione dei commi vedi numero 1.1)

1.4) Aggiunta di un articolo dopo l'ultimo dell'atto modificato (ad esempio in caso di atto composto di cinque articoli).

1. Dopo l'articolo 5 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è aggiunto il seguente:

"Art. 5 bis" (per la rubrica e la numerazione dei commi vedi numero 1.1)

*2) Inserimento o aggiunta di un comma**2.1) Inserimento di un comma fra due commi dell'articolo modificato, con commi numerati o non numerati:*

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è inserito il seguente:

"4 bis. (testo del comma)."

2.2) Inserimento di un comma fra due commi dell'articolo modificato aggiunti successivamente:

1. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 3 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, introdotto dall'articolo 5 della legge 20 giugno 1988, n. 229, è inserito il seguente:

"4 bis 1. (testo del comma)."

N.B. Se nell'articolo modificato è stato inserito successivamente un solo comma (ad esempio 4 bis dopo il comma 4) si segue il criterio ordinario (e quindi il comma da collocare dopo il 4 bis assume il numero 4 ter). Invece, se si aggiunge un comma fra il comma 4 e il comma 4 bis bisogna numerarlo 4.1; se si aggiunge un comma fra il comma 4.1 e il comma 4 bis bisogna numerarlo 4.1.1.

2.3) Inserimento di un comma prima del comma 1 dell'articolo modificato, con commi numerati o non numerati:

1. Prima del comma 1 dell'articolo 3 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è inserito il seguente:

"01. (testo del comma)"

2.4) *Aggiunta di un comma dopo l'ultimo dell'articolo modificato, con commi numerati o non numerati (ad esempio in caso di articolo composto di sei commi):*

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 4 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è aggiunto il seguente:

"6 bis (testo del comma)"

oppure:

1. All'articolo 4 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"6 bis (testo del comma)"

3) *Inserimento o aggiunta di una lettera:*

3.1) *Inserimento di una lettera all'interno di un comma:*

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è inserita la seguente:

"c bis)"

3.2) *Aggiunta di una lettera (dopo l'ultima) all'interno di un comma:*

1. Dopo la lettera f) del comma 3 dell'articolo 4 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è aggiunta la seguente:

"f bis)"

oppure:

1. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è aggiunta infine, la seguente lettera:

"f bis)"

4) *Inserimento o aggiunta di un numero:*

4.1) *Inserimento di un numero all'interno di una lettera:*

1. Dopo il numero 1) della lettera a) del comma 3 dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è inserito il seguente:

"1 bis)"

4.2) *Aggiunta di un numero (dopo l'ultimo) all'interno di una lettera:*

1. Dopo il numero 5) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è aggiunto il seguente:

"5 bis)"

oppure:

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"5 bis)"

5) *Inserimento o aggiunta di parole all'interno di un comma:*

5.1) *Inserimento:*

1. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, dopo le parole: "....." sono inserite le seguenti: "....." (senza andare a capo).

5.2) *Aggiunta:*

1. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, sono aggiunte, in fine, le parole: "....." (senza andare a capo).

c) Abrogazioni

1) *Abrogazione di un articolo:*

1. L'articolo 1 (rubrica dell'articolo al posto del titolo della legge, se quest'ultimo non è significativo, come accade per le leggi finanziarie) della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è abrogato.

2) *Abrogazione di un comma:*

1. Il comma 3 (oppure: il terzo comma, se non numerato) dell'articolo 1 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è abrogato.

N.B. Se i commi sono numerati la numerazione dei commi successivi rimane invariata; se non sono numerati s'intende conseguentemente modificata.

3) *Abrogazione di una lettera all'interno di un comma:*

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è abrogata.

4) *Abrogazione di un numero all'interno di una lettera:*

1. Il numero 3) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è abrogato.

5) *Abrogazione finale:*

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge x (argomento);

b) art. w e comma k dell'articolo v della legge y (*modificativi della legge x*);

c) legge z (*legge a termine incerto*).

NB: se l'efficacia dell'abrogazione vien fatta dipendere da un altro atto, bisogna prevederne la pubblicazione in forme analoghe alla legge: l'abrogazione, in tal caso, è efficace a partire dall'entrata in vigore dell'altro atto (dipendente dalla pubblicazione). In ogni caso, la data da cui decorre l'abrogazione dev'essere individuabile con certezza.

ALLEGATO D

Regole applicabili d'ufficio

In quest'allegato sono individuate alcune regole applicabili d'ufficio in sede di correzione dei testi normativi. Nella prima colonna è riportato il paragrafo (con il suo oggetto) ed eventualmente il comma che contiene la regola; nella seconda è indicato il contenuto dell'intervento.

Regola di riferimento	Applicazione della regola
paragrafo 21, comma 1 Uso delle abbreviazioni	eliminare le abbreviazioni, tranne quelle standardizzate ai sensi dell'allegato B
paragrafo 21, comma 2 Uso delle sigle	la prima volta che si usa una sigla scrivere per esteso l'espressione ivi abbreviata, seguita dalla sigla fra parentesi
paragrafo 22 Scrittura delle sigle	scrivere le sigle con maiuscole non puntate
paragrafo 23 Uso delle maiuscole	usare la maiuscole solo per i nomi propri
paragrafo 24 Nomi di enti e organi composti da più parole	nei nomi composti usare la maiuscola solo per il primo sostantivo
paragrafo 25 Scrittura dei numeri	scrivere i numeri in lettere, tranne che nelle unità di misura, in quelle monetarie e nelle percentuali
paragrafo 26 Date	nelle date scrivere in lettere i mesi e le ore, in cifre arabe il giorno e - con quattro cifre - l'anno
paragrafo 27 Citazione di partizioni	scrivere in cifre articoli e altre partizioni
paragrafo 29 Simboli convenzionali di unità di misura	scrivere per esteso unità di misura e monetarie
paragrafo 31 Citazione di testi normativi	correggere le citazioni usando le formule dell'allegato B. Indicare il titolo degli atti non numerati, per identificarli. Indicare l'oggetto delle disposizioni citate
paragrafo 33 Scrittura della citazione	scrivere le citazioni in ordine decrescente, salvo che un ordine diverso serva a individuare il soggetto. Non usare "precedente" o "successivo", ma indicare precisamente la partizione
paragrafo 34 Regole particolari nella scrittura delle citazioni	indicare precisamente la partizione, senza usare "ultimo" o "penultimo". Usare il nome corretto delle partizioni. Citare i commi numerati con il numero cardinale, quelli non numerati con l'ordinale
paragrafo 42, comma 2 Partizioni dell'atto	usare le partizioni superiori all'articolo in maniera gerarchicamente corretta (in ordine crescente: capo, titolo, parte, libro)
paragrafo 42, comma 3 Partizioni dell'atto	usare le sezioni solo come sottopartizioni eventuali dei capi
paragrafo 42, comma 5 Partizioni dell'atto	numerare le partizioni con cifre romane
paragrafo 43, comma 1 L'articolo	verificare che tutto il testo sia diviso in articoli; correggere conseguentemente
paragrafo 43, comma 4 L'articolo	numerare progressivamente gli articoli con cifre arabe; solo nell'intestazione abbreviarli in "Art."
paragrafo 44 I commi	dividere gli articoli in commi numerati progressivamente con cifre arabe; in un comma non andare a capo
paragrafo 45 Partizioni interne ai commi	i commi possono essere divisi solo in lettere, nel qual caso ogni lettera è a capo. Le lettere possono essere divise solo in numeri, andando a capo a ogni numero
paragrafo 47, comma 1 Intestazione degli allegati	intestare gli allegati con lettere maiuscole
paragrafo 42, comma 2 Intestazione degli allegati	verificare che la rubrica dell'allegato indichi l'articolo che rinvia ad esso; correggere conseguentemente
paragrafo 55, comma 1 Riferimenti all'articolo o partizioni inferiori	controllare la precisione dei riferimenti ed eventualmente correggerli
paragrafo 57 Riferimenti ad atti modificati	usare formule corrette per riferirsi ad atti modificati
paragrafo 58 Riferimenti a testi unici misti	usare formule corrette per riferirsi a testi unici
paragrafo 68, commi 6 e 7 Formulazione delle disposizioni contenenti modifiche	usare formule standard per scrivere l'alea delle modifiche (vedi l'allegato C)
paragrafo 68, commi 8 e 9 Formulazione delle modifiche	porre la novella fra virgolette e, se comprende un'intera partizione, a capo dopo l'alea
Paragrafo 69 Numerazione degli articoli aggiuntivi	numerare correttamente gli articoli aggiunti, usando l'avverbio numerale latino ecc.
paragrafo 70 Numerazione dei commi aggiuntivi	numerare correttamente i commi aggiunti, usando l'avverbio numerale latino ecc.
paragrafo 71 Lettere e numeri aggiuntivi	numerare correttamente lettere e numeri aggiunti, usando l'avverbio numerale latino ecc.
paragrafo 79 Formula di abrogazione espressa finale	usare le formule abrogative corrette, di cui all'allegato C. Abrogare le disposizioni modificative dell'atto abrogato. Articolare chiaramente la formula abrogativa

INDICE ANALITICO (*)**Abbreviazioni**

di atti	allegato B
di atti non normalizzati	§ 32
di simboli e unità di misura	§ 29 e allegato A
nell'intestazione degli articoli	§ 43
scrittura	§ 22
segni d'interpunzione	§ 28
uso	§ 21

Abrogazioni

collocazione nell'atto	§ 51
definizione	§ 61
di atti o disposizioni a termine	§ 76
di disposizioni delegificate	§ 89
differenza con le sostituzioni	§ 77
e modifiche non testuali	§ 78
espresse	§ 75
formula di abrogazione espressa finale	§ 79
formule	§ 75 e allegato C, lettera c)
in caso di deregolamentazione	§ 89
innominate	§ 74
parzialmente innominate	§ 74
reviviscenza	§ 88
uso del termine nel titolo di atti modificativi	§ 64

Adempimenti

a carico di altri soggetti	§ 20
----------------------------	------

Alinea

nella formulazione di modifiche esplicite	§ 68
segni d'interpunzione	§ 28
uso	§ 44 e 45

Allegati

citazione	§ 34
come elementi del testo ufficiale	§ 36
definizione e uso	§ 46
intestazione	§ 47
partizioni interne	§ 49
rinvio ad essi	§ 48
sequenza delle disposizioni	§ 51

Articoli

definizione	§ 43
numerazione degli articoli aggiunti	§ 69
partizioni inferiori (commi)	§ 44
partizioni superiori	§ 42
rinvio espresso all'allegato	§ 48
sequenza	§ 51

Atti normativi

antichi e difficili da reperire	§ 59
di consolidamento	§ 67
disposizioni intrusive	§ 50
elementi	§ 36
forme di citazione	§ 31 e allegato B
omogeneità	§ 50
omogeneità fra titolo e testo	§ 39
partizione di base (articolo)	§ 43
partizioni di livello inferiore all'articolo	§ 44 e 45
partizioni di livello superiore all'articolo	§ 42
sequenza delle disposizioni	§ 51
titolo	§ 38
titolo di atti modificativi o integrativi	§ 40
titolo di atti attuativi di norme comunitarie	§ 41

(*) A cura dell'ufficio legislativo della Giunta regionale della Puglia.

Capi		
	definizione	§ 42
	forme di citazione	§ 31 e allegato B2
	numerazione dei capi aggiunti	§ 69
Citazioni		
	di atti non normalizzati	§ 32
	di atti normativi	§ 31
	di partizioni di atti comunitari	§ 35
	di partizioni di atti normativi	§ 27
	di testi unici misti	§ 58
	forme di citazione	§ 31 e allegato B
	regole particolari nella loro scrittura	§ 34
	scrittura	§ 33
	segni d'interpunzione	§ 28
Commi		
	definizione	§ 44
	forme di citazione	§ 31 e allegato B2
	modifiche esplicite	§ 68
	numerazione	§ 70
	partizioni interne	§ 45
	sistematica delle modifiche	§ 73
Congiunzioni		
	condizionali	§ 9
	disgiuntive	§ 8
	significato sintattico	§ 7
Consolidamento		§ 67
Date		
	forme di citazione	allegato B
	scrittura	§ 26
Definizioni		§ 15 e 16
Delegificazione		§ 89
Deregolamentazione		§ 89
Deroghe		
	definizione	§ 84
	esplicite	§ 85
	implicite	§ 85
	non testuali	§ 86
	testuali	§ 86
Disposizioni		
	intruse	§ 50
	sequenza	§ 51
Enumerazioni		
	carattere cumulativo o alternativo	§ 10
	carattere tassativo o esemplificativo	§ 10
Forme di citazione		allegato B
Formule per le modifiche testuali		allegato C
Integrazioni		
	definizione	§ 61
	formulazione delle modifiche esplicite	§ 68
	formule	allegato C, lettera b)
	numerazione delle partizioni aggiunte	§ 69, 70 e 71
Interpretazione autentica		§ 83

Intestazione

degli allegati	§ 47
degli articoli	§ 43
dell'atto	§ 36

Lettere

aggiunte	§ 71
definizione	§ 44 e 45
forme di citazione	§ 31 e allegato B2

Libri

definizione	§ 42
forme di citazione	§ 31 e allegato B2
numerazione dei libri aggiunti	§ 69

Maiuscole

nomi di enti e organi	§ 24
uso	§ 23

Modifiche

atti di consolidamento	§ 67
definizione	§ 60
esplicite	§ 62
esplicite non testuali	§ 62 e 80
esplicite testuali	§ 62 e 63
formulazione delle novelle	§ 68
implicite	§ 62 e 82
non testuali	§ 62
non testuali e abrogazioni espresse	§ 78
novelle	§ 68
numerazione delle partizioni aggiunte	§ 69, 70 e 71
preferenza per le modifiche testuali	§ 81
sistematica delle modifiche	§ 73
titoli degli atti modificativi	§ 64, 65 e 66
testuali	§ 62 e 72
uso di termini più specifici	§ 61

Neologismi

§ 18

Novelle

definizione	§ 68
-------------	------

Numerazione

degli articoli aggiunti	§ 69
dei commi nelle modifiche testuali	§ 70
dei numeri aggiunti	§ 71
delle lettere aggiunte	§ 71
delle partizioni aggiunte	§ 69

Numeri

aggiunti	§ 71
citazioni	§ 27 e 31
forme di citazione	allegato B2
partizioni interne dei commi	§ 45
scrittura	§ 25

Omogeneità

dell'atto e delle sue partizioni	§ 50
del titolo rispetto al testo	§ 39
terminologica	§ 16

Parti

definizione	§ 42
forme di citazione	§ 31 e allegato B2
numerazione delle parti aggiunte	§ 69

Partizioni

dell'atto di livello superiore all'articolo	§ 42
interne degli allegati	§ 49
interne dei commi	§ 45

omogeneità	§ 50
riferimenti alle partizioni	§ 54 e 55
Periodi	
brevità	§ 1
proposizioni prive di significato normativo	§ 11
Proroga	
definizione	§ 87
Proposizioni	
prive di significato normativo	§ 11
Regole applicabili d'ufficio	allegato D
Reviviscenza	
definizione	§ 88
Riferimenti (rinvii)	
ad atti di difficile reperimento	§ 59
ad atti modificati	§ 57
all'allegato	§ 48
all'articolo	§ 55
a partizioni inferiori all'articolo	§ 55
a partizioni superiori all'articolo	§ 54
a testi unici misti	§ 58
con funzione normativa	§ 56
definizione	§ 52
esterni	§ 56
formali	§ 56
interni	§ 53
materiali	§ 56
Rubriche	
definizione	§ 37
sommario	§ 37
Segni	
d'interpunzione	§ 28
tipografici d'uso corrente	§ 28
Sezioni	
definizione	§ 42
forme di citazione	§ 31 e allegato B2
numerazione delle sezioni aggiunte	§ 69
Sigle	
scrittura	§ 22
uso	§ 21
Simboli convenzionali	
di unità di misura	§ 29 e allegato A
di unità monetarie	§ 29
tecnici e scientifici	§ 30
Sommario	
delle rubriche	§ 37
Sospensione	
definizione	§ 87
Sostituzioni	
definizione	§ 61
differenza dall'abrogazione espressa	§ 77
formule	allegato C, lettera a)
Stile	§ 2
Tabelle	vedi Allegati

Terminologia

definizioni	§ 15
giuridica	§ 13 e 14
neologismi	§ 18
omogeneità	§ 16
ripetizione	§ 19
scelta e uso dei termini	§ 12
straniera	§ 17
tecnica	§ 13 e 14

Testo ufficiale

elementi	§ 36
----------	------

Titolo

degli allegati	§ 47
degli atti	§ 38
di atti attuativi di norme comunitarie	§ 41
di atti di modifica	§ 40, 64, 65, 66
forme di citazione	allegato B
omogeneità con il testo	§ 39

Unità di misura

§ 29 e allegato A

Unità monetarie

§ 29

Verbi

forma passiva	§ 5
servili	§ 4
tempi e modi	§ 3

[BUR2002017]

[1.8.0]

D.P.C.R. 8 LUGLIO 2002 – N. 1032
Designazione di un componente supplente nel comitato misto paritetico per le servitù militari, in sostituzione del sig. Giuseppe Attilio Altioni, che ha rinunciato all'incarico

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge 24 dicembre 1976, n. 898 «Nuova regolamentazione delle servitù militari» così come modificata dalla legge 2 maggio 1990, n. 104 «Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernente la nuova regolamentazione delle servitù militari»;

Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione»;

Verificato che spetta al Consiglio regionale la designazione di sette componenti effettivi e sette supplenti nel Comitato misto paritetico per le servitù militari;

Richiamato il decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 373/NOM del 15 marzo 2000 con il quale si è provveduto alla designazione di sette componenti effettivi e sette supplenti nel comitato misto paritetico per le servitù militari, tra i quali figura, tra i componenti supplenti, il signor Giuseppe Attilio Altioni;

Vista la dichiarazione dell'11 aprile 2002 con la quale il sig. Giuseppe Attilio Altioni comunica di non accettare la designazione alla carica di componente supplente del comitato misto paritetico per le servitù militari;

Preso atto delle candidature già acquisite e agli atti;

Constatato che il Consiglio regionale non ha provveduto alla designazione nei termini previsti dall'art. 20 della citata l.r. n. 14/95;

Ritenuto necessario provvedere alla designazione, al fine di garantire la funzionalità dell'organo;

Avvalendosi del potere sostitutivo di cui all'art. 13 della l.r. 14/95, come sostituito dall'art. 5 comma 11 della l.r. 12 agosto 1999, n. 15;

Decreta

di designare quale componente supplente nel Comitato misto paritetico per le servitù militari, in sostituzione del sig. Giuseppe Attilio Altioni, rinunciatario, il signor:

– Galli Gianluigi, nato a Guanzate (CO) il 2 settembre 1946 e residente in via Milano, 6 a Ronago (CO).

Il presidente: Attilio Fontana

[BUR2002018]

[1.2.0]

COM.R. 22 LUGLIO 2002 – N. 132

Consiglio regionale – Comunicato della presidenza del Consiglio regionale – Elenco dirigenti del Consiglio regionale – Integrazione

INDICE – SOMMARIO

PARTE PRIMA: Quadro riepilogativo IRPEF relativo alla dichiarazione dei redditi dell'anno 2000 dei dirigenti del Consiglio regionale assunti nel corso dell'anno 2001.

PARTE SECONDA: Dichiarazione sulla situazione patrimoniale dei dirigenti del Consiglio regionale assunti nel corso dell'anno 2001.

COMUNICATO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

Ai sensi dell'art. 21, comma 10, della l.r. 7 settembre 1996, n. 21 che detta disposizioni circa la pubblicità della situazione patrimoniale dei dirigenti del Consiglio regionale, ad integrazione del comunicato già pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – 4° Supplemento Straordinario al n. 51 del 21 dicembre 2001, si pubblicano su questo Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia le dichiarazioni di cui ai commi 8 e 9 del sopracitato articolo della l.r. 21/96 relative all'anno 2000, dei dirigenti del Consiglio regionale assunti nel corso dell'anno 2001.

La pubblicazione è divisa in due parti:

- nella prima parte sono contenute le copie del quadro riepilogativo IRPEF relativo ai redditi dell'anno 2000 dei dirigenti assunti nel corso dell'anno 2001;
- nella seconda parte sono contenute le dichiarazioni relative al patrimonio dei dirigenti riferito allo stesso anno.

Il presidente: Attilio Fontana

PARTE PRIMA

Quadro riepilogativo IRPEF relativo alla dichiarazione dei redditi dell'anno 2000 dei dirigenti del Consiglio regionale assunti nel corso dell'anno 2001

Elenco dei dirigenti assunti nel corso dell'anno 2001 presso il Consiglio regionale

- 1) MANZONI GIUSEPPE
- 2) MENTASTI ANDREA

Dichiarazione dei redditi di Giuseppe MANZONI incarico rivestito: Dirigente di Servizio

(QUADRO RN – IRPEF)

RN1	REDDITO COMPLESSIVO (sommare tutti i redditi Irpef) (di cui prodotti all'estero .000 di cui agevolabili Legge 133/99 .000)		118.824.000
RN2	Crediti d'imposta sui dividendi risultanti dai quadri RF, RG, RH, RI, RM	.000	
RN3	ONERI DEDUCIBILI (riportare l'importo di rigo RP30)	317.000	
RN4	Deduzione per abitazione principale	1.112.000	
RN5	REDDITO IMPONIBILE (RN1, colonna 3 + RN2-RN3 – RN4; indicare zero se il risultato è negativo) (di cui ai sensi della L. 133/99 .000 di cui tassato ordinariamente)	.000	117.395.000
RN6	IMPOSTA LORDA (di cui ai sensi della L. 133/99 .000 di cui a determinazione ordinaria)	.000	38.971.000
RN7	Detrazione per il coniuge a carico	.000	
RN8	Detrazione per familiari a carico	204.000	
RN9	Detrazioni per lavoro dipendente	100.000	
RN10	Ulteriore detrazione per titolari di determinati redditi	.000	
RN11	Ulteriore detrazione per i redditi di pensione	.000	
RN12	Detrazione per lavoro autonomo e/o impresa (in alternativa a quelle per lavoro dipendente)	.000	
RN13	Detrazione per gli oneri indicati nella Sez. I del quadro RP (19% dell'importo di rigo RP21)	925.000	
RN14	Detrazioni per le spese indicate nella Sez. III del quadro RP (41% dell'importo di rigo RP34)	.000	
RN15	Detrazioni per le spese indicate nella Sez. III del Quadro RP (36% dell'importo di rigo RP38)	.000	
RN16	Detrazione per spese indicate nella Sez. IV del Quadro RP	.000	
RN17	TOTALE DETRAZIONI DI IMPOSTA (sommare gli importi dal rigo RN7 al rigo RN16)		1.229.000
RN18	Detrazioni spese sanitarie per determinate patologie (19% dell'importo di colonna 1 rigo RP1) (ammontare non utilizzato .000)	.000	
RN19	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa (vedere istruzioni) (credito d'imposta residuo .000)	.000	
RN20	Credito d'imposta per nuove assunzioni (credito d'imposta residuo .000)	.000	
RN21	TOTALE DETRAZIONI E CREDITO D'IMPOSTA (sommare colonna 2 dei righe RN18, RN19, RN20)		.000
RN22	IMPOSTA NETTA (RN6-RN17; indicare zero se il risultato è negativo)		37.742.000

Dichiarazione dei redditi di Andrea MENTASTI incarico rivestito: Direttore Generale

(QUADRO RN – IRPEF)

RN1	REDDITO COMPLESSIVO (sommare tutti i redditi Irpef) (di cui prodotti all'estero .000 di cui agevolabili Legge 133/99 .000)		120.425.000
RN2	Crediti d'imposta sui dividendi risultanti dai quadri RF, RG, RH, RI, RM		.000
RN3	ONERI DEDUCIBILI (riportare l'importo di rigo RP30)		1.648.000
RN4	Deduzione per abitazione principale		163.000
RN5	REDDITO IMPONIBILE (RN1, colonna 3 + RN2-RN3 - RN4; indicare zero se il risultato è negativo) (di cui ai sensi della L. 133/99 .000 di cui tassato ordinariamente)		118.614.000
RN6	IMPOSTA LORDA (di cui ai sensi della L. 133/99 .000 di cui a determinazione ordinaria)		39.453.000
RN7	Detrazione per il coniuge a carico		.000
RN8	Detrazione per familiari a carico		.000
RN9	Detrazioni per lavoro dipendente		226.000
RN10	Ulteriore detrazione per titolari di determinati redditi		.000
RN11	Ulteriore detrazione per i redditi di pensione		.000
RN12	Detrazione per lavoro autonomo e/o impresa (in alternativa a quelle per lavoro dipendente)		.000
RN13	Detrazione per gli oneri indicati nella Sez. I del quadro RP (19% dell'importo di rigo RP21)		577.000
RN14	Detrazioni per le spese indicate nella Sez. III del quadro RP (41% dell'importo di rigo RP34)		.000
RN15	Detrazioni per le spese indicate nella Sez. III del Quadro RP (36% dell'importo di rigo RP38)		.000
RN16	Detrazione per spese indicate nella Sez. IV del Quadro RP		.000
RN17	TOTALE DETRAZIONI DI IMPOSTA (sommare gli importi dal rigo RN7 al rigo RN16)		803.000
RN18	Detrazioni spese sanitarie per determinate patologie (19% dell'importo di colonna 1 rigo RP1) (ammontare non utilizzato .000)		.000
RN19	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa (vedere istruzioni) (credito d'imposta residuo .000)		.000
RN20	Credito d'imposta per nuove assunzioni (credito d'imposta residuo .000)		.000
RN21	TOTALE DETRAZIONI E CREDITO D'IMPOSTA (sommare colonna 2 dei righe RN18, RN19, RN20)		.000
RN22	IMPOSTA NETTA (RN6-RN17; indicare zero se il risultato è negativo)		38.650.000

PARTE SECONDA**Dichiarazione sulla situazione patrimoniale dei dirigenti del Consiglio regionale assunti nel corso dell'anno 2001**

Elenco dei dirigenti assunti nel corso dell'anno 2001 presso il Consiglio regionale:

- 3) MANZONI GIUSEPPE
- 4) MENTASTI ANDREA

MANZONI Giuseppe

Nato a Milano il 6 giugno 1950 e residente a Cusano Milanino (MI)

Stato civile: coniugato

BENI IMMOBILI (Terreni e Fabbricati)

Proprietà - n. 1 Fabbricato - Cusano Milanino (MI)

Proprietà 50% - n. 1 Fabbricato - Rapallo

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

n. 1 autovettura Volkswagen Passat 1.9 Diesel - CV 19 - 1999

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ

Azioni di Società n. 2000 - Telecom

Azioni di Società n. 1000 - Enel

MENTASTI Andrea

Nato a Varese il 30 marzo 1960 e residente a Varese

Stato civile: coniugato

BENI IMMOBILI (Terreni e Fabbricati)

Proprietà - n. 1 box - Varese

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

n. 1 autovettura BMW 318 TDS - CV 18 - 1998

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ

Azioni di Società n. 500 - Acea

Azioni di Società n. 500 - Mediaset

Azioni di Società n. 500 - MedioBanca

Azioni di Società n. 2000 - Banca Popolare di Bergamo

Azioni di Società n. 4000 - Olivetti

Azioni di Società n. 5000 - Tim

Azioni di Società n. 2000 - Aem

Azioni di Società n. 20000 - Beni Stabili
 Azioni di Società n. 1000 - Telecom Risparmio
 Azioni di Società n. 400 - STMicroelectronics
 Azioni di Società n. 500 - Opengate
 Azioni di Società n. 5000 - Seat Pagine Gialle
 Azioni di Società n. 3000 - Alitalia
 Azioni di Società n. 300 - Tiscali
 Azioni di Società n. 1000 - Bipop

[BUR2002019]

[1.8.0]

COM.R. 29 LUGLIO 2002 - N. 134

Consiglio regionale - Nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale della Lombardia di rappresentanti regionali in enti ed organismi diversi - Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER) di: Milano, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Pavia, Sondrio, Varese, Lecco, Lodi

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

C O M U N I C A

Il Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 1 della l.r. 22 luglio 2002, n. 14 «Modifiche alla l.r. 10 giugno 1996, n. 13 "Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzionale delle ALER"» deve procedere alle seguenti nomine:

Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER) di: Milano, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Pavia, Sondrio, Varese, Lecco, Lodi.

Nomina di **cinque** componenti tra cui il Presidente, nel **Consiglio di amministrazione.**

I componenti dei Consigli di amministrazione delle ALER sono scelti tra soggetti in possesso di idonei titoli professionali o di comprovata esperienza, che abbiano svolto mansioni di direzione amministrativa o gestionale di durata pluriennale, in strutture o società pubbliche o private.

Scadenza presentazione candidature: **giovedì 12 settembre 2002.**

Sono revocate le precedenti procedure per l'acquisizione delle proposte di candidatura, conseguenti al comunicato apparso sul BURL n. 44 - Se.O. - del 29 ottobre 2001 (relativo alle nomine dei Consigli di amministrazione delle Aziende di cui al presente comunicato).

Pertanto le proposte di candidatura pervenute nel novembre

2001 non verranno prese in considerazione ed i candidati interessati dovranno riproporre nuova istanza con le modalità sottoriportate.

Le nuove proposte di candidature vanno presentate al **Presidente della Giunta regionale** – via Fabio Filzi n. 22 – 20124 Milano e devono pervenire entro la data di scadenza.

Le candidature possono essere proposte dalla Giunta regionale, dai Consiglieri regionali, dagli ordini e collegi professionali, da associazioni, enti pubblici o privati operanti nei settori interessati, organizzazioni sindacali, fondazioni o da almeno cento cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Lombardia.

Ad ogni proposta di candidatura, sottoscritta dal proponente, dovranno essere allegate le seguenti dichiarazioni sostitutive, sottoscritte dal candidato, relative a:

- a) dati anagrafici completi e residenza;
- b) titolo di studio;
- c) rapporti intercorrenti o precorsi con la Regione e gli enti da essa dipendenti;
- d) disponibilità all'accettazione dell'incarico.

Dovranno inoltre essere allegate:

1) il *curriculum* professionale, includente l'elenco delle cariche pubbliche e degli incarichi presso società a partecipazione pubblica e presso società private iscritte nei pubblici registri, ricoperti alla data di presentazione della candidatura e almeno nei 5 anni precedenti;

2) la specifica dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 6 della l.r. n. 14/95, che costituiscono cause di esclusione;

3) la specifica dichiarazione di non sussistenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse con l'incarico in oggetto, ai sensi dell'art. 7 della l.r. n. 14/95.

Si invita a specificare per quali Aziende viene presentata la candidatura, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 7, comma 6, della l.r. n. 14/95, gli incarichi di cui alla l.r. 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione» e successive modificazioni, non sono cumulabili e l'accettazione della nuova nomina o designazione comporta la decadenza dall'incarico ricoperto.

A tal fine, qualora la proposta di candidatura dovesse riferirsi a differenti aziende, dovranno essere presentate distinte istanze (una ogni azienda), ciascuna delle quali sottoscritta dal proponente, con allegata la documentazione sopramenzionata, concernente il candidato, e sottoscritta dallo stesso.

Per quanto non espressamente indicato nel presente comunicato si fa comunque rinvio a quanto previsto dalla l.r. n. 14/95 e successive modificazioni, dalla l.r. n. 13/96 così come modificata ed integrata dalla l.r. n. 14/2002.

Al fine di agevolare la presentazione delle proposte di candidatura potranno essere utilizzati i modelli (includenti le specifiche dichiarazioni di cui ai punti 2 e 3 sopraspecificati) disponibili presso il Servizio per l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale – Unità Operativa Nomine – via Fabio Filzi n. 29 – 20124 Milano – tel. 02/67482.491-496-373, ove sarà altresì possibile ottenere ulteriori informazioni relative alle nomine.

Milano, 24 luglio 2002

Il presidente: Attilio Fontana

B) DECRETI E ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

[BUR20020110]

[1.8.0]

D.P.G.R. 22 LUGLIO 2002 – N. 13813

Costituzione ed insediamento del Collegio dei Revisori dei conti della Fondazione Centro Lombardo per l'Incremento della Floro-Orto-Frutticoltura, Scuola di Minoprio

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta

1) di costituire il Collegio dei Revisori dei conti della Fondazione Minoprio con la seguente composizione:

- Emilio Bordoli *membro effettivo*,
- Mario Romano Negri *membro effettivo*,
- Sergio Tiziano Pini *membro effettivo*,
- Giovanni Fontana *membro supplente*,
- Pier Luigi Fumagalli *membro supplente*;

2) di insediare il Collegio dei Revisori dei conti della Fondazione Minoprio a decorrere dalla data di adozione del presente decreto;

3) di disporre la notifica ai soggetti interessati e la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente atto.

Roberto Formigoni

C) DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

[BUR20020111]

[4.3.0]

D.G.R. 12 LUGLIO 2002 - N. 7/9741**Approvazione deliberazione n. 1/1576/V adottata dal Consiglio dei delegati del Consorzio di bonifica Revere con sede in Villa Poma (MN), recante per oggetto: «Esame bozza nuovo statuto consortile»****LA GIUNTA REGIONALE**

Vista la l.r. n. 59 del 26 novembre 1984 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la d.g.r. n. 7/4042 del 30 marzo 2001 che approva lo schema di statuto cui i Consorzi di bonifica della Regione Lombardia devono adeguarsi;

Vista la deliberazione n. 1/1576/V adottata dal Consiglio dei delegati il 27 giugno 2001 del Consorzio di bonifica Revere con sede in Villa Poma (MN) recante per oggetto: «Esame bozza nuovo statuto consortile»;

Considerato dal dirigente dell'unità organizzativa proponente, che lo statuto consortile adottato con la suddetta deliberazione:

– è stato predisposto secondo le direttive regionali contenute nello statuto tipo;

– a seguito delle pubblicazioni di legge presso gli albi di tutti i comuni del comprensorio consortile non sono state presentate opposizioni come da comunicazione del Consorzio in atti;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

Recepisce le motivazioni di cui alle premesse:

– di approvare la deliberazione n. 1/1576/V adottata dal Consiglio dei delegati il 27 giugno 2001 del Consorzio di bonifica Revere con sede in Villa Poma (MN) recante per oggetto: «Esame bozza nuovo statuto consortile», che costituisce parte integrante del presente provvedimento composto di n. 24 pagine (*omissis*);

– di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

[BUR20020112]

[5.3.0]

D.G.R. 12 LUGLIO 2002 - N. 7/9775**Approvazione dello schema di Convenzione che disciplina il rapporto di collaborazione tra la Regione Lombardia, il Comune di Sannazzaro de' Burgondi (PV) ed il Comune di Ferrera Erbognone (PV) nella fase di applicazione sperimentale, relativamente agli stessi Comuni, delle disposizioni contenute nel d.m. LL.PP. 9 maggio 2001****LA GIUNTA REGIONALE**

Visto il decreto 9 maggio 2001 del Ministero dei Lavori Pubblici che, in attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334, stabilisce i requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli artt. 6, 7 e 8 del medesimo decreto 334/99, con riferimento alla destinazione ed all'utilizzazione dei suoli, al fine di prevenire incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose o a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente.

Dato atto che l'art. 2 del suddetto decreto ministeriale demanda alla disciplina regionale il coordinamento:

– delle norme in materia di pianificazione urbanistica, territoriale e di tutela ambientale con quelle previste dal d.lgs. 334/99;

– delle procedure di individuazione delle aree da destinare agli stabilimenti con quelle previste all'art. 2 del d.P.R. 447/98;

– dei criteri e delle modalità stabiliti per l'acquisizione e la valutazione delle informazioni di cui agli artt. 6, 7 e 8 del d.lgs. 334/99 con quelli relativi alla pianificazione territoriale ed urbanistica.

Dato atto inoltre che, ai sensi del medesimo d.m. 9 maggio 2001, spettano:

– alle Province ed alle Città metropolitane il coordinamento, nell'ambito dei Piani Territoriali di Coordinamento, tra la politica di gestione del rischio ambientale e la pianificazione

di area vasta, con la specifica finalità di ricomporre le scelte locali rispetto ad un quadro coerente di livello territoriale più ampio;

– ai Comuni l'adozione degli opportuni adeguamenti ai propri strumenti urbanistici (Piani Regolatori Generali), in un processo di verifica iterativa e continua, generato dalla variazione del rapporto tra attività produttive a rischio e le modificazioni delle strutture insediative dei Comuni stessi;

– alle autorità competenti in materia di pianificazione territoriale e urbanistica (Comuni, Province, Città Metropolitane) la predisposizione dell'Elaborato Tecnico «Rischio di incidenti rilevanti» (ERIR), quale strumento di controllo dell'urbanizzazione.

Rilevato che l'applicazione del decreto ministeriale in argomento ha evidenziato difficoltà e ritardi nella realizzazione di infrastrutture, opere pubbliche, piani attuativi residenziali ed industriali, oltre che contenziosi tra le parti pubbliche e quelle private, determinati da divergenti interpretazioni delle norme, in particolare per quanto concerne la valenza urbanistica delle aree di pericolo generate dagli insediamenti industriali.

Considerato che nella Regione Lombardia sono presenti circa 400 stabilimenti soggetti alle disposizioni di cui agli artt. 5.3, 6 e 8 del d.lgs. 334/99, distribuiti in oltre 230 Comuni.

Ritenuto necessario, per quanto sopra riportato ed ai fini dell'efficace attuazione delle norme richiamate, procedere allo sviluppo di una metodica di pianificazione e, in particolare, di Linee guida per la predisposizione dell'Elaborato Tecnico «Rischio di incidenti rilevanti» (ERIR) di cui all'art. 4 del d.m. 9 maggio 2001, sulla base degli elementi emersi in fase di applicazione sperimentale del citato decreto ministeriale, alla cui stesura saranno coinvolte le Amministrazioni provinciali.

Ritenuto altresì che tale sperimentazione, da applicarsi alla realtà di due Comuni ubicati sul territorio regionale, caratterizzati da un'alta densità di industrie pericolose, potrà:

– evidenziare eventuali difficoltà derivanti dall'applicazione delle norme in argomento, dal punto di vista sia tecnico che amministrativo;

– permettere il confronto dei risultati ottenuti con quelli ricavati dall'applicazione di linee guida adottate da altri Paesi europei;

– permettere altresì la verifica dell'impatto socio-economico derivante dall'attuazione della medesima normativa;

– permettere inoltre di valutare le intersezioni e le sinergie tra il procedimento autorizzatorio ex d.lgs. 334/99 e quello disposto dal d.P.R. 372/99 in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (I.P.P.C.);

– delineare il percorso per l'acquisizione della certificazione EMAS a livello di Amministrazioni comunali.

Ritenuto opportuno coinvolgere nella suddetta sperimentazione i Comuni di Sannazzaro de' Burgondi (PV) e di Ferrera Erbognone (PV) per le seguenti motivazioni:

SANNAZZARO DE' BURGONDI (PV)

Il Comune di Sannazzaro de' Burgondi ospita al momento:

- la Raffineria AgipPetroli,
- il deposito di GPL AgipGas,
- il deposito di idrocarburi Praoil Oleodotti Italiani,

ed a breve potrebbe ospitare:

- un grande impianto di rigasificazione ENI - AgipPetroli,
- un impianto di frazionamento aria (Ossigeno, Azoto),
- un gasdotto per il trasporto di gas tecnici.

La densità di installazioni a rischio e la complessità delle interazioni con il territorio circostante rende Sannazzaro un «unicum» nel contesto regionale lombardo, per l'intersecarsi di problemi di sicurezza industriale, di sicurezza nei trasporti di merci pericolose, di tutela della qualità dell'aria e delle acque.

La situazione attuale ed i possibili sviluppi industriali in ambito comunale, debbono essere analizzati in modo non parcellizzato, ma in un'ottica generale tipica dell'Elaborato ERIR, previsto dal d.m. 9 maggio 2001.

FERRERA ERBOGNONE (PV)

Il Comune di Ferrera Erbognone presenta problematiche analoghe a quelle del limitrofo comune di Sannazzaro de' Burgondi.

Infatti, alcuni effetti incidentali generati negli stabilimenti ubicati nel territorio di Sannazzaro potrebbero interessare anche il comune di Ferrera Erbognone, che ospita parzialmente alcuni dei suddetti stabilimenti.

Inoltre, il Comune di Ferrera Erbognone, ospita:

- il terminale degli Oleodotti Liguria - Valle del Po ed i relativi depositi.

Si tratta di installazioni ricadenti nel campo di applicazione del d.lgs. 334/99 (art. 8) ed inerenti il deposito e movimentazione di sostanze infiammabili.

Preso atto dello schema di Convenzione predisposto dalla competente Unità Organizzativa Protezione Ambientale e Sicurezza Industriale, di cui si condivide il contenuto, che specifica le attività da svolgere nell'ambito della sperimentazione, disciplina il rapporto di collaborazione tra le parti coinvolte, individua finalità, durata e modalità di espletamento delle attività indicate e definisce il budget dei costi previsti.

Ritenuto congrua, per l'effettuazione della sperimentazione in argomento, la spesa totale di € 229.250,00, a favore dei Comuni di Sannazzaro de' Burgondi e di Ferrera Erbognone, come dettagliata nel suddetto schema di Convenzione.

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di approvare l'allegato schema di Convenzione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sarà sottoscritta, in rappresentanza della Regione Lombardia, dal competente Dirigente dell'Unità Organizzativa Protezione Ambientale e Sicurezza Industriale;

2. di determinare, per lo svolgimento delle attività oggetto della suddetta Convenzione, lo stanziamento totale di € 229.250,00 a carico della Regione, da imputare al Cap. 4.9.5.6.2.319.5787 del Bilancio 2002 e 2003;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

_____ • _____

ALLEGATO

CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA
E
COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI (PV)
COMUNE DI FERRERA ERBOGNONE (PV)

_____ • _____

CONVENZIONE TRA

REGIONE LOMBARDIA, con sede legale in Milano, Via Fabio Filzi 22, in persona del dirigente dell'Unità Organizzativa Protezione Ambientale e Sicurezza Industriale

E

COMUNE di Sannazzaro de' Burgondi (PV), con sede legale in _____, via _____, in persona del _____
COMUNE di Ferrera Erbognone (PV), con sede legale in _____, via _____, in persona del _____

Premesso che:

il decreto 9 maggio 2001 del Ministero dei Lavori Pubblici, in attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334, stabilisce i requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli artt. 6, 7 e 8 del medesimo decreto 334/99, con riferimento alla destinazione ed all'utilizzazione dei suoli, al fine di prevenire incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose o a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente;

l'art. 2 del suddetto decreto ministeriale demanda alla disciplina regionale il coordinamento:

- delle norme in materia di pianificazione urbanistica, territoriale e di tutela ambientale con quelle previste dal d.lgs. 334/99;

- delle procedure di individuazione delle aree da destinare agli stabilimenti con quelle previste all'art. 2 del d.P.R. 447/98;

- dei criteri e delle modalità stabiliti per l'acquisizione e la valutazione delle informazioni di cui agli artt. 6, 7 e 8 del d.lgs. 334/99 con quelli relativi alla pianificazione territoriale ed urbanistica;

inoltre, ai sensi del medesimo d.m. 9 maggio 2001, spettano:

- alle Province ed alle Città metropolitane il coordinamento, nell'ambito dei Piani Territoriali di Coordinamento, tra la politica di gestione del rischio ambientale e la pianificazione di area vasta, con la specifica finalità di ricomporre le scelte locali rispetto ad un quadro coerente di livello territoriale più ampio;

- ai Comuni l'adozione degli opportuni adeguamenti ai propri strumenti urbanistici (Piani Regolatori Generali), in un processo di verifica iterativa e continua, generato dalla variazione del rapporto tra attività produttive a rischio e le modificazioni delle strutture insediative dei Comuni stessi;

- alle autorità competenti in materia di pianificazione territoriale e urbanistica (Comuni, Province, Città Metropolitane) la predisposizione dell'Elaborato Tecnico «Rischio di incidenti rilevanti» (ERIR), quale strumento di controllo dell'urbanizzazione;

l'applicazione del decreto ministeriale in argomento ha evidenziato difficoltà e ritardi nella realizzazione di infrastrutture, opere pubbliche, piani attuativi residenziali ed industriali, oltre che contenziosi tra le parti pubbliche e quelle private, determinati da divergenti interpretazioni delle norme, in particolare per quanto concerne la valenza urbanistica delle aree di pericolo generate dagli insediamenti industriali;

nella Regione Lombardia sono presenti circa 400 stabilimenti soggetti alle disposizioni di cui agli artt. 5.3, 6 e 8 del d.lgs. 334/99, distribuiti in oltre 230 Comuni;

per quanto sopra riportato ed ai fini dell'efficace attuazione delle norme richiamate, è necessario procedere allo sviluppo di una metodica di pianificazione e, in particolare, di Linee guida per la predisposizione dell'Elaborato Tecnico «Rischio di incidenti rilevanti» (ERIR) di cui all'art. 4 del d.m. 9 maggio 2001, sulla base degli elementi emersi in fase di applicazione sperimentale del citato decreto ministeriale, alla cui stesura saranno coinvolte le Amministrazioni provinciali;

tale sperimentazione, da applicarsi alla realtà di due Comuni ubicati sul territorio regionale, caratterizzati da un'alta densità industriale ed abitativa ed interessati dalla presenza di stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti, potrà:

- evidenziare eventuali difficoltà derivanti dall'applicazione delle norme in argomento, dal punto di vista sia tecnico che amministrativo;

- permettere il confronto dei risultati ottenuti con quelli ricavati dall'applicazione di linee guida adottate da altri Paesi europei;

- permettere altresì la verifica dell'impatto socio-economico derivante dall'attuazione della medesima normativa;

- permettere inoltre di valutare le intersezioni e le sinergie tra il procedimento autorizzatorio ex d. lgs. 334/99 e quello disposto dal d.P.R. 372/99 in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (I.P.P.C.);

- delineare il percorso per l'acquisizione della certificazione EMAS a livello di Amministrazioni comunali.

Appare opportuno, ai fini dello svolgimento delle attività previste per la suddetta sperimentazione, il coinvolgimento dei Comuni di Sannazzaro de' Burgondi (PV) e di Ferrera Erbognone (PV) per le seguenti motivazioni:

SANNAZZARO DE' BURGONDI (PV)

Il comune di Sannazzaro de' Burgondi ospita al momento:

- la Raffineria AgipPetroli,
- il deposito di GPL AgipGas,
- il deposito di idrocarburi Praoil Oleodotti Italiani,
- il terminale degli Oleodotti Liguria - Valle del Po,

ed a breve potrebbe ospitare:

- un grande impianto di rigasificazione ENI - AgipPetroli,
- un impianto di frazionamento aria (Ossigeno, Azoto),
- un gasdotto per il trasporto di gas tecnici.

La densità di installazioni a rischio e la complessità delle interazioni con il territorio circostante rende Sannazzaro un «unicum» nel contesto regionale lombardo, per l'intersecarsi di problemi di sicurezza industriale, di sicurezza nei trasporti di merci pericolose, di tutela della qualità dell'aria e delle acque.

La situazione attuale ed i possibili sviluppi industriali in ambito comunale, debbono essere analizzati in modo non parcellizzato, ma in un'ottica generale tipica dell'Elaborato ERIR, previsto dal d.m. 9 maggio 2001.

FERRERA ERBOGNONE (PV)

Il Comune di Ferrera Erbognone presenta problematiche analoghe a quelle del limitrofo comune di Sannazzaro de' Burgondi.

Infatti, alcuni effetti incidentali generati negli stabilimenti ubicati nel territorio di Sannazzaro potrebbero interessare anche il comune di Ferrera Erbognone, che ospita parzialmente alcuni dei suddetti stabilimenti.

Inoltre, il Comune di Ferrera Erbognone, ospita:

- Il terminale degli Oleodotti Liguria - Valle del Po ed i relativi depositi.

Si tratta di installazioni ricadenti nel campo di applicazione del d.lgs. 334/99 (art. 8) ed inerenti il deposito e movimentazione di sostanze infiammabili.

LE PARTI CONVENGONO

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione.

Art. 2 - oggetto

La presente Convenzione disciplina il rapporto di collaborazione tra la Regione Lombardia, il Comune di Sannazzaro de' Burgondi (PV) e il Comune di Ferrera Erbognone (PV) nella fase di applicazione sperimentale, relativamente agli stessi Comuni, delle disposizioni contenute nel decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 9 maggio 2001.

Art. 3 - Attività - Comitato Direttivo di progetto (CDP)

La sperimentazione prevede, per ciascuno dei Comuni prescelti, le seguenti attività:

1. Caratterizzazione territoriale ed ambientale del territorio comunale, con specifico riferimento agli stabilimenti a rischio, alle vie di transito delle merci pericolose, alle aree sensibili ed ai siti di particolare vulnerabilità.
2. Esame critico dei Rapporti di sicurezza presentati dai gestori degli stabilimenti a rischio, al fine di determinare l'insieme delle coppie di valori P-A (Probabilità degli eventi incidentali - Estensione dell'Area degli effetti pericolosi), previsti dal d.m. LL.PP. 9 maggio 2001 «Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante».
3. Approntamento della Cartografia relativa alle Categorie Territoriali così come definite nella Tabella 1 del d.m. citato.
4. Confronto della Cartografia di cui sopra, con quella allegata agli strumenti urbanistici in vigore nel Comune ed eventuale aggiornamento.
5. Sovrapposizione delle aree determinate al punto 1 sulla Cartografia comunale aggiornata e produzione dell'Elaborato grafico di compatibilità territoriale ai fini dei Rischi di Incidenti Rilevanti (ERIR).
6. Identificazione delle eventuali situazioni critiche esistenti e/o attese, intese come:
 - Destinazioni d'uso previste da P.R.G. in contrasto con quelle risultanti da ERIR nella situazione attuale
 - Estensione delle servitù d'uso del territorio derivanti da stabilimenti a rischio esistenti o in progetto
 - Compatibilità del sistema infrastrutturale esistente e di piano con le indicazioni dell'ERIR.
7. Individuazione delle ipotesi di soluzione delle situazioni critiche, mediante:
 - Richieste di interventi tecnici e/o operativi al/ai Gestori degli stabilimenti a rischio, al fine di modificare l'insieme di coppie di valori P-A
 - Modifiche ai progetti di nuove realizzazioni edificatorie nell'area dei possibili effetti pericolosi, in modo da rendere compatibili i progetti con l'elaborato ERIR
 - Modifiche ai progetti di nuove infrastrutture di servizio nell'area dei possibili effetti pericolosi, in modo da rendere compatibili i progetti con l'elaborato ERIR
 - Combinazione degli interventi precedenti
8. Analisi delle conclusioni con l'Amministrazione Comunale e con i soggetti interessati ed aggiornamento dell'elaborato RIR
9. Stesura della documentazione tecnica per la Variante Urbanistica

Completate le attività nei due comuni prescelti, si procederà alle attività di

10. Sintesi delle risultanze
11. Emissione delle Linee Guida Regionali

12. Organizzazione dei momenti di diffusione dei risultati ed inoltre, limitatamente al Comune di Sannazzaro, alla verifica delle interazioni tra autorizzazione rischi rilevanti (normativa «Seveso») ed autorizzazione «IPPC» ed alla possibile certificazione EMAS del Comune.

Le parti collaboreranno in piena autonomia, nell'ambito e con il vincolo del rispetto dei reciproci ruoli in tutte le fasi della convenzione, coordinando le rispettive attività in modo da evitare duplicazioni o dispersioni di risorse.

Al fine di assicurare il corretto coordinamento delle attività, viene istituito un Comitato Direttivo di progetto (CDP), presieduto dal Dirigente regionale competente.

Il CDP ha compiti di programmazione e coordinamento delle attività disciplinate dalla convenzione e di verifica del raggiungimento degli obiettivi.

COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CDP:

- del Comitato Direttivo di Progetto fanno parte:
- per la Regione: il Dirigente Amb. dell'U.O. Protez. e Sic. Ind.
 - per il Comune di Sannazzaro de' Burgondi:
 - per il Comune di Ferrera Erbognone:

Il Comitato è presieduto dal rappresentante della Regione Lombardia.

Per ciascuna seduta del Comitato sarà redatto un verbale che sarà inviato in copia sia alla Regione che agli altri Soggetti partecipanti alla presente Convenzione.

Per ogni seduta sarà nominato un Segretario che sarà responsabile della rispondenza del verbale alle decisioni del Comitato.

Art. 4 - Finanziamenti

La realizzazione delle attività di cui all'art. 3 comporterà i seguenti costi:

BUDGET DEI COSTI

Attività no.	ore*uomo	costo unit. (€/ora)	costo totale (€)	
ERIR COMUNE FERRERA ERBOGNONE (PV)				
1	80	50	4000	
2	130	50	6500	
3	120	50	6000	
4	70	50	3500	
5	140	50	7000	
6	140	50	7000	
7	130	50	6500	
8	70	50	3500	
9	75	50	3750	
TOTALE #1				47750
ERIR COMUNE SANNAZZARO DE' BURGONDI (PV)+IPPC+EMAS				
1	400	50	20000	
2	750	50	37500	
3	300	50	15000	
4	180	50	9000	
5	500	50	25000	
6	250	50	12500	
7	300	50	15000	
8	100	50	5000	
9	150	50	7500	
13	300	50	15000	
14	400	50	20000	
TOTALE #2				181500
TOTALE PROGETTO				229250

I suddetti importi saranno erogati come segue ai Comuni

di Sannazzaro e di Ferrera Erbognone, previa valutazione positiva dell'attività svolta da parte della competente Direzione Generale della Regione:

- il 20% entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione;
- il 50 % alla presentazione, entro il 31 dicembre 2002, del primo rapporto di avanzamento dei lavori;
- il 30% rimanente alla presentazione del rapporto finale.

Art. 5 – Durata

La presente Convenzione avrà la durata di 12 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa.

La durata potrà essere prorogata dalla Regione Lombardia anche su richiesta motivata e documentata delle parti.

Art. 6 – Risorse specialistiche esterne

Le Amministrazioni Comunali potranno avvalersi di risorse specialistiche esterne per le attività di raccolta dati, studio, analisi ambientale, analisi dei rischi, trasposizione urbanistica dei risultati; dette risorse saranno selezionate in accordo con la regione Lombardia.

La copertura dei costi per le suddette risorse esterne sarà a totale carico delle Amministrazioni Comunali.

Art. 7 – Segretezza

I soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nelle attività della Convenzione sono tenuti al massimo riserbo ed all'obbligo di segretezza in ordine a eventuali notizie e informazioni fornite dai Soggetti parti della Convenzione o di cui comunque vengano a conoscenza.

Le parti della Convenzione si impegnano ad introdurre apposite clausole contrattuali che sanzioneranno efficacemente il vincolo di riserbo in tutti gli accordi di collaborazione instaurati nell'ambito e ai fini della Convenzione.

Art. 8 – Controversie

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente ogni dissenso tra loro insorto.

Il giudizio su eventuali controversie, che non trovassero soluzione in via informale, è affidato a un collegio arbitrale composto da un rappresentante di ciascuna parte, estranei al CDP e da un membro, con funzioni di Presidente, scelto di comune accordo dalle stesse parti o, in caso di dissenso, nominato dal presidente del Tribunale di Milano tra gli Avvocati iscritti all'Albo degli Avvocati di Milano.

Gli arbitri dovranno procedere ai sensi degli artt. 806 e ss. c.p.c.

Art. 9 – Recesso

È consentito alle parti di recedere anticipatamente dall'accordo, fermo restando l'obbligo di un preavviso di sei mesi. In caso di recesso anticipato le parti si impegnano ad addvenire a consultazioni finalizzate a regolare la diffusione dei risultati delle attività concluse e a garantire il proseguimento di quelle già avviate, che necessitano della partecipazione delle parti, definendo obiettivi di diffusione e valorizzazione dei risultati raggiunti.

Milano,

Regione Lombardia

.....

Comune di Sannazzaro de' Burgondi (PV)

.....

Comune di Ferrera Erbognone (PV)

.....

[BUR20020113]

[5.3.1]

D.G.R. 12 LUGLIO 2002 – N. 7/9781

Individuazione dei criteri e delle modalità per l'attribuzione di contributi alle Province per la redazione e l'aggiornamento dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali, ai sensi della l.r. 1/2000, art. 3, comma 2, lett. j) (Obiettivo gestionale 10.1.3.3 – Verifica istituzionale del quadro territoriale di riferimento)

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 20 del d.lgs. 18 febbraio 2000, n. 267 «Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» che attribuisce alle province il compito di predisporre e adottare i Piani Territoriali di Coordinamento;

Vista la legge 15 marzo 1999 n. 59 «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti loca-

li, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Visto altresì l'art. 57 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» che prevede che i piani territoriali di coordinamento provinciale assumano valore ed effetti di piani di tutela nel settore della protezione della natura, della tutela dell'ambiente, delle acque e della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali;

Rilevato che l'art. 3 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs 31 marzo 1998, n. 112» (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) ha definito i contenuti e le procedure per la formazione dei PTCP riservando alla Regione i compiti di verifica in ordine alla conformità del PTCP con le disposizioni della l.r. 1/2000, la coerenza con le linee generali d'assetto del territorio regionale e con gli strumenti di pianificazione e programmazione regionale;

Atteso, in particolare, che ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. j, della citata legge, è mantenuta in capo alla Regione la funzione di supporto agli enti locali in materia paesistico-ambientale, urbanistica e territoriale anche attraverso la concessione di contributi alle Province per la redazione e aggiornamento dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale 7 aprile 2000, n. 6/49509 di approvazione delle linee generali di assetto del territorio lombardo, ai sensi dell'art. 3 comma 39, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1», come integrata dalla successiva d.g.r. 21 dicembre 2001, n. 7/7582, contenenti indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali territoriali di coordinamento»;

Rilevata la necessità di costituire un sistema informativo territoriale della pianificazione territoriale integrato tra Regione e Enti locali, con contenuti tematici a diverso grado di approfondimento, con l'obiettivo più ampio di costituire e sviluppare un sistema informativo territoriale coordinato tra le diverse amministrazioni lombarde e che pertanto è necessario adottare una metodologia comune di condivisione, scambio e aggiornamento dei dati geografici, attraverso la definizione di un adeguato modello organizzativo di supporto;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 8920 del 24 aprile 2002 «Istituzione del tavolo di confronto con le Province per lo sviluppo di un Sistema Informativo Territoriale Integrato, ai sensi della l.r. 29/79» che sviluppa gli orientamenti regionali in materia di copianificazione del territorio con gli Enti locali e di evoluzione del SIT in una logica di condivisione delle informazioni;

Considerato che attraverso il confronto con le Province per l'approfondimento delle problematiche relative all'informazione dei dati contenuti nei PTCP si prevede di:

- precisare i tematismi specifici e i relativi contenuti informativi che saranno oggetto di approfondimento da parte delle province ai fini della condivisione delle informazioni territoriali
- definire modalità standard per la condivisione di tali contenuti
- regolamentare i protocolli dei flussi di aggiornamento del SIT integrato in relazione al processo di aggiornamento dei PTCP

Ricordato altresì che la definizione del quadro programmatico socio-economico e del connesso assetto del territorio, che costituirà lo strumento di supporto e di indirizzo per la pianificazione territoriale ed urbanistica degli enti locali, è stato individuato quale obiettivo specifico (10.1.3 Piano Territoriale Regionale) del programma regionale di sviluppo della VII legislatura;

Richiamato l'obiettivo gestionale 10.1.3.3. Verifica istituzionale del quadro territoriale di riferimento;

Richiamati, inoltre,;

- il «Piano stralcio per l'assetto idrogeologico per il bacino idrografico di rilievo nazionale del fiume Po» (PAI), adottato dal Comitato Istituzionale dell'autorità di bacino del fiume Po con deliberazione 26 aprile 2001, n. 18 e approvato con d.p.c.m. del 24 maggio 2001,
- la d.g.r. 7365 dell'11 dicembre 2001 «Attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po in campo urbanistico-art 17, comma 5, della

legge 183/89» che ha definito le modalità di applicazione delle N.d.A., regolamentando l'applicazione del PAI in campo urbanistico,

- l'art. 1, comma 11 delle N.d.A. del Piano stralcio che stabilisce che i Piani territoriali di coordinamento provinciali attuino il PAI specificandone e articolandone i contenuti ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. 112/98 con approfondimenti di natura idraulica e geomorfologica relativi alle problematiche di sicurezza idraulica e di stabilità dei versanti trattate dal PAI, coordinate con gli aspetti ambientali e paesistici propri del Piano territoriale di coordinamento provinciale.

Preso atto che il bilancio di previsione per l'esercizio 2002 ha assegnato, con riferimento alla UPB 4.10.1.3.2.103, Piano Territoriale Regionale, al Cap. 4166 Spese per l'attività delle Province nella redazione e aggiornamento dei piani territoriali di coordinamento provinciali (PTCP), un finanziamento complessivo di € 362000,00;

Atteso che con riguardo ai contenuti dei Piani Territoriali di Coordinamento provinciali relativi all'assetto idrogeologico e di difesa del suolo saranno resi disponibili ulteriori contributi per lo sviluppo del secondo livello di cui alla d.g.r. 7582 del 21 dicembre 2001 finalizzati all'approfondimento degli aspetti di natura idraulica e geologica e al raggiungimento dell'intesa prevista dall'art. 57 del citato d.lgs. 112/98, a valere sulle risorse stanziare sul cap. 3407, UPB 4.10.3.3.3.110;

Considerata l'importanza di:

- informatizzare i contenuti dei PTCP per creare un SIT condiviso;
- costruire un quadro completo delle programmazioni nell'ambito delle attività di formazione del PTR;
- acquisire gli approfondimenti di cui alla d.g.r. 7582 del 21 dicembre 2001 in materia idrogeologica e di difesa del suolo

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di approvare, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lett. j, della l.r. 1/2000, l'individuazione di criteri e delle modalità per l'attribuzione di contributi alle Province per la redazione e l'aggiornamento dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali, come indicato nel documento allegato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, così articolato:

- l'Allegato A «Criteri per l'assegnazione dei finanziamenti previsti dal capitolo 4166 del bilancio regionale 2002: spese inerenti l'attività delle Province nella redazione e aggiornamento dei PTCP», composto dai seguenti paragrafi:
 - 1) contesto di riferimento;
 - 2) obiettivi specifici;
 - 3) criteri di ripartizione dei fondi;
 - 4) modalità di accesso ai finanziamenti
- l'Allegato B «Modello di lettera di richiesta di finanziamenti»
- l'Allegato C «Modello di rilevamento di basi dati e banche dati territoriali a disposizione della Provincia nell'ambito del proprio Sistema Informativo Territoriale».

2. di dare atto, con riguardo ai contenuti dei Piani Territoriali di Coordinamento provinciali relativi all'assetto idrogeologico e di difesa del suolo, che saranno resi disponibili ulteriori contributi - a valere sulle risorse stanziare sul cap. 3407, UPB 4.10.3.3.3.110 - per lo sviluppo del secondo livello di cui alla d.g.r. 7582 del 21 dicembre 2001 finalizzati all'approfondimento degli aspetti di natura idraulica e geologica e al raggiungimento dell'intesa prevista dall'art. 57 del citato d.lgs. 112/98.

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e dei relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

ALLEGATO A

Criteri per l'assegnazione dei finanziamenti previsti dal capitolo 4166 del bilancio regionale 2002: «spese inerenti l'attività delle province nella redazione e aggiornamento dei P.T.C.P.»

1) Il contesto di riferimento

- Il contesto di riferimento, entro il quale definire i criteri per l'assegnazione dei finanziamenti alle Province per la redazione e aggiornamento dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali, è caratterizzato dal ruolo centrale assunto dal Sistema Informativo Territoriale Integrato che, in coordinamento con gli Enti Locali, cura la realizzazione di un sistema di informazioni territoriali, al fine di disporre di elementi conoscitivi necessari alle scelte di programmazione generale e settoriale e di pianificazione del territorio (art. 1 l.r. 29/79) gestendo le basi geografiche di interesse generale, integrate da banche dati specifiche di settore.
- La recente deliberazione di Giunta regionale del 24 aprile 2002 n. 8920 «Istituzione del Tavolo di confronto con le Province per lo sviluppo di un Sistema Informativo Territoriale Integrato, ai sensi della l.r. 29/79», raccoglie e sviluppa gli ultimi orientamenti regionali in materia di copianificazione del territorio con gli Enti Locali e di evoluzione del SIT verso una logica di condivisione delle informazioni. In particolare in essa si prevede di «rimandare alla stipula di apposite convenzioni e/o protocolli con le singole Amministrazioni Locali la definizione di iniziative e metodologie di condivisione, scambio e aggiornamento dei dati geografici per il soddisfacimento delle esigenze di estensione, coordinamento ed unificazione del sistema delle informazioni territoriali secondo le strategie, le norme ed i criteri di sviluppo definiti all'interno degli istruendi tavoli tecnici».
- Tra gli obiettivi del Programma Regionale di Sviluppo vi è la realizzazione del Piano Territoriale Regionale.

Il PTR è concepito quale strumento funzionale ai diversi soggetti, non solo regionali, coinvolti nel processo di governo del territorio e portatori di interessi spesso assai diversificati, e la sua realizzazione dovrà trasformarsi in opportunità, per l'Ente regionale nel suo complesso, per le singole Direzioni Generali, per gli altri Enti e per le diverse componenti politiche e sociali, istituzionali e non.

La formazione del PTR richiede in prima istanza la costruzione di un quadro di riferimento del territorio lombardo che definisca lo scenario condiviso dell'assetto e delle relazioni evolutive tra quadri ambientali, principi insediativi, strutture di relazioni, processi sociali, e consenta così di indirizzare e controllare, alla scala regionale, le politiche statali, ma anche i programmi comunitari, in particolare quelli che potranno avere una maggiore ricaduta economica e territoriale sulla nostra regione, così da «guidare» l'accoglimento di alcune politiche con la presentazione di opportunità e/o la possibilità di un superamento di specifiche criticità.

Il quadro conoscitivo, affinché funzioni davvero come cornice di riferimento per l'interazione dei diversi soggetti che operano (a vario titolo e a diversa scala) sul territorio, dovrà essere «aperto» alle integrazioni che deriveranno, attraverso i passaggi di scala, dagli altri Enti con competenze territoriali, con una evidente significativa attenzione al lavoro delle Province. Queste ultime, infatti, sia da un punto di vista delle conoscenze fisico-spaziali che da quello programmatico, con la redazione dei propri PTCP stanno sviluppando un importante lavoro di approfondimento delle proprie caratteristiche territoriali nonché di alcuni elementi operativi degli aspetti previsionali, lavoro questo che potrà essere considerato integrativo (ma talvolta anche sostitutivo) degli studi e dei materiali disponibili presso la regione.

- È necessario infine considerare che i PTCP attuano il PAI specificandone e articolandone i contenuti ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 e delle disposizioni regionali di attuazione.

I contenuti dell'intesa previsti dall'art. 57 definiscono gli approfondimenti di natura idraulica e geomorfologica relativi alle problematiche di sicurezza idraulica e di sta-

bilità dei terreni trattati dal PAI, coordinati con gli aspetti ambientali e paesistici propri del PTCP, al fine di realizzare un sistema di tutela sul territorio non inferiore a quello del PAI, basato su analisi territoriali non meno aggiornate e di dettaglio non minore.

2) Obiettivi specifici

Sulla base dei PTCP ad oggi pervenuti in Regione, (presentati dalle Province di Cremona, Milano, Mantova, Pavia) anche se ad un diverso stadio di formazione, e tenendo conto

dei riferimenti normativi sulla materia (l.r. 5 gennaio 2000, n. 1; d.g.r. 7 aprile 2000 – n. 49509 «Linee generali di assetto del territorio lombardo» e successiva integrazione; d.g.r. 29 dicembre 1999 – n. 47670 «Criteri di natura paesistico-ambientale del PTCP ai sensi della l.r. 18/97»), è stata effettuata una prima selezione dei tematismi rappresentabili cartograficamente, che per il loro carattere strategico rispetto alla pianificazione territoriale, sono da considerarsi di interesse regionale (Tabella n. 1)

TABELLA n. 1 – Contenuti strutturali generali rappresentabili del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale secondo il quadro di riferimenti normativi

Riferimenti normativi			Contenuti generali richiesti	Verifica della presenza dei contenuti generali cartograficamente rappresentabili nei PTCP pervenuti										
L.r. 1/2000	Criteri linee generali	Criteri paesist.		BG	BS	CO	CR	LC	LO	MI	MN	PV	SO	VA
•			Infrastrutture e mobilità				•			•	•	•		
•	•		Assetto idrogeologico				•			•	•	•		
•	•	•	Paesaggio				•			•	•	•		
	•		Attività produttive				•				•			
	•		Attività ad elevata Concentrazione di presenze				•			•	•	•		
	•		Sviluppo sostenibile				•			•	•	•		
	•		Rete ecologica				•			•	•	•		

Attraverso l'attività del Tavolo di confronto con le Province, si prevede di:

- precisare, all'interno della suddetta tabella generale, i tematismi specifici ed i relativi contenuti informativi ai fini della condivisione delle informazioni territoriali;
- giungere alla definizione della modellazione concettuale dei contenuti definiti e dello schema fisico dei dati, tenendo conto della necessità dell'interoperabilità tra i sistemi informativi;
- regolamentare i protocolli dei flussi di aggiornamento del SIT integrato, che saranno concordati in funzione del processo di aggiornamento dei PTCP, come descritto nel Documento integrativo alle «linee generali di assetto del territorio lombardo».

Per quanto concerne i contenuti dei PTCP relativi all'assetto idrogeologico e difesa del suolo occorre inoltre evidenziare che saranno resi disponibili ulteriori contributi finanziari per lo sviluppo del secondo livello di cui alla d.g.r. 7/7582 del 21 dicembre 2002, finalizzati all'approfondimento degli aspetti di natura idraulica e geologica ed al raggiungimento dell'intesa previsto dall'art. 57 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, di cui al comma 11 dell'art. 1 delle N.d.A. del PAI.

Per tali contributi verranno presi in considerazione le seguenti tipologie di studi:

- a) completamento delle delimitazioni delle fasce fluviali per la parte di rete idrografica non compresa nei piani stralcio;

b) approfondimenti di natura idraulica, geomorfologica e ambientale per una migliore definizione e precisazione delle fasce, anche finalizzati alla predisposizione di proposte di variazione al PAI;

c) modellazioni inerenti la pericolosità sui versanti e sui conoidi, a scala di sottobacino, che sviluppino, a partire dai dati della carte inventario, le condizioni di pericolosità in funzione della tipologia di dissesto;

d) approfondimenti sul grado di pericolosità della rete idrografica minore finalizzati alla mappatura di possibili aree di esondazione, mediante calcoli idrologici e idraulici ed analisi geomorfologiche.

3) Criteri di ripartizione dei fondi

A. La legge 1/2000, art. 3, comma 2, lettera j, modificata dalla l.r. 6/2001, prevede che, per la redazione e l'aggiornamento dei piani provinciali, siano erogati contributi per il 50% in parti uguali tra tutte le Province e, per il restante 50%, che siano ripartiti tra le Province in proporzione, sulla base dell'estensione del territorio e della popolazione residente.

Considerato che l'estensione territoriale costituisce un parametro significativo nella produzione delle analisi e del progetto nei contenuti fondamentali richiesti alle Province, si prevede, come evidenziato nella tabella n. 2, l'attribuzione di pesi rispettivamente del 70% e del 30% per superficie territoriale e per popolazione, come valori da assumere per la ripartizione dei fondi corrispondenti al 50% del totale a disposizione.

TABELLA n. 2 – Schema di ripartizione dei fondi, in euro, previsti dal cap. 4166 del bilancio regionale 2002

Provincia	Abitanti 2000	Territ. (kmq)	50% uguale	15% abitanti	35% territorio	Totale
BERGAMO	974.388	2722,9	16.454,55	5.800,36	14.458,50	36.713,41
BRESCIA	1.112.628	4784,4	16.454,55	6.623,28	25.404,99	48.482,82
COMO	542.606	1288,1	16.454,55	3.230,04	6.839,77	26.524,35
CREMONA	335.700	1770,6	16.454,55	1.998,36	9.401,82	27.854,73
LECCO	311.674	816,2	16.454,55	1.855,34	4.333,99	22.643,88
LODI	197.291	782,4	16.454,55	1.174,44	4.154,52	21.783,50
MANTOVA	376.184	2338,8	16.454,55	2.239,36	12.418,94	31.112,85
MILANO	3.773.893	1982,1	16.454,55	22.465,34	10.524,88	49.444,76
PAVIA	499.197	2964,7	16.454,55	2.971,63	15.742,45	35.168,63
SONDRIO	177.578	3211,9	16.454,55	1.057,09	17.055,07	34.566,71
VARESE	820.575	1198,7	16.454,55	4.884,74	6.365,05	27.704,34
€ 362.000,00	9.121.714	23860,8	181.000,00	54.300,00	126.700,00	362.000,00

B. Per quanto riguarda le risorse finalizzate alla realizzazione di studi idraulici e/o geologici, citati al precedente punto 2), si precisa che le modalità di erogazione verranno disciplinate da una successiva specifica deliberazione regionale.

4) Modalità di accesso ai finanziamenti

L'assegnazione delle risorse di bilancio 2002 (cap. 4166), in base alla ripartizione sopra riportata, avverrà a seguito della presentazione da parte di ciascuna Provincia di una lettera di richiesta, secondo il modello allegato (Allegato B). La lettera di richiesta dovrà pervenire entro il 30 settembre 2002, farà fede la data del protocollo regionale ovvero il timbro postale.

Al fine del raggiungimento degli obiettivi specifici, la Provincia, con la lettera di richiesta di finanziamento, dovrà impegnarsi espressamente ad utilizzare i suddetti fondi per l'implementazione del proprio Sistema Informativo Territoriale per quanto attiene ai contenuti del PTCP delineati al precedente punto 2).

La Provincia, con la partecipazione alle attività del Tavolo di confronto con le Province per lo sviluppo del Sistema Informativo Territoriale Integrato, istituito ai sensi della l.r. 29/79 con d.g.r. del 24 aprile 2002, n. 8920, anche in accordo con il quadro delle misure previste dall'Accordo per l'integrazione dell'Intesa Stato-Regioni-Enti Locali sul sistema cartografico di riferimento, collaborerà alla definizione di modalità, tempi, flussi informativi, standard informatici per quanto attiene ai contenuti specifici dei PTCP, al fine di garantire l'integrazione e la piena condivisione dei contenuti informativi.

Al fine dell'erogazione dei finanziamenti la Provincia dovrà trasmettere, entro il 30 settembre 2002, il censimento di basi dati e banche dati territoriali, sviluppati dalla Provincia nell'ambito del proprio Sistema Informativo Territoriale ovvero in fase di realizzazione alla data della richiesta, compilando l'apposita modulistica allegata (Allegato C).

Il censimento verrà utilizzato nell'ambito delle attività del suddetto Tavolo, quale contributo alla definizione di modalità standard di rappresentazione.

La Provincia si impegnerà altresì a condividere le basi dati e banche dati territoriali disponibili all'interno del proprio Sistema Informativo Territoriale.

_____ • _____

ALLEGATO B

Modello di lettera di richiesta di finanziamenti

Al Dirigente della U.O. Pianificazione e Programmazione Territoriale
D.G. Territorio e Urbanistica
Regione Lombardia
via Fabio Filzi 22
21024 Milano

OGGETTO: Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale; Richiesta di assegnazione dei finanziamenti di cui alla l.r. 1/2000, art. 3, comma 2, lettera j), modificata dalla l.r. 6/2001.

Con la presente l'Amministrazione della Provincia di richiede l'assegnazione dei finanziamenti previsti dalla l. 1/2000 secondo le modalità stabilite dalla d.g.r. del, n.

A tal fine la Provincia:

1. si impegna ad utilizzare i suddetti fondi per l'implementazione del proprio Sistema Informativo Territoriale per quanto attiene ai contenuti del PTCP delineati nella tabella 1 della d.g.r. del, n.;

2. con la partecipazione alle attività del «Tavolo di confronto con le Province per lo sviluppo del Sistema Informativo Territoriale Integrato», istituito, ai sensi della l.r. 29/79 con d.g.r. del 24 aprile 2002, n. 8920, anche in accordo con il quadro delle misure previste dall'«Accordo per l'integrazione dell'Intesa Stato-Regioni-Enti Locali sul sistema cartografico di riferimento», collaborerà alla definizione di modalità, tempi, standard informatici per quanto attiene ai contenuti specifici dei PTCP, al fine di garantire l'integrazione e la piena condivisione dei contenuti informativi;

3. al fine dell'erogazione del finanziamento si impegna a trasmettere, entro il 30 settembre 2002, il censimento di basi dati e banche dati territoriali a disposizione della Provincia nell'ambito del proprio Sistema Informativo Territoriale ovvero in fase di realizzazione, compilando la modulistica allegata alla d.g.r. del....., n.;

OVVERO

3. al fine dell'erogazione del finanziamento trasmette, in allegato, il censimento di basi dati e banche dati territoriali sviluppati dalla Provincia nell'ambito del proprio Sistema Informativo Territoriale ovvero in fase di realizzazione, compilando la modulistica allegata alla d.g.r. del, n.;

4. si impegna a condividere con la Regione e le altre Province gli strati informativi e le basi dati disponibili all'interno del proprio Sistema Informativo Territoriale.

Distinti saluti.

firma
(Il Dirigente di Settore)

indicare nominativo di un referente

_____ • _____

ALLEGATO C

Modello di rilevamento di basi dati, banche dati, strati informativi a disposizione della provincia nell'ambito del proprio sistema informativo territoriale

Form with fields: Denominazione, Finalità, Descrizione, Fonti, Stato corrente (disponibile/in corso di realizzazione), Data vers. corrente, Aggiornamento, Referente, Piattaforma tec., Formati dei dati, Spazio disco, Documentazione.

Form with fields: Denominazione, Diffusione esterna, Note.

Note per la compilazione

Per ciascuna banca dati ovvero base dati territoriale dovrà essere compilata una scheda

Denominazione: nome della banca dati/base dati	
Finalità:	indicare la finalità che ne ha determinato la costituzione
Descrizione:	descrivere sinteticamente i principali contenuti
Fonti:	indicare la fonte utilizzata per realizzare la banca dati
Stato corrente:	banca dati disponibile, in corso di realizzazione
Data ver. corrente:	data di rilascio della versione corrente (si applica se è disponibile la banca dati) Per i prodotti in corso di predisposizione nel campo NOTE precisare se possibile le attività in corso e la data di presumibile rilascio
Aggiornamento:	illustrare modalità/frequenza di aggiornamento
Referente:	nominativo di un referente
Piattaforma tec.:	piattaforma tecnologica utilizzata per realizzare la Banca dati: Arc-Info 7.x, Arc-Info 8.x workstation, ArcView 3.x, Er-Mapper, etc.
Formati dei dati:	ECW, TIFF, Coverage Arc-Info, File E00, Shape-file, Coverage Arc-Info e Shape-file, Access '97, Access 2000, Geodatabase, Layer ArcSde, Oracle 7.x, Oracle 8.x. Se ne possono scegliere più di uno.
Spazi disco:	quantità di spazio su disco richiesta per l'intera banca dati (in Mb)
Documentazione:	elenicare gli eventuali documenti descrittivi disponibili a corredo della banca dati
Diffusione esterna:	descrivere le modalità di diffusione dei dati ai soggetti esterni, ad es. disponibilità di un Cd-Rom standard.
Note:	

[BUR20020114]

[4.6.4]

D.G.R. 19 LUGLIO 2002 - N. 7/9864

Determinazione annuale dei criteri di priorità e modalità per la concessione dei contributi alle Aziende di Promozione Turistica per progetti ed iniziative promozionali 2002» ai sensi dell'art. 18 della l.r. 30 luglio 1986, n. 28

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 30 luglio 1986, n. 28 «Riordinamento dell'amministrazione periferica del turismo» con la quale sono state istituite le Aziende di Promozione Turistica;

Visto che l'art. 7, II comma, lettera «a» della succitata legge regionale, dispone che le Aziende di Promozione Turistica devono «... provvedere alla promozione, alla propaganda ed alla pubblicità per la valorizzazione del patrimonio turistico, paesaggistico, artistico e storico delle località ricadenti nell'ambito territoriale di propria competenza»;

Dato atto che l'art. 18 della l.r. 28/86 prevede che la Regione, nell'ambito delle disponibilità finanziarie, sentita la competente Commissione Consiliare, assegni contributi alle AA.P.T. per le attività promozionali di loro competenza;

Considerato che la Regione indica dei criteri che di anno in anno ritiene prioritari rispetto alla programmazione regionale;

Acquisito il parere della competente Commissione Consiliare espresso nella seduta dell'11 luglio 2002;

Visto il decreto del Dirigente Organizzazione e Personale

del 18 gennaio 2002, n. 614 «Rimodulazione competenze ed aree di attività delle Direzioni Generali interessate, in attuazione della d.g.r. 27 dicembre 2001, n. 7622»;

A votazione unanime espressa nelle forme di legge;

Delibera

1) di approvare i criteri di priorità e le modalità di concessione dei contributi regionali così come descritti nell'allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della presente deliberazione.

Il segretario: Sala

— • —

ALLEGATO A)

Criteri di priorità e modalità per l'assegnazione dei contributi per programmi speciali realizzati dalle Aziende di Promozione Turistica sul mercato italiano ai sensi della l.r. 30 luglio 1986, n. 28

Premessa - Obiettivi generali

La l.r. 30 luglio 1986, n. 28 prevede, all'art. 7, che alle APT sia demandato, nell'ambito degli indirizzi emanati annualmente dalla Regione Lombardia, di provvedere in campo nazionale alla promozione, alla propaganda e alla pubblicità per la valorizzazione del patrimonio turistico, paesaggistico, artistico e storico delle località ricadenti nell'ambito territoriale di propria competenza.

Obiettivi specifici per il 2002

La deliberazione 20 dicembre 2001 n. 394 «Proroga al 31 dicembre 2002 del Programma tecnico finanziario per l'incremento dei flussi Turistici verso la Lombardia approvato con d.c.r. 30 marzo 1999 n. 1223» ha previsto che siano privilegiate le azioni finalizzate, tra l'altro, alla partecipazione a fiere di pubblico e workshop tematici, a manifestazioni specifiche collegate a «grandi eventi», alla penetrazione in mercati extra regionali.

Criteri di valutazione

Nel quadro degli obiettivi individuati saranno valutati prioritariamente:

- progetti mirati alla promozione e sviluppo delle aree interessate al turismo eno-gastronomico;
- progetti relativi ai segmenti del turismo giovanile, sportivo ed ambientale;
- iniziative di destagionalizzazione del flusso turistico;
- predisposizione di materiale promozionale in lingua straniera per agevolare l'incoming.

Procedura

I programmi promozionali presentati dalle APT, sotto forma di progetti, devono essere presentati entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'approvazione della delibera della Giunta regionale; negli stessi devono essere individuati gli obiettivi, i risultati previsti, gli interventi specifici ed i costi.

A tali progetti dovrà essere allegato un dettagliato piano finanziario che elenchi ciascuna voce di spesa prevista, nonché i soggetti coinvolti, sia pubblici che privati, indicando a che titolo parteciperanno, con quali risorse, onde consentire una migliore valutazione dei progetti stessi in fase istruttoria.

Il contributo finanziario della Regione non può superare il 70% del costo complessivo ammesso, escludendo dal costo dell'intero progetto le spese sostenute dagli altri soggetti.

Non sono ammessi al finanziamento regionale i costi di progettazione ed eventuale gestione esterna al progetto stesso, analisi e ricerche di mercato, l'acquisto di beni strumentali riguardanti la normale attività dell'APT; qualunque spesa inerente al personale dell'APT stessa.

I programmi promozionali finanziati devono essere realizzati con riferimento al progetto presentato. Nell'eventualità che, in corso di attuazione, dovessero insorgere difficoltà di realizzazione, tali da rendere necessarie modifiche al progetto originale, occorre che l'Azienda di Promozione Turistica ne dia comunicazione alla Struttura regionale «Promozione del turismo e Incentivi», in modo da poter autorizzare, in via preventiva, le modifiche richieste. Analogamente l'Azienda di Promozione Turistica dovrà comunicare l'impossibilità di realizzazione del progetto presentato.

Le azioni devono realizzarsi e concludersi nell'arco temporale dall'1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2002.

La Regione Lombardia eroga il 50% dei contributi ad esecutività dell'atto amministrativo con cui vengono approvati i progetti, mentre l'ulteriore 50% è liquidato alla presentazione di idonea documentazione, che dovrà pervenire entro dicembre 2002.

Tale documentazione consisterà nell'autocertificazione, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Azienda, attestante la rispondenza delle spese sostenute con quanto previsto nel piano finanziario presentato insieme al progetto e corrispondente altresì a giustificativi di spesa, fiscalmente validi, intestati al soggetto beneficiario, dei quali dovrà essere allegato un elenco analitico.

A tale attestazione dovrà essere allegata una relazione conclusiva che indichi gli interventi attuati ed i risultati conseguiti, i quali dovranno corrispondere agli obiettivi del progetto.

Se le spese sostenute e certificate risulteranno inferiori alla spesa ammessa, si provvederà ad una riduzione percentuale del contributo.

D) CIRCOLARI E COMUNICATI

[BUR20020115]

[4.6.4]

COM.R. 22 LUGLIO 2002 - N. 131

Comunicazione del Direttore Generale D.G. Industria, PMI, Cooperazione e Turismo, in merito alle manifestazioni fieristiche all'estero - Settore Turismo - alle quali la Regione Lombardia parteciperà nel secondo semestre 2002

Si comunica che la D.G. Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo, U.O. Politiche industriali, Struttura Interventi per la promozione estera, parteciperà, nel secondo semestre 2002, con un proprio stand, alle manifestazioni fieristiche di carattere turistico sotto elencate (previste dalla deliberazione Giunta regionale n. 7/7696 del 27 dicembre 2001 «Approvazione del programma esecutivo per l'anno 2002 riguardante fiere e workshop all'estero. L.r. 11 agosto 1973, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni»).

In tali fiere la Regione mette a disposizione degli spazi, all'interno degli stand, per gli operatori turistici lombardi che vogliono commercializzare la propria offerta. Le modalità di partecipazione ed il numero massimo di accrediti, secondo i mq. a disposizione, sono stabiliti, fiera per fiera, e attribuiti secondo la data di arrivo della richiesta di accredito, via fax, al n. 02/67656294.

SETTEMBRE

1. Francia - **Deauville** - Top Resa - **19/21 settembre**
Fiera per operatori dei settori turistici congressuale ed affari, lacuale, cultura ed arte, enogastronomia. Stand di mq. 20. (n. max operatori 9)
2. USA - **Chicago** - IT&ME - **24/26 settembre**
Fiera per operatori del settore turismo congressuale ed incentives. Stand di mq. 20. (n. max operatori 9)

OTTOBRE

3. Francia - **Parigi** - MIT - **23/26 ottobre**
Fiera per operatori prevalentemente del settore turismo «bus», e pubblico. Stand di mq. 35. (n. max operatori 16)
4. Polonia - **Varsavia** - Tour & Travel - **26/28 ottobre**
Fiera sull'offerta turistica in generale per pubblico ed operatori. Stand di mq. 27. (n. max operatori 13)

NOVEMBRE

5. Gran Bretagna - **Londra** - WTM - **11/14 novembre**
Fiera sull'offerta turistica in generale per pubblico ed operatori. Stand di mq. 31. (n. max operatori 15)

Milano, 16 luglio 2002

Il direttore generale: Giorgio Napoli

[BUR20020116]

[3.5.0]

COM.R. 25 LUGLIO 2002 - N. 136

Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie della Lombardia - U.O. Musei e Patrimonio A.A.S.S. - Struttura Documentazione, restauro e valorizzazione - Avviso di sollecito per la consegna della documentazione relativa alla richiesta di contributi ai sensi delle ll.rr. 39/84 e 39/91

Coloro i quali hanno inoltrato la richiesta di contributo ai sensi delle ll.rr. 39/84 e 39/91 e che a tutt'oggi non hanno ancora consegnato, se e quando dovuta, la documentazione sotto elencata:

- autorizzazione della competente Soprintendenza;
- autorizzazione ambientale d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, devono farla pervenire entro e non oltre il 30 agosto c.a. alla Regione Lombardia, Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie della Lombardia, Struttura Documentazione, restauro e valorizzazione, piazza IV Novembre, 5 - 20124 Milano.

Per informazioni:

- Marilena Baggio - tel. 02/6765.2612
- Speranza Giuseppe - tel. 02/6765.2657
- Maria Vespignani - tel. 02/6765.2700.

Il direttore vicario: Giorgio Fermo

Il dirigente Documentazione,

restauro e valorizzazione:

Luisa Pedrazzini

E) DECRETI DEI DIRETTORI GENERALI

[BUR20020117]

[3.1.0]

D.D.G. 10 LUGLIO 2002 – N. 13070

Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro – Depubblicizzazione dell'I.P.A.B. «Asilo infantile Vescovi» con sede nel comune di Calcio (BG), in applicazione delle ll.rr. 21 e 22/1990 e succ. modd., e contestuale riconoscimento all'ente della personalità giuridica di diritto privato

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA FORMAZIONE, ISTRUZIONE E LAVORO

Omissis

Decreta

– di accogliere la richiesta di depubblicazione e di contestuale riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato avanzata dall'I.P.A.B. «Asilo infantile Vescovi», con sede nel comune di Calcio (BG) via Papa Giovanni XXIII n. 33;

– di dichiarare che l'istituzione medesima, eretta in Ente morale con regio decreto 13 ottobre 1885 e già in possesso di personalità giuridica di diritto pubblico in qualità di I.P.A.B., è depubblicizzata e, nel contempo, riconosciuta ad ogni effetto quale Ente con personalità giuridica di diritto privato;

– di disporre la comunicazione del presente atto alla Camera di Commercio territorialmente competente ai fini dell'iscrizione dell'ente nel registro regionale delle persone giuridiche private istituito, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 361/2000, con regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 2;

– di dare atto che, in conseguenza della mutata natura della personalità giuridica dell'ente:

a) la predetta istituzione non è più sottoposta alla normativa in vigore riguardante le II.P.P.A.B., ma è assoggettata al regime giuridico degli enti privati riconosciuti;

b) l'istituzione medesima continua ad essere retta ed amministrata secondo le norme del proprio statuto, approvato con regio decreto 13 ottobre 1885, che permane in vigore per le parti non incompatibili con il nuovo regime normativo;

c) a far data dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia decorre il termine di novanta giorni previsto dall'art. 4, comma 2, del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, nella l. 7 dicembre 1989, n. 389, per l'esercizio del diritto di opzione, da parte del personale dell'istituzione già in servizio, al mantenimento dell'iscrizione all'I.N.P.D.A.P.;

– di disporre, infine, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (ai sensi dell'art. 3 comma 4, e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 2, della l.r. 21/1990, come modificata dall'art. 4 della l.r. 1/1998), nonché la comunicazione dell'atto stesso all'istituzione interessata, al comune sede legale della medesima e dell'A.S.L. territorialmente competente, nonché agli enti previdenziali interessati.

Il direttore generale: Renzo Ruffini

[BUR20020118]

[3.1.0]

D.D.G. 10 LUGLIO 2002 – N. 13071

Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro – Depubblicizzazione dell'I.P.A.B. Scuola materna Fondazione «G. Zucchi», con sede nel comune di Cusano Milanino, in applicazione delle ll.rr. 21 e 22/1990 e succ. modd., e contestuale riconoscimento all'ente della personalità giuridica di diritto privato

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA FORMAZIONE, ISTRUZIONE E LAVORO

Omissis

Decreta

– di accogliere la richiesta di depubblicazione e di contestuale riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato avanzata dall'I.P.A.B. Scuola materna Fondazione «G. Zucchi», con sede nel comune di Cusano Milanino, via XXIV Maggio n. 6;

– di dichiarare che l'istituzione medesima, eretta in Ente morale con regio decreto 24 novembre 1889 e già in possesso di personalità giuridica di diritto pubblico in qualità di I.P.A.B., è depubblicizzata e, nel contempo, riconosciuta ad ogni effetto quale Ente con personalità giuridica di diritto privato;

– di disporre la comunicazione del presente atto alla Camera di Commercio territorialmente competente ai fini dell'iscrizione dell'ente nel registro regionale delle persone giuridiche private istituito, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 361/2000, con regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 2;

– di dare atto che, in conseguenza della mutata natura della personalità giuridica dell'ente:

a) la predetta istituzione non è più sottoposta alla normativa in vigore riguardante le II.P.P.A.B., ma è assoggettata al regime giuridico degli enti privati riconosciuti;

b) l'istituzione medesima continua ad essere retta ed amministrata secondo le norme del proprio statuto, approvato con decreto del Presidente della Regione Lombardia Istr. n. III/011745 del 10 luglio 1985, che permane in vigore per le parti non incompatibili con il nuovo regime normativo;

c) a far data dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia decorre il termine di novanta giorni previsto dall'art. 4, comma 2, del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, nella l. 7 dicembre 1989, n. 389, per l'esercizio del diritto di opzione, da parte del personale dell'istituzione già in servizio, al mantenimento dell'iscrizione all'I.N.P.D.A.P.;

– di disporre, infine, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (ai sensi dell'art. 3 comma 4, e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 2, della l.r. 21/1990, come modificata dall'art. 4 della l.r. 1/1998), nonché la comunicazione dell'atto stesso all'istituzione interessata, al comune sede legale della medesima e dell'A.S.L. territorialmente competente, nonché agli enti previdenziali interessati.

Il direttore generale: Renzo Ruffini

[BUR20020119]

[3.1.0]

D.D.G. 11 LUGLIO 2002 – N. 13154

Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro – Depubblicizzazione dell'I.P.A.B. Scuola materna «Lavinia Storti», con sede nel comune di Chiuduno (BG), in applicazione delle ll.rr. 21 e 22/1990 e succ. modd., e contestuale riconoscimento all'ente della personalità giuridica di diritto privato

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA FORMAZIONE, ISTRUZIONE E LAVORO

Omissis

Decreta

– di accogliere la richiesta di depubblicazione e di contestuale riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato avanzata dall'I.P.A.B. Scuola materna «Lavinia Storti», con sede nel comune di Chiuduno (BG) piazza Roma n. 2;

– di dichiarare che l'istituzione medesima, eretta in Ente morale con regio decreto 31 gennaio 1915 e già in possesso di personalità giuridica di diritto pubblico in qualità di I.P.A.B., è depubblicizzata e, nel contempo, riconosciuta ad ogni effetto quale Ente con personalità giuridica di diritto privato;

– di disporre la comunicazione del presente atto alla Camera di Commercio territorialmente competente ai fini dell'iscrizione dell'ente nel registro regionale delle persone giuridiche private istituito, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 361/2000, con regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 2;

– di dare atto che, in conseguenza della mutata natura della personalità giuridica dell'ente:

a) la predetta istituzione non è più sottoposta alla normativa in vigore riguardante le II.P.P.A.B., ma è assoggettata al regime giuridico degli enti privati riconosciuti;

b) l'istituzione medesima continua ad essere retta ed amministrata secondo le norme del proprio statuto, approvato con decreto della Direzione Generale Formazione Istruzione e Lavoro della Regione Lombardia n. 4574 del 13 marzo 2002, che permane in vigore per le parti non incompatibili con il nuovo regime normativo;

c) a far data dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia decorre il termine di novanta giorni previsto dall'art. 4, comma 2, del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, nella l. 7 dicembre 1989, n. 389, per l'esercizio del diritto di opzione, da parte del personale dell'istituzione già in servizio, al mantenimento dell'iscrizione all'I.N.P.D.A.P.;

– di disporre, infine, la pubblicazione del presente atto sul

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (ai sensi dell'art. 3 comma 4, e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 2, della l.r. 21/1990, come modificata dall'art. 4 della l.r. 1/1998), nonché la comunicazione dell'atto stesso all'istituzione interessata, al comune sede legale della medesima e dell'A.S.L. territorialmente competente, nonché agli enti previdenziali interessati.

Il direttore generale: Renzo Ruffini

[BUR20020120]

[3.1.0]

D.D.G. 11 LUGLIO 2002 - N. 13155

Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro - Depubblicizzazione dell'I.P.A.B. Asilo Infantile «Umberto I», con sede nel comune di Melzo (MI), in applicazione delle ll.rr. 21 e 22/1990 e succ. modd., e contestuale riconoscimento all'ente della personalità giuridica di diritto privato

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA FORMAZIONE, ISTRUZIONE E LAVORO

Omissis

Decreta

- di accogliere la richiesta di depubblicizzazione e di contestuale riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato avanzata dall'I.P.A.B. Asilo Infantile «Umberto I», con sede nel comune di Melzo (MI), via Invernizzi n. 3;

- di dichiarare che l'istituzione medesima, eretta in Ente morale con regio decreto 13 novembre 1898 e già in possesso di personalità giuridica di diritto pubblico in qualità di I.P.A.B., è depubblicizzata e, nel contempo, riconosciuta ad ogni effetto quale Ente con personalità giuridica di diritto privato;

- di disporre la comunicazione del presente atto alla Camera di Commercio territorialmente competente ai fini dell'iscrizione dell'ente nel registro regionale delle persone giuridiche private istituito, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 361/2000, con regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 2;

- di dare atto che, in conseguenza della mutata natura della personalità giuridica dell'ente:

a) la predetta istituzione non è più sottoposta alla normativa in vigore riguardante le II.P.P.A.B., ma è assoggettata al regime giuridico degli enti privati riconosciuti;

b) l'istituzione medesima continua ad essere retta ed amministrata secondo le norme del proprio statuto, approvato con d.P.G.R. n. 4/13717 del 4 novembre 1986, che permane in vigore per le parti non incompatibili con il nuovo regime normativo;

c) a far data dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia decorre il termine di novanta giorni previsto dall'art. 4, comma 2, del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, nella l. 7 dicembre 1989, n. 389, per l'esercizio del diritto di opzione, da parte del personale dell'istituzione già in servizio, al mantenimento dell'iscrizione all'I.N.P.D.A.P.;

- di disporre, infine, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (ai sensi dell'art. 3 comma 4, e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 2, della l.r. 21/1990, come modificata dall'art. 4 della l.r. 1/1998), nonché la comunicazione dell'atto stesso all'istituzione interessata, al comune sede legale della medesima e all'A.S.L. territorialmente competente, nonché agli enti previdenziali interessati.

Il direttore generale: Renzo Ruffini

[BUR20020121]

[4.3.0]

D.D.G. 12 LUGLIO 2002 - N. 13302

Direzione Generale Agricoltura - Reg. CE 1493/99 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo - Attuazione della d.g.r. 9 novembre 2001 - n. 7/6715 - Albo regionale dei distillatori, assimilati ai distillatori e assimilati ai produttori - Proroga dei riconoscimenti in atto

Visto il regolamento Ce 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune di mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento Ce 1623/00 della Commissione del 25 luglio 2000 che stabilisce le regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e fore-

stali del 23 aprile 2001 «Disciplina per il riconoscimento dei distillatori, assimilati al distillatore e al produttore», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 2001, che prevede, tra l'altro, che siano le Regioni e le Province autonome a conferire ai soggetti richiedenti i riconoscimenti di distillatore, assimilato al distillatore e di assimilato al produttore e che la validità dei riconoscimenti attualmente rilasciati scada il 31 luglio 2002;

Vista la delibera di Giunta regionale 9 novembre 2001 - n. 7/6715 «Definizione delle procedure amministrative per l'attuazione del d.m. 23 aprile 2001 e istituzione dell'albo regionale dei distillatori, assimilati ai distillatori e assimilati ai produttori nell'ambito del regime di aiuto alla distillazione previsto dall'organizzazione comune di mercato vitivinicolo», ed in particolare l'Allegato «A» della suddetta delibera: «Criteri attuativi del d.m. 23 aprile 2001», che al punto 2 prevede che ai fini della proroga del riconoscimento dei distillatori, assimilati al distillatore e al produttore, i soggetti interessati facciano pervenire alla Direzione Generale Agricoltura apposita domanda corredata da idonea documentazione;

Vista la raccomandata a/r prot. n. M1.2002.2967/ocm del 28 gennaio 2002, trasmessa dall'U.O. Sviluppo delle Filiere ai distillatori, assimilati al distillatore e al produttore operanti in ambito regionale, riconosciuti ed inseriti nell'elenco nazionale, con la quale - in base agli adempimenti previsti dalla d.g.r. 9 novembre 2001 n. 6715 - si ricorda agli interessati di produrre entro il 28 febbraio 2002 le istanze di proroga del riconoscimento in atto con la relativa documentazione;

Viste le istanze presentate dalle sotto elencate ditte, e la relativa documentazione allegata:

- Distilleria La Valtellinese - Sondrio;
- Distilleria Pirotelli di Protelli Oreste - Rezzato (BS);
- Cantina Storica di Montù Beccaria s.r.l. - Montù Beccaria (PV);
- Cantina Sociale La Versa s.p.a. - S. Maria della Versa (PV);
- Locatelli Fabrizio - Mapello (BG);
- Vinal s.p.a. - Santa Giuletta (PV);
- Distilleria Frassine Pier Giulio - Gussago (BS);

Considerato l'esito positivo dell'istruttoria documentale;

Visto il decreto d.g. n. 10221 del 4 giugno 2002 di istituzione dell'Albo regionale dei distillatori, assimilati ai distillatori e assimilati ai produttori;

Visti gli articoli n. 3 e 18 della l.r. 16/96 che individuano le competenze dei Dirigenti;

Vista la d.g.r. n. 7/7622 del 27 dicembre 2001 «Determinazioni in ordine all'assetto organizzativo della Giunta Regionale (4° provvedimento 2001);

Visto il d.d.g. n. 614 del 18 gennaio 2002 avente come oggetto: «Rimodulazione competenze ed aree di attività delle Direzioni Generali interessate, in attuazione della d.g.r. 27 dicembre 2001 n. 7622.

Decreta

1) Di prorogare sino al 31 luglio 2007, il riconoscimento di distillatore nell'ambito del regime di aiuto alla distillazione previsto dall'organizzazione comune di mercato vitivinicolo, alle ditte di cui all'allegato «A» del presente decreto, composto da una pagina; del quale fa parte integrante e sostanziale,

2) Il presente atto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il Dirigente dell'u.o.: Sandro Diego Cioccarelli

— • —

Elenco dei distillatori, assimilati ai distillatori e assimilati ai produttori nell'ambito del regime di aiuto alla distillazione previsto dall'organizzazione comune di mercato vitivinicolo, il cui riconoscimento è prorogato al 31 luglio 2007

Numero Prog. Albo regionale	Ditta	Cod. Fiscale	Sede Sociale	Impianto	Materie Prime	Scadenza del riconoscimento
1	Locatelli Fabrizio	02637070166	Via G.M. Scotti 2 24030 Mapello	Via G.M. Scotti 2 24030 Mapello	Vino e sottoprodotti	31/07/2007
3	Distillerie Frassine P.Giulio	00397960170	Via Caporalino 7 25064 Gussago	Via Caporalino 7 25064 Gussago	sottoprodotti	31/07/2007
4	Distilleria Piroletti di Piroletti Oreste	01425490172	Via Mazzini 15 25086 Rezzato	Via Mazzini 15 25086 Rezzato	sottoprodotti	31/07/2007
7	Cantina Sociale di Santa Maria della Versa	00181080189	Via Francesco Crispi 15 - 27047 S. Maria della Versa	Via Francesco Crispi 15 - 27047 S. Maria della Versa	Vino e sottoprodotti	31/07/2007
8	Vinal spa	01463560183	Sant'Egidio del Monte Albino (SA)	Via Emilia 1/3 27046 Santa Gioletta	Vino e sottoprodotti	31/07/2007
9	Cantina Storica di Montù Beccaria srl	01577130188	Via G.Marconi 10 27040 Montù Beccaria	Frazione Marcadello 3C 27040 Montù Beccaria	Vino e sottoprodotti	31/07/2007
11	Distilleria La Valtellinese di Invitti Enrico	00522960145	Via Lungo Mallerò Cadorna 68 - 23100 Sondrio	Via Lungo Mallerò Cadorna 68 - 23100 Sondrio	sottoprodotti	31/07/2007

[BUR20020122]

[4.3.0]

D.D.G. 16 LUGLIO 2002 - N. 13499

Direzione Generale Agricoltura - Anagrafe bovina informatizzata: definizione delle modalità di trasmissione delle informazioni da parte degli impianti di macellazione

IL DIRETTORE GENERALE ALL'AGRICOLTURA

Visto il T.U.LL.SS. approvato con r.d. n. 1265/34;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il d.lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la l.r. 26 ottobre 1981, n. 64 e successive modificazioni;

Vista la l.r. 24 giugno 1988, n. 34 - «Istituzione, organizzazione e funzionamento dei Servizi Veterinari della Regione Lombardia»;

Vista la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 - «Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale e sua integrazione con attività dei Servizi Sociali»;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con d.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Direttiva 92/102/CEE, del 27 novembre 1992 relativa all'identificazione ed alla registrazione degli animali;

Visto il d.P.R. 3 aprile 1996, n. 317 - «Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali»;

Visto il Regolamento (CE) 820/97 del 21 aprile 1997 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei Bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carne;

Visto il Regolamento CE 494/98 del 27 febbraio 1998 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) 820/97 del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione di sanzioni amministrative minime nell'ambito del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini;

Visto il d.lgs. 22 maggio 1999, n. 196 - «Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina»;

Visto il Regolamento (CE) 1760/2000 del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e che abroga il Regolamento (CE) n. 820/97;

Visto il d.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 - «Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini»;

Visto il decreto interministeriale 31 gennaio 2002 - «Modalità e procedure operative per la gestione e l'aggiornamento della BDN e per la trasmissione informatica dei dati»;

Visto il decreto interministeriale 7 giugno 2002 - «Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina»;

Vista la d.g.r. n. 7/4205 dell'11 aprile 2001 «Approvazione del progetto di realizzazione del sistema informativo per la tracciabilità totale della carne bovina»;

Vista la d.g.r. n. 7/9640 del 28 giugno 2002 «Anagrafe bovina informatizzata: definizione del livello organizzativo regionale»;

Ritenuto che la messa a regime dell'anagrafe bovina è uno

dei presupposti fondamentali per realizzare un sistema di etichettatura in grado di rispondere in modo efficace alla richiesta di sicurezza alimentare che coinvolge sempre maggiori strati della popolazione;

Valutato opportuno definire le procedure di cui al punto 5, della d.g.r. n. 7/9640 del 28 giugno 2002, in particolare per quanto riguarda il flusso dei dati relativi ai bovini macellati;

Visto l'art. 17 della l.r. n. 16/96 che individua le competenze ed i poteri dei Direttori Generali;

Dato atto che con d.g.r. n. 4 del 24 maggio 2000 è stato nominato Direttore Generale - Direzione Generale Agricoltura - il dr. Paolo Baccolo;

Stabilito di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia per consentire la dovuta pubblicità;

Decreta

Recepisce le premesse, di stabilire che:

1. i titolari degli impianti di macellazione ubicati nel territorio della Regione Lombardia ottemperano a quanto previsto dall'art. 8 punto 1 - lettera a) del decreto interministeriale 31 gennaio 2002 - «Modalità e procedure operative per la gestione e l'aggiornamento della BDN e per la trasmissione informatica dei dati» e dal capitolo 9 del decreto interministeriale 7 giugno 2002 - «Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina»; trasmettendo le informazioni necessarie, relative ai capi macellati, al nodo regionale;

2. le modalità di trasmissione delle informazioni di cui all'art. 1 sono specificate nell'allegato A composto da due pagine e parte integrante e sostanziale del presente decreto;

3. il nodo regionale provvede alla trasmissione automatica dei dati ricevuti dagli impianti di macellazione alla Banca Dati nazionale e a tutti gli Enti aventi diritto in base alla normativa vigente, che ne facciano richiesta;

4. i Servizi Veterinari delle ASL notificano formalmente il presente atto alle strutture di macellazione presenti sul territorio di propria competenza;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia per consentire la dovuta pubblicità.

Direzione Generale Agricoltura: Paolo Baccolo
Direzione Generale Sanità: Cesare Bonacina

ALLEGATO A

1. Dati necessari per l'aggiornamento anagrafe

Per ogni capo macellato devono essere registrate le seguenti informazioni:

- la data di macellazione/abbattimento dell'animale
- il codice identificativo del capo
- il codice dell'ultima azienda di provenienza
- il numero di macellazione attribuito alla carcassa
- il peso della carcassa
- la classificazione della carcassa nei casi in cui tale informazione è obbligatoria
- la categoria della carcassa nei casi in cui tale informazione è obbligatoria
- indicazione se trattasi di macellazione o abbattimento a seguito di ordinanza sanitaria.

2. Modalità di trasmissione e flusso dei dati

Il nodo regionale ha predisposto un apposito sito internet www.ocmcarni.com per la trasmissione dei dati di macellazione. L'autorizzazione di accesso al sito viene rilasciata dal nodo regionale tramite assegnazione di identificativo e di password.

Il sito prevede due modalità operative:

1. inserimento diretto dei dati tramite opportuna maschera
2. trasmissione di file secondo il tracciato record di cui al punto 3.

In entrambi i casi i dati sono sottoposti in tempo reale ai controlli previsti dal manuale operativo ministeriale e vengono accettati solo nel caso di esito positivo.

In caso contrario i dati vengono respinti unitamente alla relativa diagnostica.

L'informativa dell'esito della trasmissione dei dati viene trasmessa anche alle ASL di riferimento dell'impianto di macellazione per eventuali interventi di competenza.

3. Tracciato record di trasmissione dati al nodo regionale

CODICE REGIONE	POSIZIONE 001:003 [CHAR 3]
NUMERO AUTORIZZAZIONE MACELLO	POSIZIONE 004:019 [CHAR 16]
CODICE FISCALE MACELLO	POSIZIONE 020:035 [CHAR 16]
TIPO OPERAZIONE	POSIZIONE 036:036 [CHAR 1]
DATA MACELLAZIONE CAPO	POSIZIONE 037:044 [CHAR 8]
CODICE CAPO	POSIZIONE 045:058 [CHAR 14]
CODICE ULTIMA AZIENDA	POSIZIONE 059:066 [CHAR 8]
CODICE FISCALE ALLEVAMENTO	POSIZIONE 067:082 [CHAR 16]
SPECIE ALLEVATA	POSIZIONE 083:086 [CHAR 4]
CODICE PAESE PROVENIENZA	POSIZIONE 087:088 [CHAR 2]
NUMERO MACELLAZIONE	POSIZIONE 089:100 [CHAR 12]
PESO CARCASSA	POSIZIONE 101:107 [CHAR 7]
CATEGORIA	POSIZIONE 108:110 [CHAR 3]
CLASSIFICAZIONE	POSIZIONE 111:113 [CHAR 3]
PROVVEDIMENTO ABBATTIMENTO	POSIZIONE 114:114 [CHAR 1]
MORTO DURANTE TRASPORTO	POSIZIONE 115:115 [CHAR 1]
DATA SPEDIZIONE DATI (GGMMAAAA)	POSIZIONE 116:123 [CHAR 8]
FILLER	POSIZIONE 124:130 [CHAR 7]

4. Frequenza trasmissione

I dati devono essere trasmessi con cadenza preferibilmente giornaliera e comunque non oltre 7 giorni dalla macellazione.

F) DECRETI DEI DIRIGENTI DI STRUTTURA E DI UNITÀ ORGANIZZATIVA

[BUR20020123]

[5.3.4]

D.D.U.O. 4 LUGLIO 2002 - N. 12670

Direzione Generale Affari Generali e Personale - Individuazione dell'Autorità Competente in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, ai sensi della direttiva 96/61/CE e del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 372 e contestuale attivazione dello «Sportello Integrated/ Pollution/Prevention and Control (I.P.P.C.)».

IL DIRIGENTE DELL'ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Vista la d.g.r. del 27 dicembre 2001 n. 7622 «Determinazioni in ordine all'assetto organizzativo della Giunta regionale (4° provvedimento 2001) con la quale gli è stato conferito l'incarico di Dirigente della Unità Organizzativa, con funzione trasversale, Organizzazione e personale;

Dato atto che con proprio decreto del 18 gennaio 2002, n. 614 recante «Rimodulazione competenze ed aree di attività delle Direzioni Generali interessate, in attuazione della d.g.r. del 27 dicembre 2001, n. 7622», risulta tra le competenze ed aree di attività assegnate alla suddetta Unità Organizzativa l'espletamento della funzione trasversale in materia di Organizzazione;

Visto:

– il d.lgs. 4 agosto 1999, n. 372 «Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento» che, tra l'altro:

- disciplina la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività industriali di cui all'allegato 1) al decreto medesimo;

- prevede misure intese ad evitare oppure, qualora non sia possibile, a ridurre le emissioni delle suddette attività nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti ed a conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso,

- disciplina il rinnovo e il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale degli impianti esistenti, nonché le modalità di esercizio degli stessi,

- individua l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;

Visti:

– il decreto 23 novembre 2001 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio «Dati, formato e modalità della comunicazione di cui all'art. 10, comma 1, del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 372», successivamente integrato con decreto 26 aprile 2002 «Proroga dei termini per la comunicazione dei dati sulle emissioni, di cui all'art. 10, comma 1, del d.lgs. 372/99»,

– la legge 1° marzo 2002, n. 39 «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001»;

Richiamata la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, come successivamente modificata ed integrata, concernente il riordino del sistema delle autonomie in Lombardia, in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1988, n. 112;

Dato atto che l'art. 2 della medesima legge inerente allo «Sviluppo economico ed attività produttive» stabilisce, al comma 5, lettera d) che sono riservate alla Regione le funzioni di programmazione, coordinamento, vigilanza e monitoraggio per il risanamento e la tutela ambientale, e che pertanto la Regione è l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale come definito all'art. 2, comma 1, punto 8), del d.lgs. 372/99 sopra richiamato, relativamente agli impianti esistenti e a quelli nuovi o sostanzialmente modificati, oggetto del decreto previsto all'art. 41 della legge n. 39/02 già citata;

Ritenuto di individuare quale referente per l'autorizzazione integrata ambientale la Direzione Generale Qualità dell'Ambiente della Giunta regionale;

Ritenuto di attivare presso la Direzione stessa «uno sportello I.P.P.C.» al quale i titolari delle attività industriali di cui all'Allegato 1) del d.lgs. 372/99 dovranno inviare le domande per l'autorizzazione integrata ambientale e le comunicazioni di cui, rispettivamente, agli artt. 4 e 10 del medesimo decreto, nonché ogni ulteriore documentazione prevista dalla vigente normativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.

Ritenuto che il suddetto «Sportello I.P.P.C.» provveda all'assegnazione, come di seguito specificato, della documenta-

zione ricevuta alle Direzioni Generali responsabili del procedimento autorizzatorio in relazione alla tipologia delle singole attività specificate nell'Allegato 1) del d.lgs. sopra citato e riportate con la puntuale ripartizione tra le Direzioni generali interessate nell'allegato A;

Dato atto che con successivi provvedimenti verranno adottati, su proposta delle Direzioni Generali interessate, il calendario delle scadenze e le modalità per la presentazione delle domande, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 372/99, tenuto anche conto di quanto disposto al citato art. 41 della legge 39/2002, nonché i criteri e le procedure di carattere tecnico-amministrativo, attinenti alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

Dato atto che provvederà, con proprio atto, su proposta dei Direttori generali interessati, a ogni necessaria e conseguente rimodulazione delle aree di attività e competenze delle strutture coinvolte nel procedimento;

Sentito il segretario generale della Presidenza;

Decreta

1. di dare atto che la Regione, secondo quanto in premessa specificato, è l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale come definito all'art. 2, comma 1, punto 8), del d.lgs. 372/99 sopra richiamato, relativamente agli impianti esistenti e a quelli nuovi o sostanzialmente modificati, oggetto del decreto previsto all'art. 41 della legge n. 39/02 già citata;

2. di individuare quale referente per l'autorizzazione integrata ambientale la Direzione Generale Qualità dell'Ambiente della Giunta regionale;

3. di attivare presso la Direzione stessa «uno sportello I.P.P.C.» al quale i titolari delle attività industriali di cui all'allegato 1) del d.lgs. 372/99 dovranno inviare le domande per l'autorizzazione integrata ambientale e le comunicazioni di cui, rispettivamente, agli artt. 4 e 10 del medesimo decreto, nonché ogni ulteriore documentazione prevista dalla vigente normativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

4. di stabilire che lo «Sportello I.P.P.C.» provveda all'assegnazione, come di seguito specificato, della documentazione ricevuta alle Direzioni Generali responsabili del procedimento autorizzatorio in relazione alla tipologia delle singole attività specificate nell'Allegato 1) del d.lgs. sopra citato e riportate con la puntuale ripartizione tra le Direzioni generali interessate nell'allegato A parte integrante del presente atto;

5. di rinviare ad un successivo provvedimento, su proposta delle Direzioni Generali competenti, il calendario delle scadenze e le modalità per la presentazione delle domande, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 372/99, tenuto anche conto di quanto disposto al citato art. 41 della legge 39/2002, nonché i criteri e le procedure di carattere tecnico-amministrativo, attinenti alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

6. di dare atto che provvederà, con proprio atto, su proposta dei Direttori generali interessati, a ogni necessaria e conseguente rimodulazione delle aree di attività e competenze delle strutture coinvolte nel procedimento;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

8. di disporre altresì la pubblicizzazione del contenuto del medesimo provvedimento mediante gli opportuni canali di informazione.

Il dirigente organizzazione e personale:
Eliana De Martiis

ALLEGATO A

Attività	Direzione Generale	
1. Attività energetiche di cui ai punti 1.2. e 1.3.	Qualità dell'Ambiente	
1. Attività energetiche di cui ai punti 1.1. e 1.4.		Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità
2. Produzione e trasformazione dei metalli	Qualità dell'Ambiente	
3. Industria dei prodotti minerali	Qualità dell'Ambiente	
4. Industria chimica	Qualità dell'Ambiente	
5. Gestione dei rifiuti		Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità
6. Altre attività di cui ai punti 6.1., 6.2., 6.3., 6.7. e 6.8.	Qualità dell'Ambiente	
6. Altre attività di cui ai punti 6.4., 6.5.		Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità
6. Altre attività di cui al punto 6.6.		Agricoltura

[BUR20020124]

[5.3.0]

D.D.U.O. 5 LUGLIO 2002 - N. 12790

Direzione Generale Territorio e Urbanistica - Progetto per la realizzazione di una derivazione d'acqua a scopo idroelettrico dal Torrente Grigna (scarico della Centrale Isola) e Torrente Valle delle Valli, nei comuni di Bienno, Berzo Inferiore ed Esine (BS) per la realizzazione dell'impianto idroelettrico denominato III salto - Committente Società Carlo Tassara s.p.a. - Breno (BS) - Pronuncia di compatibilità ambientale della Regione Lombardia ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 12 aprile 1996 e art. 1 della l.r. 20/99

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

Omissis

Decreta

1) di esprimere, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del «Progetto per la realizzazione di una derivazione d'acqua a scopo idroelettrico dal Torrente Grigna (scarico della centrale Isola) e Torrente Valle delle Valli nei comuni di Bienno, Berzo Inferiore ed Esine (BS) per la realizzazione dell'impianto idroelettrico denominato III salto» a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

- relativamente alle portate da concedere ed al valore del deflusso minimo vitale (DMV) da imporre nella concessione si precisa quanto segue:

Opere di spesa	Quota (m s.l.m.)	S (km ²)	Q _M * (l/s)	Q _{DMV} (l/s)	Q _{DER} (l/s)
Scarico Centrale Isola	524,20	59,95	1662	135	1177**
T. Valle delle Valli	524,90	14,10	391	50	341
TOTALE		74,05	1271	185	1518 (< 1586)

Note: *Q_M = 27,72 × S; **Q_{DER} = Q_M - Q_{DMV} - Q_(Vaso Re) dove Q_(Vaso Re) = 350 l/s

- Il Deflusso Minimo Vitale dovrà essere determinato secondo il seguente criterio:

- per quanto concerne la situazione attuale, il DMV dovrà essere determinato in funzione della presenza degli scarichi di acque reflue nel Torrente Grigna,

- per il futuro, in considerazione anche dell'entrata in funzione del depuratore per la media Valle Camonica, il DMV dovrà essere determinato in funzione degli eventuali scarichi del depuratore, come d'altronde previsto anche dalla d.g.r. 2604/2000 («... l'autorità concedente potrà prescrivere un valore del DMV superiore a quello calcolato, qualora la situazione locale richieda particolari forme di tutela, in particolare per garantire... adeguate condizioni igienico-sanitarie e diluizione degli eventuali scarichi nel tratto di corso d'acqua oggetto della derivazione...»), e se la concessione «... non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato...» (d.lgs. 152/99),

dica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato...» (d.lgs. 152/99),

- la Portata Media Derivabile (Q_{DER}) dovrà essere determinata utilizzando i dati statistici relativi alla produzione della Centrale Isola, come specificato in premessa; l'ufficio istruttore dovrà meglio definire la portata di concessione prescrivendo nel disciplinare di concessione l'individuazione delle portate definitivamente derivabili solo a seguito di misurazioni almeno quinquennali delle portate, da eseguirsi a carico del destinatario, al fine di operare un adeguato monitoraggio della situazione idrologica ed ecosistemica determinata dalla portata derivata,

- la struttura di risalita della fauna ittica realizzata sull'opera di presa del Torrente Valle delle Valli dovrà essere ripro-

gettata con le quantità d'acqua necessaria per il suo funzionamento (> 50 l/s), su indicazione dell'U.O. Sviluppo e tutela del territorio rurale e montano della D.G. Agricoltura.

- la definizione dei punti di spillamento, il calcolo dei rilasci, le modalità e le competenze dei controlli sull'efficacia di tali spillamenti dovranno essere stabiliti a margine della convenzione, in accordo tra le parti interessate, non essendo tale obbligo imposto dall'autorità concedente alla quale invece spetterà il controllo del rispetto di quanto indicato nella eventuale concessione di derivazione d'acqua,

- l'intervento non dovrà alterare i valori dei carichi inquinanti ammissibili e compatibili relativamente al Torrente Grigna (inserito nella rete regionale di monitoraggio delle caratteristiche quali-quantitative dei corpi idrici superficiali ed al Torrente Valle delle Valli,

- in prossimità dei punti di interferenza fra le aree di cantiere e i corsi d'acqua interessati dovranno essere adottate le necessarie misure atte a prevenire possibili rischi di inquinamento delle acque superficiali,

- durante la fase di esercizio dell'impianto idroelettrico dovranno essere eseguite le opportune analisi sui campioni d'acqua prelevati in corrispondenza degli scarichi in periodi significativi distribuiti nel corso dell'anno, al fine di verificare che la diluizione sia tale da assicurare adeguate condizioni igienico-sanitarie dei corsi d'acqua interessati (Torrente Valle delle Valli e Torrente Grigna). La campagna dei suddetti accertamenti analitici dovrà essere effettuata d'intesa con la competente ARPA, al fine di concordare le modalità operative (prelievo dei campioni, analisi, frequenza dei campionamenti, giudizi di qualità, ecc.),

- per quanto riguarda la portata di questi torrenti, necessaria per garantire le condizioni igienico-sanitarie, occorrerà effettuare i necessari approfondimenti, in considerazione dell'importanza che questa riveste nella valutazione dei carichi inquinanti ammissibili,

- gli interventi in progetto non dovranno alterare l'attuale situazione di qualità delle acque superficiali, con particolare riferimento agli obiettivi ed alle previsioni del PRRA relativamente alle fognatine, ai collettori e agli impianti di depurazione delle acque di scarico rispettivamente nei Comuni di Bienno, Berzo ed Esine, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corsi d'acqua interessati,

- dovrà essere verificato il reale utilizzo della sorgente Piazze e della regolarità amministrativa degli usi in atto, richiamando nel disciplinare di concessione l'obbligo per la Società Tassara di realizzare un pozzo per acqua ad uso idropotabile a sostituzione della sorgente, ma vincolando altresì l'eventuale realizzazione del pozzo alla verifica che la realizzazione del «III salto» ne comprometta la producibilità,

- si richiama la necessità di attenersi alle indicazioni del citato PRRA (settore funzionale pubblici servizi di acquedotto) per i Comuni di Bienno, Berzo Inferiore ed Esine, relativamente alla valutazione dei fabbisogni idropotabili attuali e futuri, alle fonti di approvvigionamento (sorgenti) attualmente utilizzate e previste per il soddisfacimento dei fabbisogni stimati, alle infrastrutture acquedottistiche previste, che gli interventi proposti dal presente progetto dovranno rispettare,

- dovrà essere eseguita una modellazione degli effetti di oscillazione della falda a seguito della riduzione delle portate fluenti e verifica degli effetti indotti sui pozzi esistenti,

- con riferimento alla centrale di produzione è fatto obbligo che scarichi di «acque reflue industriali» (scarichi provenienti da attività lavorative, compreso quelli di acque di lavaggio degli impianti) siano autorizzati ai sensi del d.lgs. 152/99 e successive modificazioni e che eventuali sversamenti accidentali di combustibili e/o lubrificanti nei corsi d'acqua interessati durante l'esecuzione dei lavori vengano tamponati previa stesura di adeguate panne oleoassorbenti o di materiale similare, da applicare nell'alveo a valle di ogni cantiere,

- considerato che l'edificio della centrale ricade in area di conoide attivo non protetto (Ca) nell'atlante dei rischi idraulici ed idrogeologici del P.A.I. si ritiene necessario procedere alla verifica della sussistenza di condizioni di rischio con conseguente progettazione delle opere di mitigazione,

- dovrà essere steso il progetto relativo alla realizzazione dell'argine a protezione della centrale in condizioni di piena torrentizia per il quale dovrà essere condotta una verifica delle condizioni idrauliche di eseguibilità,

- relativamente all'impatto acustico generato dalla centrale di produzione sugli abitati al contorno si ritiene indispensabile la valutazione in merito al valore differenziale, ai valori del-

le emissioni prevedibili nonché valutazioni sulla necessità di eventuali indagini spettrali in considerazione degli eventuali problemi generati dalle turbine a livello di frequenze fastidiose,

- il collegamento dalla sottostazione alla linea di consegna della corrente elettrica dovrà avvenire con linea interrata, evitando la realizzazione di nuovi tralicci, ed escludendo in particolare modo ulteriori attraversamenti aerei del Torrente Grigna,

- rilevato che la captazione comporterà la derivazione di parte della portata del Vaso Re, si rende necessario garantire nello stesso canale una portata sufficiente al funzionamento del mulino presente sul comune di Esine,

- quale misura di compensazione dovrà essere realizzata una pista ciclabile in sponda sinistra del torrente Grigna, nel comune di Esine e proseguita oltre la centrale fino all'intersezione con il canale idroelettrico esistente, con conseguente ripristino e rinforzo delle arginature,

- tombinatura del tratto fognario fino al collettamento nella rete fognaria presente a valle della centrale,

- dovrà essere verificata l'efficacia degli spillamenti previsti lungo la condotta, con un corretto calcolo delle portate necessarie,

- il Committente in accordo con gli Enti Locali dovrà presentare ed impegnarsi alla stipula di un protocollo di intesa atto alla definizione del controllo dei rilasci anche a seguito dei risultati del monitoraggio delle portate sopra richiamate,

- tra le specie da utilizzare per le piantumazioni previste dovranno essere scartate quelle di origine alloctona ed in particolare: Robinia Pseudoacacia, Syringa Vulgaris, Prunus Laucerasus, Forsytia Vividissima, Platanus Occidentalis, Pyracantha Coccigea e Parthenocissus Tricuspidata,

- si richiama al rispetto di quanto previsto all'interno della convenzione stipulata fra la Società Carlo Tassara ed i Comuni di Bienno, Berzo Inferiore ed Esine,

- si dovrà provvedere al mascheramento delle strutture in C.A. della centrale posta in corrispondenza del 2° salto mediante l'utilizzo di un rivestimento in pietra o mattoni con caratteristiche tecniche analoghe a quelle utilizzate per il corpo principale dell'edificio,

- il Committente dovrà rimuovere il tratto di condotta non utilizzata che dall'attuale centrale attraversa il Torrente Grigna;

2) di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto ai seguenti soggetti:

- Società Carlo Tassara s.p.a. - Committente
- Comune di Bienno (BS)
- Comune di Berzo Inferiore (BS)
- Comune di Esine (BS)
- Comunità Montana di Valle Camonica
- Provincia di Brescia

- Regione Lombardia, D.G. Agricoltura, U.O. Sviluppo e tutela del territorio rurale e montano;

3) di demandare a successivo provvedimento l'attuazione dei disposti di cui all'art. 7, l.r. 20/99 in merito all'irrogazione al Committente della sanzione amministrativa per aver già realizzato parte delle opere in progetto,

4) di provvedere altresì alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto.

U.o. Sviluppo sostenibile del territorio:
Alberto De Luigi

[BUR20020125]

[5.0.0]

D.D.U.O. 10 LUGLIO 2002 - N. 13058

Direzione Generale Territorio e Urbanistica - P.I.I. - Programma Integrato di Intervento l.r. 9/99 da realizzarsi in comune di Milano area Montecity - Rogoredo - Committente: Nuova Immobiliare s.p.a. Milano - Pronuncia di compatibilità ambientale della Regione Lombardia ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 12 aprile 1996 e art. 1 della l.r. 20/99

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

Omissis

Decreta

1. di esprimere, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto relativo al «Programma Integrato di Intervento l.r. 9/99 da realizzarsi in comune di Milano area Montecity - Rogoredo»

a condizione che il Committente ottemperi alle seguenti prescrizioni/raccomandazioni da verificarsi nei successivi iter amministrativi - autorizzativi del progetto:

- andrà verificato il dimensionamento del P.I.I. per quanto concerne il soddisfacimento del fabbisogno di standard generato dalle funzioni previste in quanto il progetto sembra non tenere conto delle dotazioni di spazi pubblici previgenti, anche in riferimento ai numerosi provvedimenti di variante urbanistica di approvazione di piani particolareggiati e piani di zona i cui contenuti risultano ricompresi all'interno dell'area in argomento,

- il comune di Milano reputi coerente la trasformazione urbana e le relative opere infrastrutturali connesse con gli altri interventi similari e non, previsti nel contesto urbano limitrofo, con particolare riferimento ai documenti di programmazione infrastrutturale e della mobilità, che assumono grande rilievo in considerazione delle caratteristiche della proposta progettuale,

- relativamente alla funzione congressuale prevista si ritiene debba essere verificata la dotazione di parcheggi e la realizzazione di un sistema di trasporto pubblico con adeguata capacità,

- relativamente alle operazioni di bonifica in essere e/o in corso di progettazione sulle aree interessate dall'intervento, si ritiene indispensabile una caratterizzazione dei materiali provenienti dai nuovi scavi di cantiere (ai sensi del d.l. 22/97 e d.m. 471/99) per consentire il riutilizzo in posto ai fini del recupero ambientale o l'eventuale smaltimento come rifiuto. Parimenti si evidenzia la necessità di verificare la coerenza tra le previsioni insediative ed infrastrutturali rispetto alla configurazione delle aree di messa in sicurezza sia esistenti, sia in fase di realizzazione,

- occorrerà verificare l'attendibilità della stima ad oggi effettuata circa i volumi delle terre movimentate, con particolare riferimento a quanto indicato come «riporti e terreni da bonifica riutilizzabili».

Nella programmazione generale dei cantieri dovranno essere previste apposite aree da adibire allo stoccaggio provvisorio di terreni scavati sospetti di contaminazione, ovvero già classificati come inquinanti, in attesa delle verifiche analitiche ovvero dello smaltimento come rifiuti.

Considerato che gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate, l'emanazione della concessione edilizia potrà essere rilasciata solo dopo che l'amministrazione Provinciale avrà certificato l'avvenuta bonifica del sito.

Il Settore Ambiente ed Energia del comune di Milano e la Provincia di Milano, ognuno per le proprie competenze nell'ambito del percorso amministrativo delle procedure di bonifica, controlleranno l'ottemperanza di quanto sopra,

- risultino inserite negli obblighi contrattuali - appalti idonei riferimenti all'identificazione dei siti per lo smaltimento definitivo delle terre di scavo e/o dei materiali da demolizioni,

- il piano di posa delle progettate strutture sotterranee risulti coerente con la massima escursione della falda, che dovrà essere accuratamente individuata con successivi approfondimenti d'indagine, sia per una corretta progettazione delle opere, sia per garantire la tutela qualitativa delle acque sotterranee presenti,

- in fase di cantierizzazione si dovranno adottare le tecniche più idonee a garantire la massima tutela di suolo, sottosuolo ed acque sotterranee,

- la progettazione esecutiva dovrà fornire idonee assicurazioni in merito alle misure di compensazione mitigazione riferite al mantenimento / rifacimento del reticolo irriguo esistente ed interferito dalle opere in progetto. In tal senso la progettazione esecutiva dovrà essere preceduta da: ricostruzione del tracciato e funzioni del reticolo idrografico interessante l'area, caratterizzazione delle rogge,

- il dimensionamento della rete di smaltimento delle acque meteoriche e di quelle reflue civili dovrà essere rivisitato in maniera da considerare:

- smaltimento in loco delle acque meteoriche anziché il loro totale recapito nella pubblica fognatura con immissione finale nel reticolo idrografico superficiale,

- scelte operative di funzionamento del sistema, condotte a favore della sicurezza e nel rispetto dei limiti di portata indicati nei «criteri di attuazione» del Piano Regionale Risana-mento Acque,

- modalità di alimentazione e scarico del laghetto di Rogo-

redo, con particolare riferimento alla gestione delle acque in periodo di piena, alle ragioni dell'impermeabilizzazione del fondo lago pur lasciando le attuali scorie a contatto con la falda idrica,

- giustificata e reale esigenza di «posare» la rete di scarico di Montecity (acque nere) a profondità consistenti, comportanti l'obbligo di stazioni di sollevamento, pur essendo lo scarico terminale (rete fognaria comunale) ad una profondità di circa 6 metri,

- possibilità di riutilizzo delle acque trattate dall'impianto di depurazione di Peschiera per uso irriguo nel PII delle aree a verde di elevata estensione e per eventuale uso antincendio,

- relativamente alla componente rumore in fase di cantierizzazione, essendo prevista l'acquisizione di specifica autorizzazione in deroga per tutte le fasi o attività o impianti fissi/mobili che comportano emissioni oltre i livelli consentiti, il proponente dovrà presentare articolato piano di minimizzazione dell'impatto, con il ricorso alla migliore tecnica disponibile,

- per ridurre al minimo le potenziali interferenze legate alla cantierizzazione dell'intervento si ritiene indispensabile l'attuazione dell'accesso diretto allo svincolo Paullese della tangenziale est da parte dei mezzi di cantiere con immediata possibilità di connessione al sistema autostradale e delle grandi strade extra-urbane dell'est Milano (S.S. 415 Paullese, S.S. 9 Emilia e S.P. 14 Rivoltana),

- risulti sviluppato un modello che stimi le interferenze della mobilità associata al cantiere sulla viabilità del sistema tangenziale, così come si dovranno approfondire le analisi degli effetti dei flussi di traffico sulla viabilità urbana determinati dal prolungamento della Paullese. Così come andrà valutata ed eventualmente si dovrà intervenire sulle criticità dell'asta di connessione dell'insediamento di progetto con lo svincolo previsto sul prolungamento della Paullese più prossimo alla tangenziale,

- per il contenimento delle emissioni diffuse di polveri:

- i piazzali del cantiere dovranno essere mantenuti costantemente umidi, la movimentazione e il travaso di materiale polveroso dovranno essere condotti il più possibile in circuito chiuso (quali coclee e nastri trasportatori dotati di carter, trasporto pneumatico etc.) il materiale polverulento dovrà essere stoccato in sili dotati di depolveratore,

- si dovranno adottare tutti gli accorgimenti per evitare emissioni diffuse dai cumuli del materiale di recupero delle aree soggette a bonifica che dovranno essere situati in zone lontane dalle aree di insediamento e opportunamente protetti dagli agenti atmosferici,

- i mezzi di cantiere dovranno essere conformi alle più recenti norme di omologazione definite dalle direttive europee, e il livello di manutenzione dovrà essere garantito per tutta la durata del cantiere,

- i mezzi di cantiere dovranno arrecare la minor interferenza possibile con la viabilità ordinaria (evitare ore di punta) e per il contenimento delle polveri, effettuare in uscita dal cantiere la pulizia delle ruote con getti d'acqua o sistemi alternativi di pari efficacia,

- la viabilità principale dovrà essere progettata e costruita adottando una razionale ridistribuzione dei flussi esistenti e futuri sulle nuove infrastrutture viarie, preferendo un basso coefficiente di occupazione e un alto livello dei servizi della rete infrastrutturale, al fine di limitare le situazioni di traffico lento, che favoriscono il superamento dei livelli di attenzione e di allarme degli inquinanti (PTS, PM10, ossidi di azoto, di ossidi di carbonio),

- i comparti residenziali e commerciali devono essere dotati di ampi parcheggi preferibilmente interrati o su più piani e al coperto (contenimento delle emissioni evaporative di composti organici volatili C.O.V. per esposizione al sole),

- la centrale termica ed il progetto di teleriscaldamento indicato nel SIA dovranno trovare riscontro e verifica in una progettazione esecutiva, oltreché coordinata con AEM, che tenga in debita considerazione ubicazione della centrale e bilancio energetico. Ciò in considerazione che le dimensioni dell'area ed il peso degli insediamenti previsti richiedono l'impiego a forme di distribuzione energetica coordinate ed integrate rispetto al contesto territoriale,

- il layout degli edifici ad uso residenziale e terziario dovrà essere ulteriormente verificato rispetto alla componente ambientale rumore con particolare riferimento alla presenza del sedime autostradale e per quelle aree non ancora edificate interessate dall'attraversamento di infrastrutture ferroviarie

in esercizio, in maniera che gli interventi ed il rispetto dei limiti normativi risultino a carico del titolare della concessione edilizia rilasciata all'interno delle fasce di pertinenza individuate dal d.P.R. 459/98. La successiva fase di progettazione delle soluzioni edificatorie dovrà essere accompagnata da specifici studi che affrontino l'impatto acustico determinato da altre potenziali sorgenti oltre al traffico veicolare, quali parcheggi, impianti tecnologici per esigenze energetiche del comparto commerciale e residenziale. In tale contesto di studio andrà nuovamente verificata la proposta progettuale d'innalzamento delle quote del piano campagna dei nuovi insediamenti dell'area sino al livello della sede autostradale, che al momento risulta peggiorativa rispetto alla conformazione topografica attuale del terreno. Gli studi specifici della componente rumore risulteranno la base per il monitoraggio da attuarsi «a regime» dell'intervento, intendendo in tal senso la completa realizzazione di tutti gli interventi di progetto, comprensivi delle nuove infrastrutture viarie al contorno,

– la progettazione esecutiva dovrà cercare un approfondimento progettuale delle infrastrutturazioni viarie, che valorizzi la viabilità ciclo pedonale senza interferire con la viabilità ordinaria, anche considerando una maggiore copertura del proposto prolungamento della strada Pauslese, dando così ulteriore continuità alla spina verde centrale. Per gli stessi fini si potrà valutare l'opportunità di ridurre o in parte interrare parte della viabilità minore del comparto, favorendo maggiormente la qualità di «città giardino» nella sua accezione moderna,

– per quanto riguarda le opere infrastrutturali legate alla mobilità del comparto in esame andrà attentamente valutata l'opportunità di realizzare all'interno dell'area Montecity Rogoredo nuovi parcheggi di interscambio con la nuova stazione di porta dell'Alta Capacità, così da garantire una riduzione del carico privato dovuto al traffico in penetrazione su Milano. Dovranno essere approfondite le analisi relative alla realizzazione del nuovo possibile servizio di trasporto pubblico su ferro a servizio dell'area e le successive fasi amministrative e progettuali dovranno verificare la fattibilità di una maggiore copertura del proposto prolungamento della strada paulesse, dando ulteriore continuità alla spina verde centrale,

– in merito agli aspetti connessi all'uso e scarico delle acque, si richiamano le indicazioni dell'art. 25 d.lgs. 152/99 sul risparmio idrico (realizzazione di reti duali di adduzione al fine dell'utilizzo delle acque meno pregiate per usi compatibili). In proposito si sottolinea come il bilancio idrico indicato dal Proponente appare largamente sottostimato, essendo basato su consumi unitari di 100 l/ab × giorno per le funzioni residenziali e di 60 l/addetto × giorno per le funzioni ricettive terziarie, decisamente inferiori agli standards milanesi,

– la riqualificazione ambientale, intesa come miglioramento della qualità ambientale ed urbana, condizione assunta dal progetto del PII Montecity – Rogoredo, troverà coerenza anche mediante:

- l'uso di soluzioni tecnologiche e materiali da costruzione a basso impatto,
- il recupero del ruolo delle acque superficiali nel disegno del paesaggio e nella creazione di habitat urbani ecocompatibili, con soluzioni di rinaturazione alternative alla mera tombinatura dei corsi d'acqua esistenti,
- l'uso del verde con funzione non solo decorativa, ma fitodepurativa e di abbattimento dei livelli di rumorosità,

– le prescrizioni/condizioni soprarichiamate dovranno trovare coerenza anche in quegli interventi che dovessero rendersi necessari ad esito della verifica di natura urbanistica da effettuarsi in sede di segreteria tecnica nell'ambito dell'iter di formazione dell'Accordo di programma che reggerà il Programma Integrato di Intervento,

2. di indicare, pur non affrontando lo SIA in maniera specifica le eventuali interferenze imputabili alla centrale di cogenerazione prevista da AEM ed ubicata nelle immediate vicinanze (200 m) dal comparto residenziale, i seguenti criteri per la redazione di tale impianto, sottolineando la necessità che la realizzazione della centrale di cogenerazione andrà preceduta da apposita procedura di esclusione dalla via ai sensi del d.P.R. 12 aprile 1996, qualora le soglie dimensionali dell'impianto lo richiedano:

- gli impianti dovranno essere costruiti di potenzialità limitata al fabbisogno energetico,
- dovrà essere adottata la migliore tecnologia per l'abbattimento delle emissioni generate,
- parte dell'energia elettrica prodotta per usi termici con

impianti ad emissione nulla (esempio: pompe di calore, pannelli, etc.) dovrà essere riutilizzata in maniera da abbassare il fattore di emissione degli Nox prodotti in cogenerazione a circa 200 mg/KWht. Si evidenzia che trattandosi di un nuovo impianto da collocarsi in zona critica ai sensi della deliberazione Regione Lombardia allegato A n. 7/6501 sono da rispettarsi i limiti all'emissione dell'allegato C,

– l'ubicazione della centrale termica dovrà essere ricercata in un contesto tale da non vanificare l'obiettivo della continuità assunto nella progettazione del verde;

3. di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto ai seguenti soggetti:

- Nuova Immobiliare s.p.a. Committente
- Comune di Milano
- Provincia di Milano
- Regione Lombardia – D.G. Territorio e Urbanistica – U.O. Programmi integrati di intervento e programmazione negoziata di rilievo urbanistico;

4. di provvedere altresì alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto.

U.o. Sviluppo sostenibile del territorio:
Alberto De Luigi

[BUR20020126]

D.D.U.O. 16 LUGLIO 2002 – N. 13522

Direzione Generale Risorse Finanziarie e Bilancio – U.O. Bilancio e Ragioneria – Prelevamenti dal fondo di riserva del bilancio di cassa ai sensi dell'art. 41, comma 2-bis della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni

IL DIRIGENTE DELL'U.O. BILANCIO E RAGIONERIA

Vista la l.r. n. 29 del 27 dicembre 2001 riguardante l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente e programmatico;

Vista la d.g.r. n. 7/674 del 27 dicembre 2001 «Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente e programmatico;

Visto l'art. 41, comma 2-bis della l.r. 34/78 e successive modificazioni ed integrazioni con il quale il Dirigente dell'Unità Organizzativa Bilancio e Ragioneria, con proprio decreto, può provvedere al prelevamento di somme dal Fondo di riserva del bilancio di cassa ed alla loro iscrizione quale stanziamento o in aumento, degli stanziamenti di cassa dei capitoli a fronte dei quali, in sede di chiusura dell'esercizio precedente, siano risultati residui passivi non previsti o previsti in misura inferiore, ovvero per l'integrazione dei capitoli riferiti al pagamento dei residui perenti;

Visto l'art. 7 del regolamento di contabilità della Giunta regionale 2 aprile 2001, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la d.g.r. n. 9619 del 28 giugno 2002 «Variazioni agli stanziamenti di cassa del bilancio per l'esercizio 2002 ed al documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2002 a seguito della determinazione dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2001»;

Accertato che è necessario procedere alla liquidazione di spese i cui stanziamenti di cassa non sono stati previsti o previsti in misura inferiore in sede di bilancio di previsione;

Dato atto che la dotazione finanziaria di cassa dell'UPB 5.0.4.0.1.301 cap. 736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa», alla data del 15 luglio 2002 è di € 1.654.257.604,73;

Rilevata la necessità e l'urgenza di provvedere all'adeguamento degli stanziamenti di cassa dei capitoli di cui all'allegato «A», che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per gli importi indicati;

Decreta

1. di prelevare, sulla base delle motivazioni espresse in premessa, la somma di € 59.295.859,95 dall'UPB 5.0.4.0.1.301 cap. 736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa», ai sensi dell'art. 41, comma 2-bis della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni;

2. di apportare le conseguenti variazioni alle dotazioni di cassa dei capitoli, specificati nell'allegato «A», del bilancio di previsione 2002 ed al Documento tecnico di accompagnamento per un importo complessivo di € 59.295.859,95;

3. di trasmettere copia del presente atto, entro dieci giorni, al Consiglio regionale ai sensi dell'art. 41, comma 2-bis della l.r. 34/78, e pubblicarlo sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il dirigente: Antonello Turturiello

ALLEGATO "A"

ELENCO DEI CAPITOLI CON DOTAZIONE DI CASSA INSUFFICIENTE DA INTEGRARE EX ART. 41 L.R. 34/78

4.10.4.1.03.112	000110	VINCOLATE	CAPITALE		Euro	
PROGRAMMA DI COMPLETAMENTO DI OPERE PUBBLICHE DI COMPETENZA REGIONALE					Assestato	37.578,16
					Cassa attuale	0,00
					Residui al 31/12/01	-
					Fabbisogno di cassa	37.578,16

4.10.4.1.03.112	000145	VINCOLATE	CAPITALE		Euro	
FINANZIAMENTO DEGLI ONERI SOPRAVVENUTI NELLA ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE GIA' DI COMPETENZA STATALE ED I CUI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI VANNO DEFINITI DALLA REGIONE					Assestato	521.625,90
					Cassa attuale	0,00
					Residui al 31/12/01	-
					Fabbisogno di cassa	521.625,90

2.4.1.1.02.54	000441	AUTONOME	CORRENTI OPERATIVE		Euro	
CONTRIBUTI PER ATTIVITA' TEATRALI					Assestato	1.050.000,00
					Cassa attuale	1.339.459,21
					Residui al 31/12/01	1.383.512,83
					Fabbisogno di cassa	1.094.053,62

3.6.1.3.03.89	000757	VINCOLATE	CAPITALE		Euro	
CONTRIBUTI A COMUNI E LORO CONSORZI PER LA COSTRUZIONE, RIATTAMENTO IMPIANTO ED ARREDAMENTO DI ASILI NIDO - QUOTE ANNI 1977/1978 -					Assestato	84.981,60
					Cassa attuale	0,00
					Residui al 31/12/01	-
					Fabbisogno di cassa	84.981,60

2.4.1.1.02.54	001106	AUTONOME	CORRENTI OPERATIVE		Euro	
CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI, NONCHE' AD ENTI, ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI CULTURALI, COMPLESSI MUSICALI, PER INIZIATIVE DA ESSI PROMOSSE					Assestato	1.910.000,00
					Cassa attuale	2.123.489,38
					Residui al 31/12/01	1.964.369,64
					Fabbisogno di cassa	1.750.880,26

2.3.10.1.02.17	002493	AUTONOME	CORRENTI OPERATIVE		Euro	
SPESE PER IL COMPENSO A FAVORE DI FINLOMBARDA S.P.A. A TITOLO DI RIMBORSO DEGLI ONERI PER L'ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE FINALIZZATE ALL'INCENTIVAZIONE DELL'AMMODERNAMENTO, DEL POTENZIAMENTO E DELLA QUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE TURISTICHE					Assestato	0,00
					Cassa attuale	49.327,52
					Residui al 31/12/01	87.240,22
					Fabbisogno di cassa	37.912,70

5.0.2.0.02.187 002955 AUTONOME CORRENTI OPERATIVE

AZIONE DI COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA: REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE, PRODUZIONE, ACQUISTO E DIFFUSIONE DI MATERIALI, ATTIVITA' DI MONITORAGGIO

	Euro
Assestato	7.441.771,55
Cassa attuale	7.287.403,09
Residui al 31/12/01	4.891.756,70
Fabbisogno di cassa	3.000.000,00

5.0.2.0.02.264 003649 AUTONOME CORRENTI OPERATIVE

SPESE PER L'ATTIVITA' DELL'OSSERVATORIO REGIONALE SULLA PRODUZIONE, RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E SUL RECUPERO DELLE FRAZIONI SEPARATE

	Euro
Assestato	52.000,00
Cassa attuale	29.401,93
Residui al 31/12/01	-
Fabbisogno di cassa	22.598,07

1.2.2.1.02.11 003919 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE

CONTRIBUTI STATALI PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI RELATIVI A DANNI CAUSATI DA FENOMENI ALLUVIONALI NEI MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 1993 PER IL RIMBORSO DI DANNI AI BENI MOBILI DI PRIVATI

	Euro
Assestato	416.125,88
Cassa attuale	395.319,58
Residui al 31/12/01	-
Fabbisogno di cassa	20.806,30

4.10.4.1.02.233 003920 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE

CONTRIBUTI STATALI PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI RELATIVI A DANNI CAUSATI DA FENOMENI ALLUVIONALI NEI MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 1993 PER IL RIMBORSO AGLI EE.LL. DI SPESE PER RIPRISTINO DI DANNI AD OPERE DI PROPRIA COMPETENZA

	Euro
Assestato	301.716,98
Cassa attuale	286.631,13
Residui al 31/12/01	0,00
Fabbisogno di cassa	15.085,85

4.10.3.2.02.109 004162 AUTONOME CORRENTI OPERATIVE

CONTRIBUTI AI COMUNI PER L'EFFETTUAZIONE DI INDAGINI GEOLOGICHE AI FINI DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA

	Euro
Assestato	413.000,00
Cassa attuale	274.290,83
Residui al 31/12/01	114.492,95
Fabbisogno di cassa	253.202,12

1.2.2.1.02.11 004678 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE

CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTEVENTI DI RIPRISTINO DA PARTE DI PRIVATI PROPRIETARI DI UNITA' IMMOBILIARI DESTINATE AD USO ABITATIVO E NON, DANNEGGIATE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI IL 3 LUGLIO E DAL 12 AL 14 SETTEMBRE 1995

	Euro
Assestato	158.448,98
Cassa attuale	150.526,53
Residui al 31/12/01	-
Fabbisogno di cassa	7.922,45

3.7.2.0.03.261 004783 VINCOLATE CAPITALE

CONTRIBUTI STATALI PER FAVORIRE LA RISTRUTTURAZIONE O L'ADEGUAMENTO STRUTTURALE DI CASE ALLOGGIO O RESIDENZE COLLETTIVE PER MALATI DI AIDS

	Euro
Assestato	62.770,34
Cassa attuale	0,00
Residui al 31/12/01	-
Fabbisogno di cassa	62.770,34

1.1.6.2.02.7 004908 AUTONOME CORRENTI OPERATIVE

FONDO PER LE FUNZIONI DELEGATE AI SENSI DELLA LEGGE 59/1997

	Euro
Assestato	36.668.439,84
Cassa attuale	20.733.135,33
Residui al 31/12/01	11.878,51
Fabbisogno di cassa	15.947.183,02

2.3.10.5.03.20 005429 VINCOLATE CAPITALE

FONDO UNICO REGIONALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE - IMPRESE INDUSTRIALI

	Euro
Assestato	0,00
Cassa attuale	28.996.697,72
Residui al 31/12/01	59.392.543,40
Fabbisogno di cassa	30.395.845,68

2.5.1.1.02.70 005461 AUTONOME CORRENTI OPERATIVE

CONTRIBUTI ALLE PROVINCE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

	Euro
Assestato	53.453.289,05
Cassa attuale	48.458.024,45
Residui al 31/12/01	-
Fabbisogno di cassa	4.995.264,60

4.10.4.1.03.112 005628 VINCOLATE CAPITALE

SPESE CONSEGUENTI AL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO PER INTERVENTI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE - EDILIZIA STATALE

	Euro
Assestato	1.048.149,28
Cassa attuale	0,00
Residui al 31/12/01	-
Fabbisogno di cassa	1.048.149,28

TOTALE ALLEGATO	
	59.295.859,95

[BUR20020127]

[2.1.0]

D.D.S. 18 LUGLIO 2002 – N. 13631**Direzione Generale Risorse Finanziarie e Bilancio – Prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie****IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
RAGIONERIA E CREDITO**

Visto l'art. 39, secondo comma, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni che disciplina il prelievo dal fondo di riserva delle somme necessarie per l'integrazione degli stanziamenti dei capitoli di spesa che hanno carattere obbligatorio, la cui dotazione si è rivelata insufficiente;

Vista le note della Direzione Generale Affari Generali, prot. n. 39981 del 5 luglio 2002 e prot. n. 41154 del 11 luglio 2002, allegate al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, che richiedono l'incremento del capitolo di spesa del bilancio di previsione 2002 di cui al documento tecnico di accompagnamento, iscritto nella UPB. 5.0.1.0.1.172 cap. 913 «Spese per l'espletamento delle elezioni regionali» per l'importo di € 1.112,07;

Accertato, che il capitolo di spesa sopra indicato rientra nell'elenco delle spese obbligatorie allegato al bilancio di previsione per l'esercizio 2002, come previsto dal 1° comma del richiamato art. 39;

Verificata la sufficiente disponibilità, di competenza e di cassa del capitolo di spesa UPB 5.0.4.0.1.272 cap. 537 del bilancio 2002 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie» in termini di competenza e di cassa, del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004 a legislazione vigente e programmatico;

Ritenuto necessario, pertanto, di provvedere alle opportune integrazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2002 attinenti il richiamato capitolo di spesa per l'importo indicato;

Decreta

1. di apportare, sulla base delle motivazioni espresse in premessa, al bilancio per l'esercizio finanziario 2002, nonché al Documento tecnico di accompagnamento, le seguenti variazioni:

– di prelevare, la somma di € 1.112,07 dalla dotazione di competenza e di cassa del capitolo UPB cap. 537 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie» del bilancio 2002;

– di integrare per € 1.112,07 la dotazione di competenza e di cassa del capitolo di spesa UPB 5.0.1.0.1.172 Cap. 913 «Spese per l'espletamento delle Elezioni Regionali»;

2. di pubblicare copia del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura:
Manuela Giaretta

[BUR20020128]

[4.6.4]

D.D.S. 19 LUGLIO 2002 – N. 13726**Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa e Cooperazione e Turismo – L.r. 27 giugno 1988 n. 36. Assegnazione di contributi in conto capitale per l'abbattimento degli interessi di cui al Titolo IV a favore di soggetti privati per l'ammodernamento, il potenziamento e la qualificazione delle strutture ed infrastrutture turistiche****LA DIRIGENTE**

Vista la l.r. 27 giugno 1988, n. 36 che prevede all'art. 14 la concessione di contributi in conto capitale per l'abbattimento degli interessi per le opere, di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 2, finalizzate all'ammodernamento, potenziamento e qualificazione delle strutture ed infrastrutture turistiche in Lombardia;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 22 febbraio 2000 n. VI/1517/7001 Criteri per la concessione dei contributi in conto capitale per l'abbattimento degli interessi di cui al Titolo IV della l.r. 27 giugno 1988 n. 36 concernente «Incentivi per il potenziamento, l'ammodernamento e la qualificazione delle strutture ed infrastrutture turistiche in Lombardia» per gli anni 2000 e 2001;

Richiamate la notifica alla Commissione europea della deliberazione sopracitata, le osservazioni formulate dalla Commissione Europea e l'autorizzazione «Aiuto di Stato n. 93/2000 – Italia (Lombardia) – Aiuti al settore del Turismo» – nella quale si specifica che il limite massimo del contributo pari al 7,5% per le medie imprese ed al 15% per le piccole in equivalente sovvenzione lorda;

Vista la d.g.r. 20 ottobre 2000 n. 7/1730 «Presenza d'atto delle osservazioni della Commissione Europea a seguito della notifica delle deliberazioni del Consiglio regionale n. VI/7001 del 22 febbraio 2000 e n. VI/7002 del 22 febbraio 2000 – L.r. 27 giugno 1988 n. 36, e conseguenti determinazioni in ordine alle modalità attuative» che recepisce quanto autorizzato dalla Commissione Europea;

Visto l'art. 15 – 3° comma – della citata legge regionale che prevede la stipula di una Convenzione tra la Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a. ai fini della consulenza di detta società in ordine agli aspetti tecnico-economici dei criteri di attuazione del Titolo IV della legge;

Richiamata la Convenzione quadro Regione Lombardia-Finlombarda s.p.a. stipulata il 7 febbraio 2000 a seguito della d.g.r. n. 6/47617 del 29 dicembre 1999 ed inserita nella raccolta Convenzioni e Contratti – 17 febbraio 2000 n. 2447/RCC ed a seguito di lettera di incarico stipulata il 31 ottobre 2001 con Finlombarda per la gestione delle attività previste agli artt. 15 e 19 della l.r. 36/88;

Richiamato lo schema di convenzione da stipulare tra la Regione Lombardia, gli Istituti di Credito e Finlombarda s.p.a. approvato con d.g.r. n. 7/7454 del 14 dicembre 2001;

Ritenuto che è possibile procedere all'assegnazione di contributi inerenti le domande inoltrate, a favore di soggetti privati relativi ad interventi per la realizzazione di opere finalizzate all'ammodernamento, potenziamento e qualificazione delle strutture ed infrastrutture turistiche;

Ritenuto che alle n. 8 richieste risultate ammissibili, in relazione ai disposti della Deliberazione Consiliare n. VI/1517/7001 del 22 febbraio 2000, è possibile attribuire il contributo per ciascun beneficiario come riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, nei limiti previsti dalla normativa europea per un totale complessivo di € 1.825.685,40;

Ritenuto che per n. 2 domande non è possibile procedere ad assegnazione di contributo in quanto per n. 1 risulta decaduta per mancata integrazione di documentazione entro i termini richiesti e per n. 1 è pervenuta rinuncia da parte del richiedente come da allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto;

Preso atto che all'impegno e liquidazione di € 1.825.685,40 a favore di Finlombarda s.p.a., si provvederà con successivo decreto del dirigente competente, a copertura dell'importo assegnato ai singoli beneficiari, subordinatamente alle disponibilità di bilancio;

Decreta

1. di approvare, in conformità ai disposti del Titolo IV della l.r. 36/88, la misura massima assegnabile dei contributi in conto capitale per l'abbattimento degli interessi a favore di soggetti privati, che verranno effettivamente quantificati in fase di rendicontazione, per un totale complessivo di € 1.825.685,40 relativamente ad interventi per la realizzazione di opere finalizzate all'ammodernamento, potenziamento e qualificazione delle strutture ed infrastrutture turistiche per le somme riportate a margine di ciascun nominativo individuato nell'allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che n. 2 stanze di cui all'allegato B che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, n. 1 risulta decaduta per mancata integrazione della documentazione entro i termini richiesti e n. 1 risulta decaduta per rinuncia da parte del richiedente;

3. di precisare che con successivo decreto del dirigente competente si provvederà a liquidare a Finlombarda s.p.a. l'importo massimo assegnato ai singoli beneficiari;

4. di provvedere alla trasmissione del presente atto a Finlombarda subordinando la liquidazione di ciascun contributo assegnato con il presente provvedimento alla verifica da parte di Finlombarda di s.p.a. della rispondenza della documentazione finale ai disposti della d.c.r. 22 febbraio 2000 – n. VI/1517/7001 e della convenzione con gli Istituti di credito ad avvenuta realizzazione delle opere;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Luciana Colicchio

ALLEGATO A

ISTANZE AMMESSE

N.	Ragione sociale	Località opere	Pv.	Tipologia intervento	Istituto di credito	Costo intervento	Importo investimento e costi ammissibili	Finanziamento concesso	Finanziamento max 70%	Contributo massimo assegnabile
1	ILFEOR S.R.L.	CALCINATE	BG	NUOVO MOTEL	BANCA POPOLARE DI BERGAMO - CREDITO VARESINO	1.254.364,74	789.578,65	774.685,35	552.705,06	88.724,35
2	VACANZE 2000 S.R.L.	BORMIO	SO	RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE ALBERGO	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	2.219.717,89	696.822,83	2.220.000,00	487.741,90	78.359,36
3	IMMOBILIARE GARMEC. S.R.L.	MILANO	MI	RISTRUTTURAZIONE STRUTTURA ALBERGHIERA	POPOLARE BERGAMO CREDITO VARESINO	7.018.550,00	7.018.550,00	2.582.000,00	2582.000,00	414.283,00
4	HOTEL ILMA S.N.C.	LIMONE SUL GARDA	BS	RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO HOTEL	BANCA DI TRENTO E BOLZANO	2.725.222,67	2.490.262,83	1.808.000,00	1.743.183,98	168.326,00
5	VIALE TICINO 15 S.A.S.	GAVIRATE	VA	NUOVO RESIDENCE ALBERGO	BANCA POPOLARE DI BERGAMO - CREDITO VARESINO	3.615.198,29	3.539.274,39	2.582.284,50	2477.492,08	303.728,08
6	TERME NEGRINI S.P.A.	SALICE TERME	PV	RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE HOTEL	BANCA REGIONALE EUROPEA	2.080.804,85	1.787.103,32	1.807.599,15	1.250.972,33	163.067,02
7	IL PONTE S.R.L.	SARNICO	BS	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DA DESTINARSI AD USO ALBERGHIERO	BANCA POPOLARE DI BERGAMO - CREDITO VARESINO	1.790.965,31	1.790.965,31	1.239.000,00	1.239.000,00	198.534,30
8	GOLDEN S.R.L.	SAN DONATO MILANESE	MI	COSTRUZIONE ALBERGO MOTEL	EFIBANCA	8.213.286,61	4.236.568,49	5.681.025,89	2.582.284,50	410.663,29
TOTALE COMPLESSIVO						28.918.110,36	22.349.125,82	18.694.594,89	12.915.379,85	1.825.685,40

ALLEGATO B

ISTANZE DECADUTE

N.	Richiedente	Località opere	Pv.	Tipologia	Istituto di credito	Costo intervento	Motivazione
1	PIFFARI PAOLO	VALBONDINE	BG	RISTRUTTURAZIONE ALBERGO			RINUNCIA
2	FRAMURA	SIRMIONE	BS	COSTRUZIONE NUOVA R.T.A.	BANCO DI BRESCIA	810.899,10	MANCATA INTEGRAZIONE DOCUMENTALE ENTRO I TERMINI